



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale"
Servizio 1 "Pianificazione territoriale e della mobilità,
generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG"

Roma,01/02/2017

A.O.O. Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio 6/1 Anno..... Classificazione

Fascicolo.....

N. Data

Al Presidente della Conferenza dei Servizi
Arch. Manuela Manetti
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto **Comune di Roma Capitale.**
Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto definitivo.
Procedura di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n.147 art.1 commi 304-305 e alla Legge 7
agosto 1990 n.241 e s.m.i.
TRASMISSIONE PARERE UNICO

Con la presente si trasmette il parere unico della Città Metropolitana di Roma Capitale, prot. n.14774 del 30.01.2017, sull'intervento in argomento, già depositato nella seduta del 31.01.2017 della Conferenza dei Servizi.

**Il Rappresentante
Unico**
(Arch. Massimo Piacenza)



Roma, 30/01/2017

A.O.O. Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio 6/1 Anno 2017. Classificazione: PTA1

Fascicolo.....

N. 14774 Data 30.01.2017

Al Presidente della Conferenza dei Servizi
Arch. Manuela Manetti
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto **Comune di Roma Capitale.
Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto definitivo.
Procedura di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n.147 art.1 commi 304-305 e alla Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.**

**IL RAPPRESENTANTE UNICO
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

PREMESSO

- che, con nota prot. n. 0457094 del 12.09.2016, acquisita agli atti della Città Metropolitana di Roma Capitale, con prot. n. 119512/16 del 13.09.2016, il Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, a seguito della presentazione, da parte del Soggetto Proponente Soc. Eurnova S.r.l., del progetto definitivo del Nuovo Stadio della Roma, da realizzarsi in località Tor di Valle, ha indetto ai sensi dell'art.1 comma 304 della L.n. 147/2013 e dell'art.14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 la Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, per la valutazione ed approvazione del progetto;
- che, con nota prot. n. 0457222 del 12.09.2016, acquisita agli atti della Città Metropolitana di Roma Capitale con prot. n. 119512/16 del 13.09.2016, il Direttore della Direzione Territorio - Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della citata legge, per il giorno 03.11.2016;
- che con atto di delega n. 4 del 19/09/2016 la Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi ha delegato il sottoscritto a rappresentarla alla Conferenza dei servizi de quo;
- che, con nota prot. n. 469573 del 20.09.2016, la Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio ha consegnato su supporto informatico gli elaborati progettuali relativi al progetto anzidetto;
- che presso gli uffici della Regione Lazio, in data 10.11.2016, 24.11.2016 e 12.01.2017, si sono tenute le successive sedute della Conferenza;
- che, con atto di nomina n. 17 del 02.11.2016, integrato con atto n. 26 del 01.12.2016, il sottoscritto arch. Massimo Piacenza, dirigente del Servizio I "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica ed Attuazione del PTPG" del Dipartimento VI, è stato designato quale Rappresentante Unico della Città Metropolitana di Roma Capitale, abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione,

1



ai sensi dell'art.14 ter, comma 3, della L.n.241/90;

ATTESO che:

- conseguentemente, con nota del 26.09.2016 rif. n. 12479/16, la Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso il Servizio 1 del Dipartimento VI, ha indetto la conferenza interna di Servizi, ai sensi dell'art.24 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi e convocata la prima riunione della stessa per il giorno 30.09.2016, alla quale sono state chiamate le Direzioni II "Risorse Strumentali", IV "Tutela e valorizzazione ambientale", V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale", VI "Pianificazione territoriale generale", VII "Viabilità e infrastrutture riarie", Ragioneria Generale e Avvocatura, allo scopo di procedere all'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, affidati alla cura dei diversi Dipartimenti;
- che in data 15.12.2016 e 20.01.2017 si sono tenute le successive sedute della conferenza interna dei servizi;
- che i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall'art.24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici dei Servizi ai fini della formulazione del parere unico della Città Metropolitana di Roma Capitale

PRESO ATTO

- che gli elaborati progettuali allegati all'istanza e le successive integrazioni erano consultabili, in formato digitale tramite il collegamento al link della piattaforma regionale https://app.box.com/files/0/f/11335293962/Conferenza_Stadio_della_Roma o alle cartelle interne condivise smsnas/TDV e smsnas/TDV2;
- che è stato stabilito il termine perentorio di 15 giorni alla data del 06.10.2016 entro il quale le Amministrazioni coinvolte potevano richiedere integrazioni documentali;
- che, in data 05.10.2016 con nota prot. 131995/16, questa Amministrazione ha richiesto documentazione integrativa;
- che la Regione Lazio non ha ritenuto necessario procedere alla sospensione della Conferenza dei servizi per un periodo non superiore a trenta giorni, come previsto dall'art. 2, comma 7 della legge n. 241/1990;
- che il soggetto proponente, Società Eurnova S.r.l., ha consegnato al Protocollo della Regione Lazio - acquisita al n. 574553 del 17/11/2016 - una prima parte delle integrazioni documentali richieste dagli Enti e Amministrazioni in riscontro alle note di richiesta integrazioni;
- che il soggetto proponente, Società Eurnova S.r.l., ha consegnato successivamente al Protocollo della Regione Lazio le ulteriori integrazioni documentali richieste dagli Enti e Amministrazioni in diversi momenti, in particolare in data 01.12.2016, 27.12.2016, 19.01.2017, 20.01.2017;

CONSIDERATO

- che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è stato fissato al 01.02.2017;
- che nell'ambito della conferenza interna dei servizi è stato fissato il termine ultimo per la consegna al Rappresentante Unico designato dei pareri dei singoli Dipartimenti e Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale al 23.01.2017

RITENUTO, conseguentemente, di esprimere i relativi pareri di competenza dei singoli Dipartimenti e Servizi tenendo conto esclusivamente dello stato degli atti alla data del 20.01.2017, e di non esaminare ulteriori integrazioni pervenute successivamente a tale data, così come convenuto nell'ambito della conferenza interna dei servizi al fine di garantire un'appropriata e approfondita istruttoria degli atti e nel rispetto del principio di accelerazione procedimentale di cui all'art. 14 ter



della L. n. 241/90 che non abilita depositi documentali spontanei o unilaterali, ma prevede richieste e tempi di deposito per l'ordinata e ponderata espressione univoca di pareri di più comparti amministrativi delle Amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO di quanto risultato dalle sedute della conferenza interna dei servizi, della Conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona tenutasi presso la Regione Lazio e dei tavoli tecnici indetti

PRESO ATTO

- che il procedimento riguarda il Piano per la localizzazione e realizzazione di nuovo stadio in località "Tor di Valle", in variante al PRG vigente. Il progetto, che oltre alla realizzazione dello stadio e delle strutture di supporto, prevede, a titolo di compensazione per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario complessivo, la realizzazione del cosiddetto "Business Park" a destinazione commerciale e direzionale risulta da attuarsi attraverso la procedura di cui al comma 304 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 "Legge di Stabilità 2014", che prevede che *"a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;...omissis"*.
- che il procedimento di variante urbanistica di competenza dell'Amministrazione Capitolina, che, secondo quanto dichiarato nella nota prot. n. 0457222 del 12.09.2016 di indizione della Conferenza di servizi trasmessa dalla Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità, sarebbe dovuto intervenire anteriormente alla prima seduta della Conferenza, non risulta ad oggi avviato;

RITENUTO, pertanto, di fare riferimento per le valutazioni di competenza unicamente al progetto definitivo presentato ed alla conseguente variante, con riferimento, per quanto attiene la modifica delle destinazioni urbanistiche, alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/2014 avente ad oggetto *"Stadio della Roma a Tor di Valle" Studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge n. 147/2013, art.1, c.304, lett.a."*.

VISTA

- la nota del Dipartimento II "Risorse strumentali" - Servizio 1 "Beni immobili. Assistenza tecnico amministrativa agli EE.LL del territorio metropolitano" nella quale si dichiara la non competenza all'espressione del parere in quanto *"dall'esame dei documenti relativi ai piani particellari di esproprio, risulta che nessuna delle particelle interessate è di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale"*, acquisita dal rappresentante unico in data 17.10.2016 rif. n. 13353/16;
- la nota del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" - Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" nella quale si dichiara la non competenza all'espressione del parere in quanto non risultano *"presenti interferenze con le aree protette di competenza della città metropolitana"*, acquisita dal rappresentante unico in data 12.10.2016;



- la nota del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale"- Servizio 3 "Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano" nella quale si dichiara la non competenza all'espressione del parere, acquisita dal rappresentante unico in data 02.11.2016;
- la nota della Ragioneria Generale - Servizio 1 "Politiche delle Entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento", nella quale si esprime, per quanto di competenza "parere volto ad escludere la possibilità, da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, di assumere sul proprio bilancio alcun onere finanziario, attuale o futuro, a qualsiasi titolo derivante dalla realizzazione del progetto", acquisita dal rappresentante unico in data 12.10.2016 rif. n. 13125/16;

ATTESO

- che, nel corso della prima seduta della Conferenza di Servizi in data 03/11/2016 relativa al progetto definitivo in argomento, è emerso che la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale-Roma, chiamata dalla Regione Lazio a partecipare alla prima riunione in qualità di Ente Gestore di servizi, non si configura quale Ente Gestore, ma come ufficio dell' Ente di Governo d'Ambito (Conferenza dei Sindaci) come stabilito dal Decreto Legge 133/2014, e pertanto come portatore di interesse pubblico ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) e smi.
- che il parere di competenza dei vari soggetti deve confluire necessariamente all'interno di uno dei pareri delle quattro amministrazioni chiamate ad esprimere parere unico e che, assumendo rilevanza il livello di governo più prossimo, è stata individuata la Città Metropolitana di Roma Capitale quale Ente a cui attribuire il compito di rappresentare anche il parere della Segreteria Tecnica Operativa ATO2, in virtù della "Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma" sottoscritta dai Comuni e dalle Province dell'ATO2

VISTI i pareri delle Direzioni e dei Servizi competenti ad esprimersi, ovvero:

- Direzione del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale";
- Direzione del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale";
- Direzione del Dipartimento VII "Viabilità ed Infrastrutture viarie". Ufficio di Direzione "Viabilità sud";
- Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale";
- Servizio 1 "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica ed attuazione del PTPG" del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale";
- Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma

TENUTO CONTO

- che, in data 20.01.2017 con nota prot.n. 9663, la Direzione del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" ha espresso sul progetto, per quanto di competenza, motivato dissenso esprimendo condizioni e prescrizioni per il superamento dello stesso;
- che, in data 23.01.2017 con nota prot.n. 10166, la Direzione del Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" ha espresso sul progetto, per quanto di competenza, assenso condizionato in merito alla realizzazione delle opere idrauliche, all'attingimento diretto dal fiume Tevere, alle soluzioni di contenimento delle emissioni pulverulente, e motivato dissenso



in merito all'approvvigionamento idrico da acque sotterranee, alle opere proposte per la mitigazione delle emissioni odorigene dell'impianto di depurazione Roma SUD e alla realizzazione della cabina elettrica primaria di trasformazione AT/MT, esprimendo condizioni e prescrizioni per il superamento dello stesso;

- che, in data 23.01.2017 con nota prot. n. 10607, la Direzione del Dipartimento VII "Viabilità ed Infrastrutture viarie". Ufficio di Direzione "Viabilità sud" ha espresso sul progetto, per quanto di competenza, parere contrario esprimendo condizioni e prescrizioni per il superamento del dissenso;
- che, in data 24.01.2017 con nota prot. n. 0011392, il Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale" ha espresso sul progetto, per quanto di competenza, assenso con prescrizioni all'apertura del Centro Commerciale Metropolitano localizzato nel Comparto C1, precisando che lo stesso presuppone "1. l'esito favorevole dell'approvazione della variante urbanistica da parte della struttura regionale competente in materia ed il parere favorevole rilasciato dall'Area VLA regionale, a seguito della verifica di impatto ambientale, nonché di tutti i pareri favorevoli rilasciati dagli uffici competenti in materia di viabilità; 2. la completa ed effettiva realizzazione ed attivazione di tutte le infrastrutture legate alla mobilità (viabilità su gomma e su ferro) previste in progetto.";
- che, in data 23.01.2017 con nota prot. 0010480, il Servizio 1 "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica ed attuazione del PTPG" del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" ha espresso sul progetto, per quanto di competenza, parere di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale Generale solo relativamente alla proposta del Nuovo Stadio e del Parco Fluviale e parere di non compatibilità, in quanto non coerente con le direttive del PTPG, per la previsione del Business Park e del Convivium, nonché per il ponte carrabile sul Tevere, così come configurato nel progetto presentato, poiché in contrasto con le direttive e prescrizioni della Rete Ecologica Provinciale, esprimendo condizioni e prescrizioni al fine di rendere compatibile l'intervento con il PTPG;
- che, in data 24.01.2017 con nota prot. n. 26-17, acquisita agli atti del Rappresentante Unico con prot. n. 11398 del 24.01.2017, la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma ha espresso sul progetto, per quanto di competenza, motivato dissenso esprimendo condizioni e prescrizioni per il superamento dello stesso.

VISTO lo stato degli atti alla data del 20.01.2017, così come stabilito dalla conferenza interna dei servizi, anche in relazione al disposto di cui all'art. 14 ter della L. n. 241/90, ed i pareri espressi dalle sopracitate Direzioni e Servizi;

PRESO ATTO della complessiva prevalenza degli atti di dissenso espressi dalle Direzioni e Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale competenti ad esprimersi;

VALUTATE le posizioni prevalenti espresse dai Dipartimenti e Servizi partecipanti alla conferenza interna dei servizi e la rilevanza qualitativa dei dissensi espressi in relazione a molteplici aspetti del progetto in esame;

RITENUTI gli atti di dissenso espressi non superabili se non attraverso modifiche ed integrazioni sostanziali al progetto in oggetto;

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n.56;
- il Dlgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii;
- la L.R. del Lazio 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma,



adottato con Delib.G.P. n. 1122 del 23/12/2003 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n.L'0031805 del 23.01.2017 con la quale si prende atto che il Presidente della Conferenza dei Servizi, confermando quanto già anticipato nella seduta della CDS del 12.01.2017, intende verificare nella seduta del 31.01.2017 se sussistono le condizioni necessarie alla prosecuzione della Conferenza e la data per la presentazione dei pareri di competenza di ciascuna amministrazione partecipante;

RITENUTO, tuttavia, che per quanto di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e nei limiti delle proprie funzioni, la Città Metropolitana sia tenuta ad esprimere il parere nel termine perentorio di legge di 90 giorni;

ESPRIME

sul progetto definitivo del Nuovo Stadio della Roma, da realizzarsi in località Tor di Valle, oggetto della Conferenza dei Servizi indetta dal Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, a seguito della presentazione, da parte del Soggetto Proponente Soc. Eurnova S.r.l., ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per quant'altro di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale

DISSENSO

con le motivazioni per le quali, vista la particolare articolazione e complessità, si rimanda a quanto espresso nei singoli pareri allegati al presente atto.

Si esprimono di seguito le condizioni e prescrizioni per il superamento del dissenso articolate per le diverse competenze ed interessi coinvolti:

DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO VI "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE"- MOBILITÀ

1. Il progetto, al fine del superamento del dissenso espresso in tema di mobilità, dovrà prevedere un ulteriore potenziamento della ferrovia Roma-Lido, rispetto alla soluzione proposta, per aumentare la capacità della stessa al fine di garantire un'offerta di trasporto adeguata alla domanda relativa ai flussi di area vasta ed ai flussi specifici relativi allo stadio ed al Business Park. Il suddetto potenziamento dovrà essere finalizzato anche all'incremento del trasporto pubblico su ferro al fine di ridurre in generale il trasporto privato su gomma e quindi alleggerire le criticità evidenziate in merito dal progettista. In ogni caso l'offerta di trasporto pubblico sia su ferro che su gomma connessa ad un potenziamento delle linee dovrà essere supportata da un accordo con gli enti gestori delle reti, che, per quanto di loro competenza, dovranno garantire l'effettivo incremento dell'offerta di trasporto.





DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO IV "TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE"

1. Il progetto al fine del superamento del dissenso espresso in tema di tutela delle acque, in relazione alla **Disciplina degli attingimenti autonomi per piccole derivazioni ai sensi del R.D. 1775/1933 e limitatamente al prelievo delle acque sotterranee mediante scavo di pozzo per usi non prioritari**, poiché dalla documentazione fornita non risulta soddisfatta la condizione prevista dall'art. 9 c. 3 delle NTA del PS5 relativamente alla verifica che i fabbisogni previsti non possono essere soddisfatti in altro modo, dovrà dimostrare che non sia possibile soddisfare il fabbisogno con attingimento di acque superficiali (art. 7 o art. 56 R.D. 1775/1933) o **"riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico"** (R.D. 1775/1933 art. 12-bis c. 1 lett. c).
2. Il progetto al fine del superamento del dissenso espresso in tema di tutela dell'aria ed energia, in relazione alla **Disciplina delle emissioni in atmosfera (D. Lgs. 152/2006 artt. 269 e 272 – DPR 53/1998) e limitatamente a quanto attiene alle opere proposte per la mitigazione delle emissioni odorigene dell'impianto di depurazione Roma SUD**, adiacente all'area di progetto, che si limitano alla piantumazione di essenze arboree al confine dell'area del depuratore e sono ritenute insufficienti per limitarne la diffusione, dovrà prevedere la realizzazione degli interventi già proposti da ACEA ATO 2 SpA sull'impianto di depurazione, mediante sistemi di copertura dei comparti di pretrattamento e l'utilizzo di tecnologie per l'insufflazione spinta dell'ossigeno nelle vasche biologiche a fanghi attivi al fine di facilitare l'ossidazione completa delle sostanze organiche e prevenire, così, la formazione di sostanze gassose maleodoranti. Le coperture dei comparti del depuratore consentiranno, inoltre, di mitigare anche l'impatto visivo, soprattutto dagli edifici più elevati prospicienti sul depuratore.
3. Ai fini dell'approvvigionamento di energia, considerato che non è possibile esprimere il consenso in quanto non risulta, allo stato degli atti, prodotta la documentazione integrativa richiesta sulle caratteristiche tecniche delle opere previste per l'approvvigionamento energetico dell'area oggetto dell'intervento, delle opere di distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica e delle eventuali opere accessorie, nonché dell'esito della valutazione della Conferenza in merito alla richiesta di ARETI di estrapolare la suddetta cabina dal progetto, nell'ambito del progetto definitivo, al fine del superamento del dissenso espresso in relazione alla realizzazione della **Cabina Elettrica Primaria di trasformazione AT/MT** nella nuova ubicazione concordata con ARETI, in relazione ai vincoli insistenti nell'area prescelta ed alla compatibilità elettromagnetica ai sensi del DPCM 8 luglio 2003 nonché al rispetto delle Distanze di Prima Approssimazione secondo la *"Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti"* di cui al DM Ministero Ambiente 29 maggio 2008, dovrà essere prodotta la documentazione sulle caratteristiche tecniche delle opere previste per l'approvvigionamento energetico dell'area oggetto dell'intervento, delle opere di distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica e delle eventuali opere accessorie, nonché dell'esito della valutazione della Conferenza in merito alla richiesta di ARETI di estrapolare la suddetta cabina dal progetto.

Nella realizzazione del progetto dovranno essere privilegiate soluzioni di edilizia sostenibile al fine di ridurre i consumi di energia per l'illuminazione e la climatizzazione e per i fabbisogni energetici si dovrà privilegiare la produzione di energia da fonti rinnovabili.



DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO VII "VIABILITÀ ED INFRASTRUTTURE VIARIE".

UFFICIO DI DIREZIONE "VIABILITÀ SUD"

1. **Il progetto definitivo al fine del superamento del dissenso espresso in tema di viabilità, limitatamente alle opere infrastrutturali relative alla riunificazione di Via Ostiense - Via del Mare, e della messa in sicurezza della via Ostiense dovrà:**
 - fermo restando che trattasi di intervento di adeguamento di strade esistenti, fare riferimento a quanto previsto per le strade extraurbane e dovrà contenere la specifica relazione prevista dall'art. 4 del D. M. 22/4/2004;
 - essere completo delle planimetrie della segnaletica e dei particolari costruttivi delle sezioni tipo, delle pavimentazioni e delle sistemazioni idrauliche; la relazione idraulica relativa allo smaltimento delle acque di piattaforma dovrà contenere la verifica della capacità dei ricettori finali, dovrà essere predisposta una specifica relazione geotecnica relativa alle opere stradali con particolare riferimento ai rilevati alleggeriti ed agli scavi di alleggerimento;
2. **L'intervento di messa in sicurezza nel tratto compreso tra il km 5+900 - Viale Marconi e il km 9+200 - Ponte Fosso di Vallerano dovrà essere sostituito con un intervento di riunificazione di prima fase al fine di destinare la S.P. 8 bis Via Ostiense al solo traffico in direzione Roma centro e la S.P. 8 Via del Mare al solo traffico in direzione GRA; l'intervento, con il mantenimento delle attuali sedi stradali, dovrà consistere nell'adeguamento delle intersezioni esistenti, della segnaletica orizzontale e verticale oltre agli interventi sulle pavimentazioni, sulle barriere ed i margini laterali e sulla manutenzione del verde già previsti nel progetto presentato;**
3. **L'intervento di riunificazione delle SS.PP. 8 Via del Mare e 8 bis Via Ostiense tra il km 9+200 - Ponte Fosso di Vallerano e il km 11+200 - GRA dovrà prevedere la realizzazione di un asse stradale a carreggiate separate con due corsie per senso di marcia per la sua intera estensione; il predetto asse stradale dovrà risultare "passante", mediante la realizzazione di specifici viadotti, rispetto alle rotonde di accesso al comprensorio ed ai collegamenti con l'esistente viabilità comunale.**
4. **Si specifica inoltre che per quanto riguarda i temi attinenti alla fase esecutiva, sui quali non si può esprimere parere, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori e previa presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere stipulata tra la Città Metropolitana di Roma Capitale ed il proponente una apposita convenzione per la regolamentazione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi inerenti l'esecuzione dei lavori, il loro collaudo e la successiva presa in consegna delle opere relative alla riunificazione delle SS.PP. 8 Via del Mare e 8 bis Ostiense restando espressamente escluse dalla presa in consegna le rotonde, comprese le relative rampe di accesso, e tutta l'ulteriore viabilità.**

SERVIZIO 1 "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ, GENERALE E DI SETTORE. URBANISTICA ED ATTUAZIONE DEL PTPG" DEL DIPARTIMENTO VI



"PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE"

1. Nel progetto definitivo al fine del superamento del dissenso espresso in merito alla non coerenza con le direttive del PTPG del sistema insediativo funzionale e di rendere compatibile l'intervento con il PTPG, dovranno essere stralciate le previsioni del centro direzionale e commerciale o in alternativa dovranno essere esplicitate da parte del Comune di Roma Capitale le motivazioni che inducono l'Amministrazione Comunale a modificare il PRG vigente introducendo una nuova quota di insediamento direzionale e commerciale nel quadrante interessato dall'intervento, riorientando le scelte attraverso un riassetto dell'intero quadrante in relazione ai nuovi obiettivi del PRG, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle direttive del PTPG.
2. Al fine di rendere compatibile l'intervento infrastrutturale relativo al ponte carrabile sul Tevere, in particolare, al fine di superare le interferenze delle fondazioni del ponte con le componenti "Core" della Rete Ecologica Provinciale, dovranno essere apportate modifiche progettuali atte a collocare le opere di fondazione del ponte carrabile, ed altre eventuali opere a contatto con il suolo connesse alla sua realizzazione, al di fuori della componente "Core", come graficizzata nella tavola TP2 di PTPG e con una tolleranza interpretativa compatibile con l'adeguamento di scala.

Le opere a contatto con il suolo necessarie alla realizzazione del ponte dovranno essere ricollocate nella Concessione primaria in quanto ascrivibili alla categoria "US" ex art. 27 Nda del PTPG. In tale componente dovranno essere effettuate compensazioni mirate prevalentemente alla tutela della flora fanerofitica e dell'avifauna.

3. Ferme restando le modifiche progettuali richieste al fine della compatibilità del progetto con il PTPG, per quanto riguarda la compatibilità con gli indirizzi di PTPG inerenti la Rete Ecologica Provinciale, le direttive per le UTA, e gli aspetti ad esse strettamente connessi si pongono le seguenti condizioni:
 - a) In linea generale la soluzione delle interferenze in REP dovrà essere condotta nel rispetto delle categorie di intervento e degli usi previsti dagli articoli 27 e 28 Nda del PTPG.
 - b) La realizzazione delle mitigazioni e compensazioni previste dal progetto, e indispensabili al fine di compensare e mitigare le numerose interferenze sulle componenti della Rete ecologica Provinciale, con particolare riguardo alla realizzazione ed alle sistemazioni a verde previste per il Parco fluviale Ovest, il Parco Urbano, il Parco fluviale Est, gli interventi paesaggistici (*- tavole da 17.4.2 del RA e elaborati di progetto Masterplan del paesaggio - "Relazione tecnico illustrativa degli interventi paesaggistici e tavola "Planimetria della strategia delle opere a verde per le Opere Pubbliche (OUS, OPS, OPC) - Ambiti tipologici"*) secondo le raccomandazioni e suggerimenti più avanti espressi, dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione dell'impianto sportivo, per assicurarne la funzionalità già al momento della prima utilizzazione pubblica.
A tal fine si chiede che nell'ambito della convenzione urbanistica si espliciti: il soggetto responsabile della effettiva realizzazione del Parco fluviale Ovest e, ove previsto, del progetto di riqualificazione delle golene; il soggetto responsabile della gestione e manutenzione del Parco fluviale Ovest e, ove se



ne stabilisca la realizzazione, degli interventi in golena; ed una espressa valutazione in ordine alla sostenibilità economica e al reperimento delle risorse per la realizzazione e manutenzione del Parco fluviale Ovest e degli interventi nelle golene. Si chiede, inoltre, che sia formulata un'ipotesi organizzativa integrata per la gestione delle golene (con estensione minima corrispondente al tratto fluviale posto tra la confluenza del Fosso di Vallerano e il depuratore) e del parco fluviale Ovest.

- c) Per ogni pacchetto di interventi previsti dalla *"Relazione tecnica illustrativa degli interventi paesaggistica"* dovrà essere elaborato un piano di manutenzione triennale, con individuazione dei soggetti competenti per il pubblico e per il privato e dovranno essere definite e destinate, ad opera dei soggetti competenti, risorse economiche adeguate alla realizzazione delle attività previste nel piano di manutenzione; il piano di manutenzione e le risorse destinate alla sua realizzazione dovranno includere anche il monitoraggio regolare degli impianti a verde e le soluzioni previste per garantire l'innaffiamento, ove si renda necessario al completo attecchimento e buon esito degli impianti, includendo nell'area di manutenzione il parco fluviale Ovest.
- d) Poiché l'affiancamento rampe A91 - Svincolo parco dei Medici – Svincolo autostrada A91, si situa al margine della componente "Core" lungo il corso del fiume Tevere e interferisce parzialmente con la componente "Connessione primaria" dovranno essere adottate misure progettuali finalizzate a salvaguardare la continuità della sponda e delle caratteristiche fisiche dell'ambiente che consentano lo sviluppo della fascia di vegetazione ripariale alla destra orografica del Fiume Tevere.
- e) Per il tratto viario di collegamento tra l'A91 e la via Ostiense interferente con la REP, (area prossima alle golene e Parco fluviale Ovest), si richiede, previa valutazione specifica dedicata al disturbo per la fauna e per i fruitori del Parco, l'inserimento di elementi progettuali tesi alla mitigazione del disturbo da rumore con le migliori tecniche disponibili (barriere acustiche, elementi fonoassorbenti e/o fonoisolanti almeno nei tratti sopraelevati - nei tratti pianeggianti e limitrofi al Parco Fluviale barriere acustiche o piantumazioni con finalità fonoassorbenti e/o fonoisolanti lungo l'asse stradale nel tratto contermini al Parco fluviale Ovest, non escludendo la realizzazione di quinte vegetali e rilevati, purché ne sia dimostrata l'efficacia equivalente in termini di abbattimento).
- f) **Elipporto (Comparto A1, relazione generale, Landscape design - TDV PD A GEN 00 LN 9500 1400 00 G000,00 LAN 00 paragrafo 1.2):** qualora sia confermata la collocazione dell'elipporto nel Parco fluviale Ovest, e pertanto in *Connessione primaria*, questo dovrà essere oggetto di specifiche, nell'ambito della convenzione urbanistica, che ne prevedano l'utilizzazione pubblica.
- g) **Alterazioni morfologiche previste in fase di cantiere (piste, piazzole, eventuale uso degli approdi per il trasporto fluviale):** nella componente primaria andranno evitate trasformazioni permanenti dei luoghi diverse dalle opere di progetto, nell'ottica di una totale reversibilità delle modificazioni morfologiche dei luoghi e del completo ripristino della continuità ecologica. Si chiede, inoltre, la **riqualificazione ambientale delle aree interessate da modifiche temporanee mediante**



modellamento del terreno ed impianti a verde nell'ambito dei criteri generali adottati dal progetto per la riqualificazione delle golene e la realizzazione dei Parchi, anche consentendo l'uso naturalistico dei luoghi (UN ex art. 27 NdA di PTPG)

- h) Ponte temporaneo previsto in fase di cantiere: si chiede di escludere fondazioni permanenti in area *Core*, si chiede, inoltre, la riqualificazione ambientale delle aree interessate da modifiche a seguito della rimozione del ponte, mediante modellamento del terreno e impianti a verde con i criteri generali già adottati per la riqualificazione delle golene.
- i) Gli approdi, per quanto attiene alla parte inserita in area *Core*, dovranno essere limitati a quanto compatibile con l'assimilazione agli usi naturalistici (UN) art. 27 NdA del PTPG, limitando gli interventi a quanto strettamente necessario alle operazioni di sbarco e imbarco pedonale, all'accessibilità ai diversamente abili, alla sicurezza degli utenti e degli operatori ed alla connettività con i percorsi pedonali o ciclopedonali nell'area, nonché all'osservazione scientifica ed amatoriale dell'ambiente naturale, ponendo le altre strutture di servizio, tecnicamente delocalizzabili, al di fuori dell'area *Core*.
- j) Nel caso in cui siano necessari interventi finalizzati all'utilizzo degli approdi in fase di cantiere, dovrà essere operata la riqualificazione ambientale delle aree interessate da modifiche mediante modellamento del terreno ed impianti a verde con i criteri generali già adottati per gli interventi paesaggistici di riqualificazione delle golene. Preliminarmente al progetto esecutivo dovrà essere effettuata una ricognizione e valutazione puntuale dello stato *ante operam* della componente naturalistica in area *Core* nei siti interessati da effetti e disturbi derivanti da tale utilizzazione, con particolare focalizzazione sulla vegetazione ed eventuali siti strategici per la riproduzione dell'avifauna, in base a tale ricognizione dovranno essere valutate soluzioni specifiche per il ripristino ambientale dopo tale utilizzazione, non escludendo usi naturalistici (UN ex art. 27 NdA di PTPG).
4. Si raccomanda, inoltre, di seguire le condizioni di seguito elencate discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico:
- a) In relazione alle opere a verde e agli interventi di mitigazione e compensazione previsti, evitare l'uso di specie alloctone potenzialmente invasive e soggette a dispersione di elementi tossici per la specie umana: in particolare evitare l'impianto di esemplari della specie *Melia azedarach*, già in passato utilizzata nell'area di interesse e previsto negli elaborati di "Masterplan del paesaggio" di progetto. Al solo fine di migliorare la futura sostenibilità economica e gestionale delle aree a gestione pubblica, si suggerisce, inoltre, nel passaggio alla progettazione esecutiva, di valutare attentamente l'opportunità di limitare/evitare l'impianto di esemplari della specie *Pinus pinea*.
- b) **Barriere architettoniche.** I diversi elementi di progetto presentano attenzione variabile al problema delle barriere architettoniche. Al fine di favorire la fruizione da parte di portatori di sedie a ruote e non vedenti della rete di percorsi e dei punti di osservazione previsti nel Parco fluviale Ovest e nella golena riqualificata, si raccomanda, nell'eventualità di una rimodulazione del progetto definitivo o in fase esecutiva, di produrre un'analisi dedicata a evitare l'introduzione di barriere architettoniche, di



approfondimento pari almeno a quello prodotto per il ponte ciclopedonale, attraverso la formulazione della sequenza di azioni previste per fruire dei principali servizi, con particolare focalizzazione sugli spostamenti dai parcheggi e dalle stazioni dei mezzi pubblici ai percorsi fruibili nei Parchi, nella golena riqualificata e agli approdi, verificando i tempi e le modalità di percorrenza e introducendo eventuali ulteriori soluzioni.

- c) **Via Dasti.** Ai fini di una maggiore sostenibilità dell'intervento, per quanto riguarda il **sovrappasso**, si raccomanda di valutare, in fase esecutiva, l'introduzione di elementi progettuali o di verde stradale con funzione di corridoio faunistico per il superamento della barriera ferroviaria e stradale.
- d) Nell'ambito della riqualificazione delle golene si raccomanda di concentrare gli arredi destinati allo sport nella *Connessione primaria*, minimizzando l'impatto nella componente *Core*.

**SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE 2 LAZIO CENTRALE - ROMA**

1. Riguardo la **mitigazione degli odori e dei rumori**, provenienti dall'impianto di depurazione Roma Sud, con impatto sulle realizzazioni previste per il complesso dello Stadio, dovranno essere previsti, in prevenzione rispetto a situazioni derivate dalla collocazione dell'opera proposta, gli interventi di seguito descritti (Gruppo A. e Gruppo B.), secondo criteri di oggettiva possibilità di coesistenza tra l'opera e il depuratore:

Gruppo A. Interventi previsti nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 27 Luglio 2016:

- ROM40612 - Opere di Compensazione Ambientale Roma Sud. Importo delle opere 5.167.500 euro
- ROM40316 - Depuratore Roma SUD - Interventi di Ottimizzazione Energetica del Comparto di Ossidazione. Importo delle opere 4.387.500 euro

Entrambi gli interventi sono già previsti dal Piano degli Interventi del Servizio Idrico Integrato di A.T.O. 2, ma posteriormente al 2019 secondo priorità stabilite da Roma Capitale, sul piano tecnico, e con una durata dell'appalto pari a 2 anni. Perché gli interventi possano essere compatibili con il progetto in esame, la cui conclusione è prevista per il 2020, diventa necessaria la loro anticipazione rispetto alla previsione del Piano degli Interventi.

La Proponente dovrà pertanto predisporre uno studio/piano di compatibilità temporale che ridefinisca i termini del progetto in esame, assicurandone la compatibilità e la coerenza con gli atti di indirizzo e gli interventi approvati nel corrente Piano degli Interventi 2016-2019.

In assenza di tale ridefinizione temporale, dovrà essere predisposto dalla Proponente uno studio di compatibilità finanziaria che contempli gli oneri previsti per gli interventi, individuati come necessari per la soluzione delle emissioni odorigene, e quindi con costi a carico della

12





Proponente (ovvero con accordi con il Comune di Roma a valere su una ridefinizione delle priorità di interventi di propria competenza attualmente in essere nel Piano degli Interventi del S.I.I. dell'ATO 2) e realizzazione a cura di ACEA ATO2 S.p.A..

Gruppo B. Interventi non previsti nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 27 Luglio 2016 e comunque da ritenersi necessari in relazione alla collocazione dell'opera proposta e al conseguente impatto delle emissioni odorigene del depuratore di Roma Sud:

- Copertura canale di ingresso impianto di depurazione Roma Sud, per una superficie coperta di 9.300 mq. Importo delle opere stimate in circa 1.023.000 euro
- Copertura pretrattamenti nuovi, per una superficie coperta di 3.500 mq. Importo delle opere stimate in circa 2.212.320 euro
- Copertura pretrattamenti esistenti. Importo delle opere stimate in circa 1.290.000 euro
- Cabine Stereau e Compressori OTV. Importo delle opere stimate in circa 1.200.000 euro

La Proponente dovrà, pertanto, definire uno studio di compatibilità finanziaria che assicuri esplicitamente la copertura economica degli interventi sopra definiti, coerentemente al principio di tutela ambientale e in generale alle norme descritte in premessa, e pertanto con costi a carico della Proponente e realizzazione a cura di ACEA ATO2 S.p.A..

L'onere di spesa totale previsto per la realizzazione degli interventi del Gruppo A. e del Gruppo B., ammonta, in una valutazione di massima, a circa 15 milioni di euro, del tutto dipendenti dalla collocazione dell'opera proposta.

2. Riguardo le interferenze di notevole entità rappresentate dalla presenza di primari impianti fognari in prossimità della Via del Mare, quali il Collettore Basso di Sinistra, il Collettore Cecchignola, il Collettore Ponte Ladrone I lotto, il braccio di Scarico del Collettore Basso di Sinistra, il Fosso del Torrino (intubato) e tre tubazioni fognarie provenienti dall'antistante Via del Torrino in attraversamento della Via del Mare - Via Ostiense (di cui 2 DN 1500 ed un DN 2000) dove la nuova viabilità prevede, oltre al raddoppio delle corsie stradali, anche rotoatorie ed una rampa stradale in elevazione su piloni in prossimità del sollevamento di sinistra dell'impianto di depurazione Roma Sud, il Proponente dell'Intervento dovrà procedere, nella fase propedeutica al progetto esecutivo, al rilievo esatto degli stessi impianti onde verificarne le eventuali interferenze con le opere in progetto e provvedere conseguentemente a tutte le misure atte a garantire la funzionalità e la sicurezza degli impianti stessi. Il rilievo dovrà essere sottoposto al Gestore del Servizio Idrico Integrato per verifica e assenso, trattandosi di impatto su preesistente opera strategica di pubblica utilità il cui esame non è rinviabile a fasi esecutive.
3. Sia recepito come presa d'atto e conseguente impegno della Proponente a non sollevare eccezioni, il futuro ampliamento dell'impianto di depurazione Roma Sud che il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ACEA ATO 2 S.p.A., ha già inserito nel Programma degli Interventi 2016-2019 (approvato nella Conferenza dei Sindaci del 27 luglio 2016), con inizio





lavori previsto oltre il 2019, al fine di fare fronte alle necessità di una maggiore potenzialità depurativa dell'impianto (portando la capacità depurativa da 7 mc/s a 10 mc/s). Ciò è necessario in quanto tale intervento è di primaria importanza per la Città di Roma per sopperire alle future richieste di allaccio derivanti dai nuovi piani urbanistici.

Le suddette condizioni e prescrizioni sono dovute all'obbligo di garantire l'adeguato funzionamento dell'impianto di depurazione Roma Sud, di consistenza rilevante per il Comune di Roma in quanto di potenzialità, già ad oggi, superiore al milione di abitanti equivalenti, e alle opere di collettamento fognario ad esso collegate, nell'attualità e nei futuri esercizi e, come tali, derivano dalla normativa qui di seguito richiamata:

- D.Lgs. 152/06 e smi
- Deliberazioni AEEGSI in materia di SII
- Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma del 16/03/2003
- Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2, sottoscritta il 06/08/2002 Delibera 1-16 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma del 27/07/2016 di approvazione del Piano degli Interventi 2016-2019 dell'ATO 2
- Delibera 1-16 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma del 27/07/2016 di approvazione del Piano degli Interventi 2016-2019 dell'ATO 2

Ai fini di indicare compiutamente le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso, si riportano di seguito anche le condizioni attinenti agli assensi espressi nei singoli pareri:

DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO IV "TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE"

1. In relazione alla **Disciplina di opere idrauliche nel reticolo idrografico secondario** ai sensi del R.D. 523/1904, della L.R. 53/1998 e della DGR 5079/1999 l'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche di competenza del Servizio 2 del Dip. IV è subordinato all'assenso dell'Autorità di Bacino del Tevere relativamente all'idoneità ai fini dell'eliminazione o mitigazione del rischio idraulico.

Nella documentazione fornita non sono stati riscontrati dati su eventuali ulteriori opere idrauliche (opere di presa, scarichi di acque reflue o meteoriche, intubamenti, ecc), nel fosso Acquacetosa e/o in altri corpi idrici o infrastrutture in aree perimetrate a rischio del reticolo idrografico secondario dell'area oggetto di intervento. Qualora previste, eventuali altre opere idrauliche nel demanio del reticolo secondario e nelle aree perimetrate a rischio di esondazione, dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni del R.D. 523/2904 e/o delle NTA del PAI vigente.

Per ogni opera eseguita nelle aree demaniali si dovrà individuare il soggetto che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 53/1998, si farà carico degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, tutte le opere che prevedono, anche temporaneamente, occupazione di aree del demanio idrico e delle relative pertinenze, sono subordinate alla concessione demaniale prevista dal Regolamento regionale 30/04/2014 n. 10.



L'acquisizione al demanio idrico, previo esproprio, di aree attualmente non demaniali nell'ambito della realizzazione delle opere di progetto è subordinata al consenso espresso dall'Agenzia del Demanio per le relative procedure di nuova demanializzazione e aggiornamento della cartografia ufficiale.

2. In relazione alla **Disciplina degli scarichi di acque reflue depurate** ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 14/1999 e s.m.i., poiché la documentazione fornita non evidenzia scarichi di acque reflue depurate in corpo idrico superficiale o nel suolo ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto **non si rileva la relativa competenza del Servizio 2 di questo Dipartimento di cui alla parte III del D. Lgs 152/2006.**

Poiché nella documentazione tecnica si riporta che nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile l'allaccio alla rete fognaria comunale, saranno installate fosse Imhoff, con relativo impianto a dispersione (subirrigazione) e svuotamento periodico dei fanghi, in linea con quanto previsto dall'art. 22 del Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 42/2007), qualora realizzati, i titolari di detti impianti dovranno richiedere autorizzazione allo scarico nel suolo a Roma Capitale per insediamenti fino a 50 A.E. e al Servizio 2 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale per potenzialità superiori.

Inoltre, poiché il progetto prevede circa 20 ettari di superficie pavimentata carrabile con conseguente convogliamento di grandi volumi di acque da smaltire (ipotizzati 664.000 mc annui) che saranno riversate in parte nella fognatura delle acque nere come acque di prima pioggia, con possibile sovraccarico dell'impianto di trattamento Roma SUD, e, per la restante parte, in corpo idrico superficiale come acqua di seconda pioggia previo accumulo nelle vasche di laminazione, ai fini della miglior tutela dell'interesse pubblico, tutelato per funzione della Città Metropolitana di Roma Capitale, si prescrive che, al fine di **minimizzare il consumo di suolo e di favorire l'infiltrazione efficace ed il risparmio idrico, l'impermeabilizzazione delle superfici dovrà essere limitata allo stretto indispensabile (aree edificate e viabilità) e dovranno essere utilizzati, ove possibile, sistemi di drenaggio urbano sostenibili (es. rain gardens) e sistemi per l'intercettazione e raccolta dell'acqua piovana per gli usi compatibili.**

3. In relazione alla **Disciplina degli attingimenti autonomi per piccole derivazioni** ai sensi del R.D. 1775/1933 per l'attingimento diretto dal fiume Tevere si esprime consenso, a condizione che venga chiaramente definita la modalità di prelievo (provvisoria mediante licenza di attingimento ex art. 56 R.D. 1775/1933 o definitiva mediante concessione ex art. 7 dello steso decreto), dei quantitativi richiesti, e in caso di concessione ex art. 7, anche dell'assenso dell'Autorità di Bacino del Tevere e della Regione Lazio relativamente all'installazione delle opere di presa ai sensi del R.D. 523/1904 e della relativa concessione demaniale.

Le attività del progetto dovranno pertanto limitare l'approvvigionamento di risorse pregiate per i soli usi prioritari e privilegiare l'uso di risorse meno pregiate, anche mediante pratiche di risparmio idrico, per gli usi compatibili, in accordo alle indicazioni dell'art. 146 del D. Lgs. 152/2006.

4. In merito alle competenze relative alla **gestione dei rifiuti**, dalla documentazione presentata, non si evincono specifiche attività di competenza del Servizio 1 "Gestione rifiuti" di questo dipartimento, pertanto, non sussistono i presupposti per l'espressione di un parere nel merito del progetto, tuttavia, in via discrezionale ai fini della miglior tutela dell'interesse pubblico tutelato per funzione della Città Metropolitana di Roma Capitale, si fa





presente che in tutte le fasi del progetto, dalla demolizione delle infrastrutture attualmente presenti, alle attività di cantiere ed alla futura gestione dell'opera una volta realizzata, dovranno essere applicate le disposizioni della vigente normativa in materia di rifiuti (parte IV D. Lgs. 152/2006) e del vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti, favorendo le attività di riduzione della produzione di rifiuti, di recupero e di riutilizzo degli stessi ove possibile, e limitando al massimo il conferimento in discarica.

I materiali di scavo dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e dovrà essere redatto un "Piano di gestione rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, di scavo, e da altre operazioni di cantiere", sottoscritto dal progettista e dal committente, in conformità alle disposizioni delle Linee Guida sui Rifiuti inerti di cui al capitolo 2 della D.G.R. Lazio n. 34/2012 ed eventuali materiali da scavo non utilizzato in loco dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R Lazio 816/06.

Il progetto prevede, inoltre, l'ingresso di terre da scavo dall'esterno per la realizzazione di opere pubbliche (sottofondi e rilevati stradali, bonifiche, pendii artificiali, ecc.), che dovranno essere corredate da idonea documentazione che ne attestino la provenienza da siti regolarmente autorizzati alle attività estrattive.

Per la rimozione di manufatti contenenti amianto e/o di altre sostanze o materiali pericolosi, dovranno essere messe in atto le procedure previste dalle specifiche norme di settore.

Inoltre, dovrà essere verificata la qualità delle matrici ambientali (suolo e falda) e in caso di superamenti delle CSC si dovrà avviare il procedimento di bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/06.

SERVIZIO 1 "SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE" DEL DIPARTIMENTO V "PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE"

1. Il Centro Commerciale Metropolitano dovrà essere concepito come un insieme unitario dell'offerta commerciale e dei servizi connessi, presentandosi agli utenti come quadro integrato di insieme unitariamente fruibile (art. 24, comma 1, lett. c) punto 5 L.R. 33/99), con specifica destinazione d'uso commerciale (punto 14. Documento programmatico regionale).
2. All'interno del piano parcheggi, posizionato a quota -4,10 m (L-1), sono localizzati parte dei parcheggi pertinenziali destinati al C.C.M. e parte dei parcheggi destinati allo stadio. Pertanto, si prescrive che le due aree suddette, come si evince dagli elaborati grafici trasmessi, debbano essere separate fisicamente in modo tale da impedire il passaggio delle autovetture da uno spazio all'altro dei due parcheggi riservati ad attività diverse (C.C.M. e Stadio). Sarà compito della Società istante, in accordo con le strutture competenti di Roma Capitale, individuare la fattispecie fisica di detta separazione, anche in virtù di eventuali vincoli dettati dal rispetto della sicurezza ed incolumità dei fruitori dei parcheggi stessi.
3. Al piano destinato a parcheggio, localizzato a quota -7,50 m (L-2), si può accedere/uscire dalla pubblica strada, così come previsto in progetto, mediante due corsie a doppia carreggiata a senso unico e separate. Tale separazione, ai fini della sicurezza stradale, deve essere realizzata con sistemi, previsti dal codice della strada, idonei ad impedire il cambio di carreggiata e posizionati per tutto il tratto, a partire dai varchi di accesso/uscita al parcheggio stesso fino alla



5. La superficie destinata ai suddetti parcheggi, così come calcolata dal proponente e confermato in sede di riunione tecnica, si intende al netto della superficie destinata al carico/scarico merci.
6. L'insieme di tutti gli interventi relativi alla viabilità previsti, sia quelli rientranti nelle opere di pubblica utilità che quelli necessari per la circolazione di accesso alla struttura in progetto, devono assicurare l'assorbimento dei flussi di traffico, dovuti all'apertura della struttura commerciale (C.C.M.). Inoltre, devono garantire l'assoluta sicurezza del sistema viario generale e la tutela/incolumità degli utenti di tutte le attività economiche-commerciali che gravano nell'area e di tutti gli eventuali utilizzatori del sistema viario in questione. La valutazione della sussistenza delle condizioni di cui sopra è rimessa agli Enti competenti per materia.
7. L'apertura della struttura commerciale (C.C.M.), per la parte di superficie di vendita dedicata al settore merceologico alimentare, è subordinato al possesso dei requisiti professionali e morali previsti dagli art. 71 del d.lgs 59/2010 e dall'art. 5 della L.R. 33/99.
8. Con riferimento agli eventuali ulteriori insediamenti per locali commerciali/negozi, di cui si fa menzione nella relazione allegata al progetto e negli elaborati grafici presentati, localizzati nei Comparti A1/B1 (media struttura di vendita ed esercizi di vicinato), qualora, la Società proponente, intendesse, successivamente, destinarli alla vendita, dovrà attenersi alle norme di settore vigenti. In caso di strutture con superficie inferiore ai 2.500 mq il rilascio dell'autorizzazione/avvio all'apertura, è riservata al Comune territorialmente competente (artt. 25 e 27 della L.R. 33/99), che verificherà la tipologia (art. 24) degli esercizi in progetto nonché i criteri per la viabilità di accesso/uscita ai parcheggi pertinenziali (art. 18-19).

Si rappresenta che il presente parere è stato reso allo stato degli atti al 20.01.2017, le integrazioni pervenute dopo tale data, in particolare le integrazioni prodotte in data 25.01.2017 e comunicate con nota della Regione Lazio prot.U.0039138 del 26.01.2017, non sono state oggetto di esame, per le motivazioni indicate in premessa al quinto capoverso.

Il Rappresentante
Unico
(Arch. Massimo Piacenza)

Del che è parere prot.n. 14774 del 30.1.17 del composto di n. 18 pagine f/r nonché dei seguenti allegati:

- nota prot.n. 9663 del 20.01.2017 della Direzione del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale";
- nota prot.n. 10166 del 23.01.2017 della Direzione del Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale"
- nota prot. n. 10607 del 23.01.2017 della Direzione del Dipartimento VII "Viabilità ed Infrastrutture varie". Ufficio di Direzione "Viabilità sud";
- nota prot. n. 0011392 del 24.01.2017 del Servizio I "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale";
- nota prot.0010480 del 23.01.2017 del Servizio I "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica ed attuazione del PTPG" del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale";





nota prot. n. 26-17 del 24.01.2017, acquisita agli atti del Rappresentante Unico con prot. n. 11398 del 24.01.2017 della Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma.

e quindi composto di n. 74 pagine j/r, che viene depositato nella seduta del 31.01.2017 della Conferenza dei Servizi e del quale sarà fatta successiva comunicazione a mezzo pec all'indirizzo territorio@regione.lazio.it

Il Rappresentante
Unico
(Arch. Massimo Piacenza)





Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale "

Direzione

| | |
|--|---------------------|
| A.O.O. CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | |
| Ufficio..... | 6/0 Anno 2017 |
| Classificazione | RIA1 |
| Fascicolo | |
| N. 8463 | Data 20/1/17 |

Al Dirigente
Serv. I dipart. VI
Arch. Massimo Piacenza

SEDE

Oggetto: Conferenza di Servizi sul Nuovo Stadio della Roma, da realizzarsi in località Tor di Valle.
Parere endoprocedimentale in tema di mobilità.

PREMESSO

- che, con nota prot. n. 0457094 del 12.09.2016, acquisita agli atti della Città Metropolitana di Roma Capitale, con prot.n. 119512/16 del 13.09.2016, il Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio , a seguito della presentazione, da parte del Soggetto Proponente Soc. Euronova S.r.l., del progetto definitivo del Nuovo Stadio della Roma, da realizzarsi in località Tor di Valle, ha indetto ai sensi dell'art.1 comma 304 della L.n. 147/2013 e dell'art.14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, per la valutazione ed approvazione del progetto;
- che, con nota prot. n. 0457222 del 12.09.2016, acquisita agli atti della Città Metropolitana di Roma Capitale, con prot.n. 119512716 del 13.09.2016, il Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio ha convocato la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della citata legge, per il giorno 03.11.2016;
- che, con nota prot. n. 469573 del 20.09.2016, la Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio ha consegnato su supporto informatico gli elaborati progettuali relativi al progetto anzidetto;
- che presso gli uffici della Regione Lazio, in data 10.11.2016, 24.11.2016 e 12.01.2016 si sono tenute le successive sedute della Conferenza;
- che, con atto di nomina n.17 del 02.11.2016 , integrata con atto di nomina n.26 del 01.12.2016, l'arch. Massimo Piacenza, dirigente del Servizio I "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica ed Attuazione del PTPG" del Dipartimento VI, è stato designato quale Rappresentante Unico della Città Metropolitana di Roma Capitale, abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.14 ter, comma 3, della L.n.241/90;
- che, con nota del 26.09.2016, rif. n. 12479/16, è stata indetta la conferenza di servizi interna, ai sensi dell'art.24 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi e convocata la prima riunione della stessa per il giorno 30.09.2016;
- che i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall'art.24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici dei Servizi ai fini della formulazione del parere unico della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Via Giorgio Ribotta, 41-43 - 00144 Roma

Tel 06 6766 4460 - 4461 - 4439

Fax 06 6766 4474 - 7733

E-mail: gov.territoriale@ciitametropolitanaroma.gov.it

PEC: pianificaterr@pec.ciitametropolitanaroma.gov.it



Dipartimento VI con Sistema di Gestione per la Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



VISTI

- il progetto definitivo e le integrazioni trasmesse dal progettista in merito alla mobilità fino alla data del 11/01/2017;
- le richieste documentali aggiuntive riguardanti il sistema di trasporto pubblico presentate da Roma Capitale di concerto con Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e ATAC prot. QG31490 del 04/10/2016 relative sia ad aspetti infrastrutturali che ad aspetti gestionali che nello specifico afferma *"L'impatto della realizzazione di una seconda diramazione sulla metro B sarebbe estremamente negativo a livello di effetti trasportistici sull'intera linea metropolitana e comunque non garantirebbe frequenze tali da giustificare il pubblico interesse"*;
- che il progettista ha confermato con l'elaborato *"Risposta alle richieste di integrazioni documentali per CdS"* del 30/11/2016, in esito alle richieste di integrazioni al progetto definitivo del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, come unica soluzione possibile relativa al trasporto pubblico quella della diramazione della linea B da Magliana a Tor di Valle, senza considerare le possibili alternative confermando che *"la soluzione progettuale della diramazione metro B è l'unica che consente, unitamente al contemporaneo utilizzo della Roma Lido di ottenere i 30.000 passeggeri/ora su TDV, come richiesto dalla Delibera 132/2014. Le altre opzioni possono essere valutate a condizione di non rispettare la sopra menzionata prescrizione di Delibera. Si conferma comunque la disponibilità a rivedere i diversi scenari alternativi già sviluppati in precedenza secondo quanto verrà definito in CDS"*;
- che il progettista negli elaborati di integrazione al progetto definitivo consegnati alla Regione Lazio in data 23/12/2016 e pervenuti alla Città Metropolitana di Roma Capitale prot. 170300 del 27/12/2016 ha trasmesso l'elaborato *"Studio di fattibilità – Relazione descrittiva della capacità di trasporto della Roma Lido"* in cui la capacità offerta di trasporto pubblico su ferro *"purtroppo non copre quelle che sono le esigenze dei passeggeri stessi"* in uscita dallo stadio verso il centro e *"non è aumentabile ulteriormente la capacità oraria di smaltimento passeggeri sulla Lido verso il centro"* e quindi non risulta sufficiente a smaltire la domanda su ferro a meno di non ridurre la capacità massima dello stadio da 60.000 persone a 55.000 persone, modificando quindi il progetto;
- il parere già esposto da questo ente in sede di Conferenza di servizi preliminare in cui si affermava *"non si ritiene di poter esprimere una valutazione complessivamente favorevole per gli elementi di forte criticità relativi sia alla mobilità sia all'assetto dell'area in relazione alle previsioni "compensative" del Business Park"* e nello specifico *"relativamente la verifica trasportistica di supporto allo studio di fattibilità va evidenziata la necessità di ulteriori approfondimenti in relazione sia ai flussi sulle arterie connesse al sistema di accessibilità allo stadio che appaiono sottostimati sia allo stato attuale che nello scenario di progetto"*;

ATTESO

- la funzione fondamentale della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 44 della L.56/2014 *"mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano"*;
- la competenza afferente al presente Dipartimento VI relativa alla mobilità di area vasta nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- che i passeggeri attualmente trasportati sulla Roma Lido, come riportato nella relazione sopra citata *"Studio di fattibilità – Relazione descrittiva della capacità di trasporto della Roma Lido"*, raggiungono il dato di circa 90.000 passeggeri al giorno, su 85 corse, con una media di circa 1.058 passeggeri per treno, e che tale dato implica una incongruenza nelle ipotesi assunte per la valutazione della capacità residua della Roma Lido per lo smaltimento dei flussi in uscita dallo stadio con la conseguenza che l'offerta di trasporto pubblico su ferro prevista nell'ipotesi progettuale non consente

Via Giorgini, Ribalta, 41-43 - 00144 Roma
Tel. 06 6766 4470 - 4461 - 4439
Fax 06 6766 4474 - 7733
E-mail: pa.municipal@pcc.cittametropolitana.rm.gov.it
P.C. pa.municipal@pcc.cittametropolitana.rm.gov.it





- di escludere riflessi negativi sulla già precaria situazione della Roma Lido, in quanto i flussi in uscita dallo stadio sommati a quelli esistenti sono superiori alla capacità di trasporto offerta dalla linea;
- le ulteriori criticità irrisolte evidenziate dallo stesso proponente in merito alla mobilità e nello specifico:
 - in merito al trasporto privato l'analisi trasportistica presenta criticità nello scenario di Ingresso al Business Park 7.30-8.30 nella mattina di un giorno feriale tipo che vanno ad incidere sul traffico della viabilità romana strettamente correlato ai flussi dei lavoratori/pendolari dell'intera area metropolitana, peggiorando la situazione attuale già critica. Il progettista infatti *"evidenzia degradazioni nelle condizioni di deflusso del traffico lungo alcuni tratti dell'autostrada A91 e sullo svincolo di connessione tra la sua complanare ed il nuovo ponte sul Tevere"*; le condizioni di deflusso arrivano fino allo stato di pre saturazione/saturazione (oltre 0,95 indice di criticità flusso/capacità) nel tratto dell'autostrada A91 fino al nuovo svincolo per l'area Tor di Valle in direzione GRA e nella direzione opposta dal GRA. Analogamente via di Decima presenta caratteristiche di deflusso in pre saturazione in direzione nord.
 - in merito al trasporto pubblico su gomma e ferro l'analisi trasportistica, basata sulla rete di trasporto pubblico attuale ATAC e ferroviaria FL1, pur con il prolungamento della metropolitana B a Tor di Valle ritenuta non fattibile dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, presenta criticità relative all'uscita dei tifosi dallo stadio 22.30-23.30 di sera in un giorno festivo, che il progettista ipotizza di risolvere, come di seguito evidenziato, con un incremento dell'offerta di trasporto dipendente di fatto da altri Enti ed Amministrazioni:
 - criticità TPL su gomma a sud presso stazione Tor di Valle: *"Tale capacità attualmente non risulta in grado di assorbire completamente i 1.300 utenti dello stadio. Al fine di assorbire tale domanda residua interessata all'utilizzo del trasporto pubblico su gomma si ipotizza un aumento delle frequenze bus"*;
 - criticità TPL su gomma a nord presso il nodo ferroviario di Magliana: *"Tale capacità non risulta in grado di assorbire completamente i 2.900 utenti dello stadio"(...) Al fine di assorbire tale domanda residua interessata all'utilizzo del trasporto pubblico su gomma si ipotizza un aumento delle frequenze bus"*;
 - criticità TPL su ferro sulla linea FL1 alla stazione Magliana: *"La rete ipotizzata potrebbe riuscire ad assorbire la domanda di trasporto simulata a fronte di un lieve aumento di capacità (ottenibile attraverso l'utilizzo della stazione Magliana da parte dei Leonardo Express transitanti sulla linea tra Fiumicino e Termini)"*.

ESPRIME

sul progetto di cui in premessa, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990 e per quant'altro di propria competenza, ai fini dell'espressione del parere unico dell'Ente

MOTIVATO DISSENSO

con le seguenti condizioni e prescrizioni per il superamento del dissenso, basate sulla necessità di una miglior tutela dell'interesse pubblico affidato alle competenze della Città metropolitana di Roma Capitale in tema di mobilità:

ulteriore potenziamento della Roma Lido, rispetto alla soluzione proposta, per aumentare la capacità della stessa al fine di garantire un'offerta di trasporto adeguata alla domanda relativa ai flussi di area

Via Giorgione, Roma, 41-43 00144 Roma
Tel 06 6766 4460 4461 4479
Fax 06 6766 4474 7733
E-mail: gov.territoriale@ciitammetropolitane.gov.it
PEC: pianificter@pec.ciitammetropolitane.gov.it





Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale"

Direzione

vasta ed ai flussi specifici relativi allo stadio ed al Business Park;
 il suddetto potenziamento dovrà essere finalizzato anche all'incremento del trasporto pubblico su ferro al fine di ridurre in generale il trasporto privato su gomma e quindi alleggerire le criticità evidenziate in merito dal progettista;
 in ogni caso l'offerta di trasporto pubblico sia su ferro che su gomma connessa ad un potenziamento delle linee dovrà essere supportata da un accordo con gli enti gestori delle reti, che per quanto di loro competenza dovranno garantire l'effettivo incremento dell'offerta di trasporto.

Il Direttore
 Ing. Giampaolo Orsini

Via Giorgio Ribotta, 41-43 - 00144 Roma
 tel. 06 6766 4460 - 4461 - 4439
 fax 06 6766 4474 - 7733
 email: ipm.territoriale@ciitametropolitanaroma.gov.it
 P.C. pianificat.territoriale.ciitametropolitanaroma.gov.it



Dipartimento VI con Sistema di Gestione per la Qualità certificato
 UNI EN ISO 9001:2008



A.O.O. Città metropolitana di Roma Capitale

Ufficio 40 Anno 2017 Classificazione IX - 1

Fascicolo Corrispondenza con governo del territorio

N. 10166

Data 23/01/2017

Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale"
Servizio I "Pianificazione territoriale e della mobilità
generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG"
Via G. Ribotta, 41 – 00144 Roma.
urbanistica@cittametropolitanaroma.gov.it
m.piacenza@cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto definitivo. Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304-305. Conferenza di servizi. Aggiornamento Parere Dipartimento IV.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Zagari

PREMESSO CHE

- con atto del 12/09/2016 prot. n. 457094, pubblicato con Avviso sul BURL n. 74 del 15/09/2001, è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, di cui all'art. 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per la valutazione ed approvazione del progetto relativo a "Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto Definitivo. Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304 – 305 - Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi".;
- con nota del 12/09/2016, prot. n. 457222, è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della citata legge, per il giorno 03/11/2016;
- con nota del del 26/9/2016, prot. n. Rif. 12479/16, è stata indetta la conferenza di servizi interna, ai sensi dell'art.24 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi e convocata la prima riunione della stessa per il giorno 30/09/2016;
- l'Arch. Massimo Piacenza è stato designato quale rappresentante unico della Città Metropolitana di Roma Capitale, abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.14 ter, comma 3, della L.n.241/90, con atto n. 4 del.19/09/2016.
- sono stati trasmessi gli elaborati progettuali relativi al progetto anzidetto;
- i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall'art.24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici dei Servizi ai fini della formulazione del parere unico della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- con nota RIF/12823/16 del 04.10.2016 questo Dipartimento ha trasmesso al Servizio I Dip. VII la richiesta di documentazione integrativa necessaria per l'espressione del parere di competenza;
- con nota Prot. n. 131995 del 05/10/2016 il Servizio I del Dip. VI ha richiesto alla Regione Lazio le integrazioni necessarie per l'espressione del parere unico dell'Ente;
- i Servizi del Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente" coinvolti nell'espressione del parere per il presente progetto sono i seguenti:

➤ Servizio I "Gestione Rifiuti" per le seguenti competenze:

- Rilascio certificazioni di avvenuta bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (D. Lgs.152/2006 – Parte IV – art. 197 lett. a) e Titolo V);
- Autorizzazioni per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti non pericolosi e relativi controlli (D.Lgs. 152/2006 Parte IV - art. 208, L.R. 27/98);

➤ Servizio 2 "Tutela Acque e Risorse Idriche" per le seguenti competenze:

- Disciplina delle opere idrauliche e di bonifica nel reticolo idrografico secondario ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904 (L.R. 53/1998; DGR 5079/1999);
- Disciplina degli scarichi ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006 (L. R. 14/1999);

Via Tiburina, 691 – 00159 Roma
Tel: [++39] 0667663121
pec: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
mail: dipartimentoiv@cittametropolitanaroma.gov.it

- Disciplina di attingimenti autonomi delle piccole derivazioni di cui al R.D. 1775/1933 (L.R. 53/1998);
- Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia" per le seguenti competenze:
 - Dichiarazioni per attività con emissioni scarsamente rilevanti (D. Lgs. 152/2006 art 272 c.1 e parte I dell'Allegato IV alla Parte V);
 - Autorizzazioni alle emissioni in via generale (D. Lgs. 152/2006 art 272 cc. 2 e 3 e parte II All. IV);
 - Autorizzazioni specifiche alle emissioni in atmosfera per impianti industriali e di pubblica utilità relativi a produzione di energia fino a 50 MW termici, alimentati con combustibili convenzionali (D. Lgs. 152/2006 art. 269 c.2 – D.P.R. 53/98);
 - Autorizzazioni degli elettrodotti con tensione fino a 150 kV (L.R. 14/99 art.121 c.1 lett. c);
 - Autorizzazioni alla costruzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (D. Lgs. 387/2003 – L.R. 14/99 art. 51 c.2 come modificato dalla L.R. 18/2006);

VISTI i documenti e gli elaborati contenuti nelle cartelle trasmesse dalla Regione Lazio denominate A.

- A. Relazione Generale
- B. Opere Private
- C. Opere Pubbliche
- Le integrazioni presentate dal Proponente fino alla data del 19/01/2017.

VISTA la normativa nazionale e regionale di riferimento per le materie di competenza, e in particolare:

- D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006. Norme in materia Ambientale.
- R.D. 11/12/1933 n. 1775.T. U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
- R. D. 25.07.1904 n. 523. T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie.
- D.P.R. 06/06/2001 n. 380. T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- L. 22/02/2001 n. 36. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- D. Lgs. 30/05/2008 n. 115. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- D. Lgs. 29/12/2003 n. 387. Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- D. P. R. n. 59 del 13/03/2013. Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
- D.P.C.M. del 3 Marzo 2009. Piano stralcio per il tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce □ PS5 – Norme tecniche di attuazione pubblicate su G.U. n. 83 del 10/04/2015.
- Decreto Segretariale n. 32 dell'8/6/2015 (BUR Lazio n. 56 del 14 luglio 2015) - Piano di Bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
- D. Lgs. 23/2/2010 n. 49 "Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni.
- D.M. 10/08/2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo".
- D.M. 3 Agosto 2005 "Definizione dei criteri di accettazione dei rifiuti in discarica";
- D. Lgs. 13/01/2003 n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31 CE-Discariche di rifiuti";
- D.M. 5 Febbraio 1998 "Recupero rifiuti non pericolosi".
- L.R. Lazio 6/08/1999 n. 14. Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.
- L. R. Lazio 11.12.1998 n. 53. Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. 18.05.1989 n. 183.
- D.G.R. n. 5079/1999. L.R. 53/1998. Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, regionali e interregionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. a).

- D.G.R. 13/05/2011, n. 219. Adozione del documento concernente «Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti».
- Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2014 n. 10 (BURL n. 35, Suppl. n. I del 2/5/2014). Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, arte fluviali, spiagge lacuali e di superfici e di pertinenze dei laghi
- D.C.R. n. 42 del 27/09/2007 Regione Lazio - Piano di Tutela delle Acque Regionali.
- D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 Regione Lazio - Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria.
- D.C.R. n. 14 del 18/01/2012 Regione Lazio-Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio.
- D. G. R. 26/01/2012 n. 34. Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio.

ATTESO CHE:

- data la complessità del progetto e la mole di documentazione da valutare, la stringente tempistica prevista dalla conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. non è stata sufficiente per una esauriente analisi degli elaborati e delle integrazioni trasmesse ai fini della valutazione della conformità alle disposizioni di legge vigente nelle materie di competenza dei Servizi del Dip. IV;
- per quanto di specifica competenza, il presente parere viene reso allo stato dei fatti alla data del 20 gennaio 2017, in sostituzione del parere trasmesso con protocollo interno n. 2988 dell'11/01/2017

ESPRIME

sul progetto di cui in premessa, ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i. e per quant'altro di competenza dei Servizi del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale, ai fini dell'espressione del parere unico dell'Ente, le seguenti valutazioni:

Allo stato attuale non sussistono i presupposti per esprimere un compiuto parere su tutti gli aspetti di propria competenza, atteso che alcuni aspetti risultano carenti ed altri ipotetici, per le motivazioni che saranno di seguito rappresentate:

COMPETENZE RELATIVE ALLA TUTELA DELLE ACQUE

➤ *Disciplina di opere idrauliche nel reticolo idrografico secondario ai sensi del R.D. 523/1904, della L.R. 53/1998 e della DGR 5079/1999;*

L'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche di competenza del Servizio 2 del Dip. IV è subordinato all'assenso dell'Autorità di Bacino del Tevere relativamente all'idoneità ai fini dell'eliminazione o mitigazione del rischio idraulico. Di seguito si relaziona nel merito di tali opere.

Il progetto si sviluppa in un'area golenale in sinistra idrografica del fiume Tevere, in corrispondenza della confluenza del Fosso di Vallerano con il suo affluente fosso dell'Acquacetosa. In questo tratto il Tevere presenta argini alti circa 4 metri ed è in grado di convogliare le piene, anche a carattere eccezionale, con adeguato franco di sicurezza.

Il P.A.I.-PS6 dell'Autorità di Bacino del Tevere come aggiornato con Decreto Segretariale n. 32/2015 (G.U. n. 83 del 10/04/2015) include l'area tra le "Fasce fluviali e zone a rischio", come "area soggetta ad allagabilità del reticolo secondario", classificata Fascia "AA", di massimo deflusso della piena con tempo di ritorno pari a 50 anni (Rischio idraulico molto elevato: in parte R4, in parte R3 e in parte fascia B).

La principale criticità idraulica riguarda il nodo di confluenza Tevere-Vallerano dove i livelli del Tevere producono inondazione nell'area di progetto per rigurgito della golena sinistra del fosso di Vallerano il cui argine non dispone di quota sufficiente per contenere i massimi livelli idrici del Tevere e crea rischio di esondazione molto elevato (R4), specialmente nella zona abitata di Decima-Torrino, già in occasione di eventi meteorici non eccezionali (Tempo di ritorno: 10 anni). La presenza di strade ed edifici realizzati a ridosso degli argini del fosso, non consente di eseguire interventi per l'allargamento dell'alveo.

Il progetto prevede interventi di mitigazione del rischio idraulico (risagomatura/innalzamento arginale; ampliamento delle luci dei manufatti di attraversamento) sul fosso di Vallerano e sul fosso dell'Acquacetosa, in un tratto di circa 5.000 metri compreso tra la confluenza con il Fiume Tevere e la via Cristoforo Colombo.

Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma

Tel: [++39] 0667663121

pec: ambiente@pec.cittametropolitana.roma.gov.it

mail: dipartimentoiv@cittametropolitana.roma.gov.it

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 53/1998 e della D.G.R. 5079/1999, la Regione Lazio è l'autorità idraulica competente per gli interventi che interessano l'asta del Tevere, il fosso di Vallerano e le opere e infrastrutture previste nelle relative aree perimetrate a rischio idraulico, mentre la competenza del Servizio 2 "Tutela Acque e Risorse Idriche" di questo Dipartimento IV riguarda le sole opere che interessano il fosso dell'Acquacetosa (art. 9 L.R. 53/1998). Questo fosso è attualmente pressochè privo di arginature, ad eccezione del tratto in corrispondenza della confluenza nel Vallerano: in sponda destra vi sono ampi terrapieni destinati alla realizzazione di un parcheggio e in sponda sinistra vi è un argine in terra. Sono previste opere finalizzate alla messa in sicurezza idraulica, e precisamente:

- Demolizione e ricostruzione, per ampliamento luce, dell'attraversamento di una strada privata;
- Demolizione e ricostruzione, per ampliamento luce, dell'attraversamento di via Cristoforo Colombo-Via Pontina e rampa di uscita;
- Realizzazione di arginature in terra rinforzata in dx e in sx idraulica;
- Riprofilatura dell'alveo;
- Opere di rinterro;

Tutti gli interventi di sistemazione degli argini, ad esclusione delle opere strutturali, saranno eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica per preservare e garantire la funzionalità ecologica della fascia ripariale e ridurre l'impatto sull'ambiente.

Nella documentazione fornita si dichiara che, considerando le principali variabili idrauliche (tiranti, velocità, livelli, portate e volumi di piena) dell'assetto *ante e post operam* e un'onda di piena con tempo di ritorno (Tr) 200 anni, *"si ottiene un miglioramento significativo dell'assetto idraulico nello scenario post operam che è caratterizzato dall'assenza di fenomeni di esondazione lungo tutto il percorso sia del fosso Vallerano che del fosso Acquacetosa a meno delle aree golenali appositamente destinate all'espansione fluviale"* e che, inoltre, gli interventi ridurranno il rischio idraulico portandolo da R4 e R3 al livello più basso e che non avranno incidenze significative sulle componenti ambientali.

Per le suddette opere si esprime consenso, per quanto di competenza, a condizione che anche la Regione Lazio e l'Autorità di Bacino del Tevere esprimano consenso, per quanto di rispettiva competenza, per le opere di messa in sicurezza dell'intero progetto.

Nella documentazione fornita non sono stati riscontrati dati su eventuali ulteriori opere idrauliche (opere di presa, scarichi di acque reflue o meteoriche, intubamenti, ecc), nel fosso Acquacetosa e/o in altri corpi idrici o infrastrutture in aree perimetrate a rischio del reticolo idrografico secondario dell'area oggetto di intervento. Qualora previste, eventuali altre opere idrauliche nel demanio del reticolo secondario e nelle aree perimetrate a rischio di esondazione, dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni del R.D. 523/2904 e/o delle NTA del PAI vigente.

Per ogni opera eseguita nelle aree demaniali si dovrà individuare il soggetto che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 53/1998, si farà carico degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, tutte le opere che prevedono, anche temporaneamente, occupazione di aree del demanio idrico e delle relative pertinenze, sono subordinate alla concessione demaniale prevista dal Regolamento regionale 30/04/2014 n. 10.

Ancora, l'acquisizione al demanio idrico, previo esproprio, di aree attualmente non demaniali nell'ambito della realizzazione delle opere di progetto è subordinata al consenso espresso dall'Agenzia del Demanio per le relative procedure di nuova demanializzazione e aggiornamento della cartografia ufficiale.

➤ *Disciplina degli scarichi di acque reflue depurate ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.e della L.R. 14/1999 e s.m.i.*

La documentazione fornita non evidenzia scarichi di acque reflue depurate in corpo idrico superficiale o nel suolo ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto non si rileva la relativa competenza del Servizio 2 di questo Dipartimento di cui alla parte III del D. Lgs 152/2006.

L'area oggetto dell'intervento risulta inserita in un contesto urbanizzato servito da fognatura pubblica con esito al depuratore Roma SUD, gestito da ACEA ATO 2 SpA e autorizzato dal Servizio 2 di questo Dipartimento con D.D. R.U. 194 del 26/01/2011, attualmente in corso di rinnovo, per una capacità massima di trattamento dichiarata di 976.320,00 mc/giorno riferita a n. 1.100.00 A.E.. Il Programma degli Interventi di ACEA ATO 2 per il prossimo triennio, approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 27/07/2016, prevede un ampliamento dell'impianto.

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti, il progetto prevede la realizzazione di una rete fognaria costituita da due collettori in PVC (tronco Ovest e tronco Est) che sversano per gravità in due pozzetti già esistenti del Collettore Cecchignola, che a sua volta ha esito al Depuratore Roma Sud. In base al dimensionamento di progetto, si prevede una portata di scarico pari a 21,8 l/s per il comparto A1 e di 61,0 l/s per i comparti B1 e C1, per un totale di 82,8 l/s riferiti a 14.500 A.E. Al valore suddetto, va sommata la portata proveniente dalle vasche di prima pioggia della superficie stradale e dei parcheggi interni al comparto in previsione di una possibile contemporaneità di scarico di acque bianche e nere in caso di eventi meteorici. Cautelativamente, la rete fognaria è dimensionata per 100,00 l/s.

La competenza all'espressione dell'assenso per l'allaccio alla fognatura pubblica spetta a Roma Capitale, previo nulla osta del gestore ACEA ATO 2 SpA relativamente alla compatibilità della portata di scarico con la capacità recettiva della fognatura esistente e la capacità residua di trattamento del depuratore Roma Sud.

Per quanto riguarda le acque meteoriche, nella fase di cantiere l'area oggetto dei lavori sarà dotata di un sistema di convogliamento e raccolta delle acque verso canalizzazioni perimetrali o, dove possibile, verso pozzetti e caditoie collegati alle vasche di prima pioggia. Nella fase di esercizio, le acque meteoriche che arrivano sulle superfici a verde si disperderanno nel terreno, mentre le acque delle superfici parzialmente drenanti (parcheggi realizzati in calcestruzzo drenante, Idro Rain) e di quelle impermeabili delle strade saranno raccolte da una rete di caditoie che le farà percolare verso un telo impermeabile posizionato a 44 cm di profondità, il quale, oltre a impedire l'inquinamento della falda, convoglierà le acque verso le vasche di prima pioggia, posizionate presso ogni parcheggio a raso. Ogni vasca sarà dotata di un derivatore con paratoia elettromeccanica che consentirà di separare le acque inquinate, corrispondenti per ogni evento meteorico a una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio (c. 7 art. 24 PTAR), dalle successive acque di seconda pioggia.

Le acque di prima pioggia, dopo 48 ore dall'evento meteorico, verranno sversate, previo trattamento di disoleazione, nella rete fognaria pubblica con esito al Depuratore di Roma Sud, mentre le acque di seconda pioggia verranno convogliate nella rete fognaria delle acque bianche e accumulate in vasche di laminazione posizionate sotto le piattaforme dei parcheggi, per la restituzione controllata al recettore finale (Tevere) nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica, tramite una stazione idrovora.

Lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura previo trattamento di disoleazione è subordinato al N.O. da parte di ACEA ATO 2 SpA relativamente alla compatibilità della portata di scarico con la capacità residua di trattamento del depuratore Roma Sud ed autorizzazione da parte di Roma Capitale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 con obbligo di rispetto della tab. 3 dell'allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e assenza delle sostanze pericolose di cui alla Direttiva 2000/60/CE.

Lo scarico delle acque di seconda pioggia nel Tevere è soggetto alla sola autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, di competenza della Regione Lazio ex art. 8 della L.R. 53/1998, mentre non è prevista autorizzazione ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006.

Si evidenzia che il succitato art. 24 del PTAR Lazio e la D.G.R. 219/2011 non prevedono l'obbligo di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da aree destinate al transito e allo stazionamento di veicoli. L'esenzione dall'autorizzazione allo scarico, tuttavia, decade nel caso in cui il proponente decida di pavimentare le suddette aree e di convogliare e trattare i reflui.

Si evidenzia, inoltre, che nella documentazione tecnica si riporta che nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile l'allaccio alla rete fognaria comunale, saranno installate fosse Imhoff, con relativo impianto a dispersione (subirrigazione) e svuotamento periodico dei fanghi, in linea con quanto previsto dall'art. 22 del Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 42/2007). Qualora realizzati, i titolari di detti impianti dovranno richiedere autorizzazione allo scarico nel suolo a Roma Capitale per insediamenti fino a 50 A.E. e al Servizio 2 di questo Dipartimento IV per potenzialità superiori.

Per quanto sopra, relativamente agli scarichi di acque reflue nella pubblica fognatura e delle acque meteoriche nel Tevere non si evince la competenza da parte del Servizio 2 di questa Amministrazione.

Si osserva, tuttavia, che il progetto prevede circa 20 ettari di superficie pavimentata curabile con conseguente convogliamento di grandi volumi di acque da smaltire (ipotizzati 664.000 mc annui) che saranno riversate in parte nella fognatura delle acque nere come acque di prima pioggia, con possibile sovraccarico dell'impianto di trattamento Roma SUD, e per la restante parte in corpo idrico superficiale come acqua di seconda pioggia previo accumulo nelle vasche di laminazione.

Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma

Tel: [+39] 0667663121

pec: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

mail: dipartimentoiv@cittametropolitanaroma.gov.it

Ai fini della miglior tutela dell'interesse pubblico, tutelato per funzione della CMRC, si prescrive che, al fine di minimizzare il consumo di suolo e di favorire l'infiltrazione efficace e il risparmio idrico, l'impermeabilizzazione delle superfici dovrà essere limitata allo stretto indispensabile (aree edificate e viabilità) e dovranno essere utilizzati, ove possibile, sistemi di drenaggio urbano sostenibili (es. rain gardens) e sistemi per l'intercettazione e raccolta dell'acqua piovana per gli usi compatibili.

➤ *Disciplina degli attingimenti autonomi per piccole derivazioni ai sensi del R.D. 1775/1933*

In merito all'approvvigionamento idrico dell'area in esame, si esprime motivato dissenso limitatamente al prelievo di acque sotterranee mediante scavo di pozzo per gli usi non prioritari, mentre per l'attingimento diretto dal fiume Tevere si esprime consenso subordinato ai chiarimenti che saranno di seguito rappresentati.

Nella documentazione fornita vengono indicati i fabbisogni idrici in fase di cantiere, i fabbisogni di esercizio/operativi e le modalità previste per il loro soddisfacimento, ma la documentazione è carente delle modalità di calcolo dei fabbisogni indicati.

Nella fase di cantiere si ipotizzano fabbisogni di 5 l/s per un turno di 10 h, di cui una parte (4 l/s) per la centralina di betonaggio produzione calcestruzzo ed una parte (1 l/s) di acqua potabile per usi sanitari. La risorsa potabile è fornita da ACEA ATO2 SPA attraverso una condotta esistente, mentre per l'uso industriale si prevede la realizzazione di pozzi freatici e un prelievo diretto da corpo idrico superficiale (Tevere) mediante un punto di presa definitivo che nella fase successiva verrà utilizzato per le opere di irrigazione.

Nella fase di esercizio si prevede un fabbisogno idrico potabile di 29 l/s, con punte fino a 50 l/s. Il gestore del Servizio Idrico Integrato ACEA-ATO2 SpA ha assicurato di poter garantire una portata media di circa 20/25 l/s, mentre la realizzazione, a cura del proponente, di un serbatoio di compenso potrà consentire la continuità del flusso idrico nelle ore di maggior richiesta. Il progetto stima un fabbisogno di 18 l/s per irrigazione e antincendio, che si prevede di attingere in parte da pozzi, e in parte da corpo idrico superficiale (Tevere) mediante licenza di attingimento di acqua pubblica a mezzo pompe mobili e semifisse ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/1933 previa autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Dalle integrazioni fornite il 27/12/2016 (A00_TDV_PD_G_GEN_00_GG_2040:1403_00_G000_GEO_01) risulta che per l'attingimento di acqua sotterranea il progetto prevede il ripristino di n. 1 pozzo già esistente (P3) e la realizzazione di n. 5 nuovi pozzi (P1, P2, P4, P5 e P6), alcuni dei quali (P2-P4-P5) ricadono nella fascia di rispetto dei 150 metri dal Fiume Tevere. Viene specificato che si procederà a richiedere apposita autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per n. 5 pozzi (P1-P2-P4-P5-P6) secondo l'art. 95 del R.D. n. 1775/33 ed in seguito si effettueranno i dovuti atti amministrativi presso il Municipio IX (ex XII) di Roma Capitale e la preventiva comunicazione all'I.S.P.R.A. secondo la L. n. 464/1984. I pozzi saranno realizzati secondo il capitolato tecnico previsto dalle NTA dell'Autorità di Bacino Tevere – Allegato B “*Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea*” (giugno 2008), per pozzi ubicati in “Area di Attenzione” definite nelle Misure di Salvaguardia del PS5 dell'Autorità di Bacino Tevere e successivamente sarà presentata richiesta di concessione alla derivazione delle acque sotterranee al Servizio 2 di questo Dip. IV ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e art.144 della Legge n. 152/2006 e s.m.i. Per i pozzi P1-P2-P3-P4 sarà richiesta concessione temporanea per uso industriale, per alimentare gli impianti di betonaggio necessari alla realizzazione di tutte le opere presenti nel Progetto “AS Roma Stadium”. In seguito i pozzi P1-P2-P4 saranno adibiti ad uso innaffiamento delle aree a verde privato e per l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni, mentre i pozzi P5-P6 saranno volturati per convenzione a Roma Capitale per l'irrigazione di verde pubblico. Per il Pozzo P3, già esistente, sarà presentata la denuncia ex art. 103 del R.D. n. 1775/1933 ed effettuata una domanda di concessione temporanea per uso industriale per impianto di betonaggio ed in seguito ne sarà valutato l'uso definitivo.

Si evidenzia che l'area interessata dal progetto ricade tra due bacini idrogeologici (“Cesano-Fiaticino” in destra idrografica del Tevere e bacino “Marino-Castelporziano” in sinistra idrografica), entrambi caratterizzati da valori di infiltrazione efficace intorno ai 200 mm annui e da valori di evapotraspirazione intorno ai 300 mm annui, inclusi tra le aree a regime idraulico alterato (Tavola P1bi del PS5) del Bacino PS5 “Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce”, e precisamente tra le “aree di attenzione” che l'art. 8 comma 2 lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione definisce “Aree in cui si evidenzia una alterazione della circolazione idrica non direttamente correlabile con i prelievi”. In tali

aree il rilascio di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee e delle relative concessioni al prelievo è subordinato alla verifica che le quantità richieste non siano approvvigionabili in altro modo (art. 9 c. 3 NTA).

Nella relazione generale del progetto si riporta che sarà recuperata e utilizzata l'acqua piovana per l'irrigazione delle aree verdi e che ne sarà valutato l'utilizzo per altri usi non potabili, ma non sono stati individuati ulteriori dati sui quantitativi previsti, sulle superfici di raccolta e sui sistemi di recupero. Fermo restando che il consumo di acqua potabile dovrà essere riservato esclusivamente agli usi prioritari, per gli altri usi il progetto dovrà approfondire la possibilità di approvvigionamento ai sensi del citato art. 12-bis del R.D. 1775/1933 o, in subordine, direttamente dal Tevere ex art. 7 o art. 56 del R.D. 1775/1933.

Ancora, nella documentazione si asserisce che *“si ritiene che i quantitativi idrici di prelievo non siano tali da determinare situazioni di criticità in relazione allo stato quantitativo ed alla disponibilità di risorsa idrica sotterranea”*, senza, tuttavia, fornire motivate argomentazioni nel merito.

Si esprime, pertanto, dissenso limitatamente all'approvvigionamento idrico da acque sotterranee, dato che dalla documentazione fornita non risulta soddisfatta la condizione prevista dall'art. 9 c. 3 delle NTA del PSS relativamente alla verifica che i fabbisogni previsti non possono essere soddisfatti in altro modo. Il dissenso potrà essere superato qualora si dimostri che non sia possibile soddisfare il fabbisogno con attingimento di acque superficiali (art. 7 o art. 56 R.D. 1775/1933) o *“riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico”* (R.D. 1775/1933 art. 12-bis c. 1 lett. c).

Per l'attingimento dalle acque superficiali, nella documentazione si asserisce che per i fabbisogni della fase di cantiere si prevede un prelievo diretto dal Tevere con un punto di presa definitivo che nella fase successiva verrà utilizzato per l'irrigazione. Più avanti, nella descrizione dei fabbisogni della fase di esercizio, viene indicato che parte dei fabbisogni per l'irrigazione sarà soddisfatta mediante prelievo dal Tevere con licenza di attingimento di acqua pubblica da acque superficiali a mezzo pompe mobili e semifisse ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/1933 previa autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Si evidenzia che l'attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/1933 non ha carattere definitivo ma può essere accordata per la durata massima di un anno, salvo rinnovo per non più di 5 (cinque) volte, e deve essere effettuata esclusivamente con pompe mobili o semifisse, o con altri congegni elevatori o sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione:

- Che la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al minuto secondo;
- Che non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- Che non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.

L'attingimento ex art. 56 è soggetto al pagamento del canone concessorio alla Regione Lazio e non richiede preventiva autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (non potendo essere effettuata con opere di presa fisse), né parere dell'autorità di bacino del Tevere.

L'attingimento di acqua da corpi idrici superficiali con pompe fisse o strutture stabili e per durata fino a 30 anni, può essere accordato previa concessione secondo le procedure di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933 subordinata al parere favorevole dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere e richiede l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'installazione delle opere di presa e la relativa concessione demaniale ai sensi del Regolamento regionale n. 10/2014.

Per quanto sopra, si esprime il consenso di questa Amministrazione per l'attingimento di acqua dal Tevere, a condizione che venga chiaramente definita la modalità di prelievo (provvisoria mediante licenza di attingimento ex art. 56 R.D. 1775/1933 o definitiva mediante concessione ex art. 7 dello steso decreto), dei quantitativi richiesti, e in caso di concessione ex art. 7, anche dell'assenso dell'Autorità di Bacino del Tevere e della Regione Lazio relativamente all'installazione delle opere di presa ai sensi del R.D. 523/1904 e della relativa concessione demaniale.

Le attività del progetto dovranno pertanto limitare l'approvvigionamento di risorse pregiate per i soli usi prioritari e privilegiare l'uso di risorse meno pregiate, anche mediante pratiche di risparmio idrico, per gli usi compatibili, in accordo alle indicazioni dell'art. 146 del D. Lgs. 152/2006.

COMPETENZE RELATIVE ALLA TUTELA DELL'ARIA ED ENERGIA

- *Disciplina delle emissioni in atmosfera* (D. Lgs. 152/2006 artt. 269 e 272 – DPR 53/1998).

Per quanto riguarda le emissioni derivanti dal traffico veicolare e dagli impianti termici civili delle opere in progetto, la competenza spetta ai competenti uffici di Roma Capitale.

Per quanto attiene alle specifiche competenze del Servizio 3 “*Tutela Aria ed Energia*” di questo Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale, si specifica che, data la molteplicità di attività soggette, a vario titolo, a comunicazioni, autorizzazioni e/o pareri di cui alla parte V del D. Lgs. 152/2006, in tutte le fasi del progetto, dalla demolizione delle infrastrutture attualmente presenti, alle attività di cantiere ed alla futura gestione dell’opera una volta realizzata, dovranno essere applicate le disposizioni della vigente normativa in materia di tutela della qualità dell’aria previste dalla citata parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal vigente Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria, per il contenimento delle emissioni convogliate, delle emissioni pulverulente diffuse, e delle emissioni odorigene.

Dall’esame della documentazione agli atti si evincono competenze della Città metropolitana di Roma Capitale principalmente per le emissioni diffuse, e in particolare per le emissioni pulverulente durante la fase di cantiere e per le emissioni odorigene dell’impianto di depurazione Roma Sud. In particolare:

- A) si esprime consenso per quanto riguarda le soluzioni di contenimento delle emissioni pulverulente diffuse durante le opere di cantierizzazione riportate nella relazione sull’atmosfera, datata 05/05/2016, che risultano in linea con le disposizioni della Parte I dell’All. V. *polveri e sostanze organiche liquide*, alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alle disposizioni delle Norme di attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria dalla Regione Lazio;
- B) si esprime dissenso, ai fini della tutela dell’interesse pubblico come da specifica funzione della Città metropolitana di Roma Capitale, per quanto attiene alle opere proposte per la mitigazione delle emissioni odorigene dell’impianto di depurazione Roma SUD, adiacente all’area di progetto, che si limitano alla piantumazione di essenze arboree al confine dell’area del depuratore e sono ritenute insufficienti per limitarne la diffusione.

La mancanza del Servizio 3 del Dip. IV della Città metropolitana di Roma Capitale per le emissioni odorigene diffuse dall’impianto di depurazione si esplica nel procedimento già avviato a seguito di istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del comma 2 dell’art. 269 della parte V del D. Lgs. 152/2006 presentata da ACEA ATO 2 SpA con nota prot. 527 de 23/01/2014 ed acquisita al prot. n. 8780 del 23/01/2014 a seguito dell’obbligo introdotto dal D. Lgs. 128 del 26/08/2010 che ha modificato la parte I dell’allegato IV alla parte V. L’impianto in oggetto, che opera in virtù dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dal Servizio 2 di questo Dipartimento con D.D. R.U. 194 del 26/01/2011, ha capacità massima di trattamento dichiarata di 976.320,00 mc/giorno riferita a n. 1.100.00 A.E. e non presenta, attualmente, tecnologie e sistemi di copertura per l’abbattimento spinto delle emissioni odorigene, che, pertanto, in previsione della realizzazione del progetto in esame nelle immediate vicinanze, dovranno essere implementate.

Nell’elaborato TDV_PD_G_GEN_00_VI_0000_1400_00_G_000,00_CAR_00, “*Studio d’impatto ambientale - Emissioni odorigene*”, si riporta che, in base ai risultati di indagini olfattometriche, si ritiene che le concentrazioni odorigene siano “*complessivamente basse*” mentre ACEA ATO 2 SpA, nelle osservazioni trasmesse con nota prot. 16513 del 22/07/2015 ha stimato un impegno economico di circa 15 milioni di euro necessario per la realizzazione di opere di mitigazione delle emissioni odorigene e del rumore, consistenti nel completamento della copertura del nuovo comparto di-pretrattamenti, la riconversione del sistema di aerazione delle vasche biologiche a fanghi attivi da aeratori superficiali ad aeratori ad insufflazione d’aria a bolle fini e il rinnovo dei sistemi di insonorizzazione dei compressori della bio-filtrazione.

Le integrazioni fornite (“*Relazione odorigene* – Integrazione 03 Novembre 2016, codice TDV PD G GEN 00 VI 0000 1401 00 G 000,00 CAR 00), non tengono conto delle indicazioni di ACEA ATO 2 SpA e prevedono una nuova campagna di campionamento delle sorgenti emmissive ritenute significative per la caratterizzazione olfattometrica secondo le indicazioni della norma UNI 13725:2004 e, data la mancanza di specifica normativa di riferimento, applicando le indicazioni dell’All. 1 alla D.G.R. n. IX/3018 del 15 Febbraio 2012 della Regione Lombardia. I dati saranno poi elaborati con il modello Calmet-Calpuff-Calpost per una simulazione “climatologica” al fine di stimare le concentrazioni delle

Via Tiburtina. 691 – 00159 Roma

Tel: {++39} 0667663121

pec: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

mail: dipartimentoiv@cittametropolitanaroma.gov.it

sostanze odorigene al suolo presso l'area dello stadio, in diversi scenari di condizioni meteorologiche (vento, temperatura, pioggia, ecc). Per la mitigazione olfattiva, viene prevista la sola piantumazione di essenze arboree lungo il muro di confine con il depuratore, per un importo di circa 100.000 euro.

Il dissenso dello scrivente Dipartimento, espresso ai fini di una migliore tutela dell'interesse pubblico, potrà essere superato con la realizzazione degli interventi già proposti da ACEA ATO 2 SpA sull'impianto di depurazione, mediante sistemi di copertura dei comparti di pretrattamento e l'utilizzo di tecnologie per l'insufflazione spinta dell'ossigeno nelle vasche biologiche a fanghi attivi al fine di facilitare l'ossidazione completa delle sostanze organiche e prevenire, così, la formazione di sostanze gassose maleodoranti. Le coperture dei comparti del depuratore consentiranno, inoltre, di mitigare anche l'impatto visivo, soprattutto dagli edifici più elevati prospicienti sul depuratore.

Per quanto riguarda eventuali altre attività con emissioni in atmosfera non espressamente specificate nella documentazione fornita, si evidenzia che, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio, qualora presenti, sono assoggettati al regime autorizzativo le attività, gli stabilimenti e gli impianti ricadenti nei casi di seguito indicati:

1. *attività in deroga con emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'art. 272, c. 1 della parte V del D. Lgs. 152/2006 di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V, i cui gestori devono comunicare la data di inizio attività/entrata in esercizio (alcuni esempi: attività di ristorazione; di cura della persona, panificazione con uso di farina inferiore a 300 kg/giorno, ecc);*
2. *attività in deroga per cui è prevista Autorizzazioni in Via Generale (A.V.G.), ai sensi dell'art. 272, co. 2 della parte V del D. Lgs. 152/2006 elencate nella parte II dell'Allegato IV alla Parte V, i cui gestori, almeno 45 giorni prima della "costruzione" degli impianti devono inoltrare la domanda di "adesione" all'A.V.G. (esempio: carrozzeria, panificazione con uso di farina da 300 a 1500 kg/giorno, ecc.);*
3. *autorizzazioni specifiche ai sensi dell'art. 269 della parte V del D. Lgs. 152/2006 per tutti gli stabilimenti che non rientrano nei casi indicati nei punti 1 e 2 o che superano le soglie indicate nell'Allegato IV alla parte V. In particolare, sono soggetti alla preventiva autorizzazione alla "costruzione" dello stabilimento (art. 269, c. 2 D. Lgs. 152/2006) eventuali:*
 - impianti di combustione (gruppi elettrogeni, gruppi elettrogeni di emergenza, cogeneratori, centrali termiche) che superano la potenzialità termica nominale (intesa come singolo bruciatore o come somma dei singoli bruciatori nel caso di una centrale) di 3 MW se ad uso civile e delle soglie indicate nella Parte I dell'Allegato IV se inseriti nei cicli produttivi;
 - impianti di produzione conglomerato cementizio o bituminoso, asserviti unicamente alle esigenze dei cantieri che potranno essere installati nella zona;
 - impianti di produzione energia termica e/o elettrica con uso di combustibili fossili o da fonti rinnovabili;
 - impianti di pubblica utilità che dovessero sorgere nell'area (linee trattamento fanghi di depurazione, impianti di trattamento rifiuti, ecc.).

Si evidenzia, inoltre, che i procedimenti di autorizzazione (sia quelli relativi all'art. 272, comma 2, sia quelli ai sensi dell'art. 269) possono essere ricompresi nei procedimenti unici di cui al D. Lgs 115/2008 (impianti di produzione energia da fonti convenzionali), al D.Lgs 387/03 (impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) e al D.P.R. 59/2013 (autorizzazione unica ambientale).

Per l'approvvigionamento di energia, la scrivente direzione non è in grado di esprimere il parere di competenza, per la mancata trasmissione di esaustiva documentazione integrativa richiesta a ottobre 2016, come meglio rappresentato di seguito,

Il progetto prevede strategie integrate del sistema edificio-impianto finalizzate al contenimento dei fabbisogni energetici e dei consumi di energia primaria. Sono previsti due Centri Energetici, uno per il comparto A1 dello Stadio con fabbisogno di circa 10 MW ed uno per il comparto B1 del Business Park e per il comparto C1 del Convivium con fabbisogno di circa 30-35 MW, per un totale di circa 40-45 MW (incluse le Opere Pubbliche). Il suddetto fabbisogno sarà soddisfatto in parte mediante collegamento alla rete di teleriscaldamento/raffrescamento di ACEA Produzione e in parte mediante collegamento alla rete elettrica nazionale con la realizzazione di una Cabina Primaria (CP).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 114 della L. R. n. 14/99 e della Legge 36/01 e decreti applicativi, è di competenza del Servizio 3 di questo Dipartimento IV la valutazione della compatibilità elettromagnetica delle opere di distribuzione e trasformazione di energia elettrica (cabine elettriche ed elettrodotti) e di ogni altro tipo di opera accessoria, aventi tensione fino a 150 kV,

Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti convenzionali con potenza termica nominale inferiore o uguale a 50 MWt sono soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 115/2008, mentre gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Impianto Fotovoltaico sulla copertura dello Stadio; Impianto Solare Termico sulla copertura dell'Energy Centre, Pompe di calore ad alta efficienza) sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

Per quanto riguarda la realizzazione della Cabina Elettrica Primaria di trasformazione AT/MT nella nuova ubicazione concordata con ARETI, in relazione ai vincoli insistenti nell'area prescelta ed alla compatibilità elettromagnetica ai sensi del DPCM 8 luglio 2003 nonché al rispetto delle Distanze di Prima Approssimazione secondo la "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" di cui al DM Ministero Ambiente 29 maggio 2008, non è possibile esprimere il consenso in quanto non risulta, ad oggi, prodotta la documentazione integrativa richiesta a ottobre 2016 sulle caratteristiche tecniche delle opere previste per l'approvvigionamento energetico dell'area oggetto dell'intervento, delle opere di distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica e delle eventuali opere accessorie, nonché dell'esito della valutazione della Conferenza in merito alla richiesta di ARETI di estrapolare la suddetta cabina dal progetto.

Nella realizzazione del progetto dovranno essere privilegiate soluzioni di edilizia sostenibile al fine di ridurre i consumi di energia per l'illuminazione e la climatizzazione e per i fabbisogni energetici si dovrà privilegiare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Dalla documentazione presentata, non si evincono specifiche attività di competenza del Servizio 1 "Gestione rifiuti" di questo dipartimento IV e pertanto non sussistono i presupposti per l'espressione di un parere nel merito del progetto, tuttavia, in via discrezionale ai fini della miglior tutela dell'interesse pubblico tutelato per funzione della Città metropolitana di Roma Capitale, si fa presente che in tutte le fasi del progetto, dalla demolizione delle infrastrutture attualmente presenti, alle attività di cantiere ed alla futura gestione dell'opera una volta realizzata, dovranno essere applicate le disposizioni della vigente normativa in materia di rifiuti (parte IV D. Lgs. 152/2006) e del vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti, favorendo le attività di riduzione della produzione di rifiuti, di recupero e di riutilizzo degli stessi ove possibile, e limitando al massimo il conferimento in discarica.

I materiali di scavo dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni dell'art. 186 del D. Lgs. 152/06 e dovrà essere redatto un "Piano di gestione rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, di scavo, e da altre operazioni di cantiere", sottoscritto dal progettista e dal committente, in conformità alle disposizioni delle Linee Guida sui Rifiuti inerti di cui al capitolo 2 della D.G.R. Lazio n. 34/2012 ed eventuali materiali da scavo non utilizzato in loco dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R Lazio 816/06.

Il progetto prevede, inoltre, l'ingresso di terre da scavo dall'esterno per la realizzazione di opere pubbliche (sottfondi e rilevati stradali, bonifiche, pendii artificiali, ecc.), che dovranno essere corredate da idonea documentazione che ne attestino la provenienza da siti regolarmente autorizzati alle attività estrattive.

Per la rimozione di manufatti contenenti amianto e/o di altre sostanze o materiali pericolosi, dovranno essere messe in atto le procedure previste dalle specifiche norme di settore.

Inoltre, dovrà essere verificata la qualità delle matrici ambientali (suolo e falda) e in caso di superamenti delle CSC si dovrà avviare il procedimento di bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/06.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.

Il Direttore del Dipartimento IV
(Dott.ssa Maria Zagari)

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e ss.mm. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente registrato e conservato presso la Direzione dello scrivente Dipartimento IV.

Via Tihurina, 691 - 00159 Roma
Tel: [+39] 0667663121
pec: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
mail: dipartimentoiv@cittametropolitanaroma.gov.it



A.O.O. Città Metropolitana
di Roma Capitale – Ufficio 7/0...
Anno 2017 Classificazione X.716.
Fascicolo.....
N. 10607... Data 23/1/17

Dipartimento VI Servizio 1
c.a. Arch. Massimo Piacenza
SEDE

Responsabile dell'istruttoria
Ing. Andrea Ruggeri tel. 0667664218

**Oggetto: Roma Capitale – Stadio della Roma in loc. Tor di Valle – Progetto Definitivo –
Parere dipartimentale.**

Con riferimento all'intervento in oggetto :

VISTI


gli elaborati progettuali e le relative integrazioni relative a :

- Generale – Mobilità e Studio del Traffico,
- OPS - Riunificazione Ostiense,
- OPS - Messa in sicurezza Ostiense;

i quali prevedono interventi di messa in sicurezza tra il km 5+900 – Viale Marconi e il km 9+200 – Ponte Fosso di Vallerano e di riunificazione tra il km 9+200 – Ponte Fosso di Vallerano e il km 11+200 – GRA sulle SS.PP. 8 Via del Mare e 8 bis Via Ostiense.

VISTI

- D. L.vo 30/4/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.
- D.P.R. 495/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii
- D. M. 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"



Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma
Segreteria 06/67664243 – 4389 – 4244
Fax 06/67664590
E- mail: dir.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it
PEC: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it



- D. M. 22/4/2004 "Modifiche del D.M. 5/11/2001 recante Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

- D. M. 19/4/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale è l'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii., delle SS.PP. 8 Via del Mare e 8bis Ostiense;

- che le SS.PP. 8 Via del Mare e 8 bis Ostiense nel tratto interessato dagli interventi sono strade extraurbane esterne al centro abitato di Roma come da ultimo delimitato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 211 del 25/7/2005 ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.P.R. 495/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii la SS.PP. 8 Via del Mare è stata classificata tipo C - extraurbana secondaria mentre la S.P. 8 bis Via Ostiense è stata classificata strada tipo F - locale extraurbana;

- che i flussi di traffico medi giornalieri misurati dalla postazione di rilievo ubicata al km 10+620 della S.P. 8 bis Ostiense hanno rilevato nell'ora di punta del mattino circa 1200 veicoli/h in direzione Roma centro e circa 400 veicoli/h in direzione GRA mentre nell'ora di punta del pomeriggio circa 800 veicoli/h in direzione Roma centro e circa 900 veicoli/h in direzione GRA;

ATTESO

1. che la progettazione stradale è stata sviluppata classificando le SS.PP. 8 Via del Mare e 8 bis Ostiense come strade urbane;
2. che gli elaborati e le successive integrazioni non definiscono alcuni aspetti di natura geotecnica, idraulica e costruttiva;
3. che i flussi veicolari aggiuntivi generati dalla realizzazione delle strutture sportive e direzionali provocherebbero la saturazione della capacità di deflusso delle SS.PP. 8 Via del Mare e 8 bis Ostiense nella loro attuale configurazione tra il km 5+900 - Viale Marconi e il km 9+200 -

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
Segreteria 06/67664243 - 4389 - 4244

Fax 06/67664590

E-mail: dir.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it



Ponte Fosso di Vallerano in maniera particolare nelle ore di punta con importanti fenomeni di congestione;

4. che lo schema viario proposto, che prevede tre rotonde di accesso al comprensorio in un tratto di soli 1300 ml, provocherebbe comunque anche al di fuori delle ore di punta un pesante degrado delle condizioni di deflusso sulle predette SS.PP. in particolare per l'utenza di attraversamento lungo la direttrice Roma centro – GRA / Viterbia / Acilia / Ostia;

ESPRIME

sul progetto di cui in premessa, ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii. e per quant'altro di propria competenza, ai fini dell'espressione del parere unico dell'Ente

PARERE CONTRARIO

con le seguenti condizioni per il superamento del dissenso derivanti sia dalle citate disposizioni normative che discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico:

1. la progettazione, fermo restando che trattasi di intervento di adeguamento di strade esistenti, dovrà fare riferimento a quanto previsto per le strade extraurbane e dovrà contenere la specifica relazione prevista dall'art. 4 del D. M. 22/4/2004;
2. il progetto definitivo dovrà essere completo delle planimetrie della segnaletica e dei particolari costruttivi delle sezioni tipo, delle pavimentazioni e delle sistemazioni idrauliche, la relazione idraulica relativa allo smaltimento delle acque di piattaforma dovrà contenere la verifica della capacità dei ricettori finali, dovrà essere predisposta una specifica relazione geotecnica relativa alle opere stradali con particolare riferimento ai rilevati alleggeriti ed agli scavi di alleggerimento;
3. l'intervento di messa in sicurezza nel tratto compreso tra il km 5+900 – Viale Marconi e il km 9+200 – Ponte Fosso di Vallerano dovrà essere sostituito con un intervento di riunificazione di prima fase al fine di destinare la S.P. 8 bis Via Ostiense al solo traffico in direzione Roma centro e la S.P. 8 Via del Mare al solo traffico in direzione GRA; l'intervento, con il mantenimento delle attuali sedi stradali, dovrà consistere nell'adeguamento delle intersezioni esistenti, della segnaletica orizzontale e verticale oltre agli interventi sulle pavimentazioni sulle

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Segreteria 06/67664243 – 4389 – 4244

Fax 06/67664590

E- mail: dir.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: dir.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it



barriere ed i margini laterali e sulla manutenzione del verde già previsti nel progetto presentato;

4. l'intervento di riunificazione delle SS.PP. 8 Via del Mare e 8 bis Via Ostiense tra il km 9+200 – Ponte Fosso di Vallerano e il km 11+200 - GRA dovrà prevedere la realizzazione di un asse stradale a carreggiate separate con due corsie per senso di marcia per la sua intera estensione; il predetto asse stradale dovrà risultare "passante", mediante la realizzazione di specifici viadotti, rispetto alle rotatorie di accesso al comprensorio ed ai collegamenti con l'esistente viabilità comunale.

Si specifica inoltre che per quanto riguarda i temi attinenti alla fase esecutiva, sui quali non si può esprimere parere, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori e previa presentazione del progetto esecutivo dovrà essere stipulata tra la Città Metropolitana di Roma Capitale ed il proponente una apposita convenzione per la regolamentazione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi inerenti l'esecuzione dei lavori, il loro collaudo e la successiva presa in consegna delle opere relative alla riunificazione delle SS.PP. 8 Via del Mare e 8 bis Ostiense restando espressamente escluse dalla presa in consegna le rotatorie, comprese le relative rampe di accesso, e tutta l'ulteriore viabilità.

IL DIRETTORE
Ing. Claudio DI BLAGIO



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello
sviluppo economico e sociale"
Servizio n. 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale"
Il Dirigente Rosanna Capone



L.O.O. Città metropolitana di Roma – Ufficio 5/1

Anno 2016 Classificazione XI – 1.1

Fascicolo L. R. n. 33/99

N. 0011392 Data 24.01.2017

Roma, 24 gennaio 2017

Rappresentante unico CMRC
arch. Massimo Piacenza
urbanistica@cittametropolitanaroma.gov.it

p.c. Direttore Dip.to V
dott.ssa Laura Onorati
l.onorati@cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Roma Capitale – Stadio della Roma in località Tor di Valle – parere endoprocedimentale grande struttura di vendita "Convivium".

PREMESSO

che, con atto della Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità, prot. n. 0457222 del 12.09.2016, è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, di cui all'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per la valutazione ed approvazione del progetto relativo allo Stadio della Roma – Tor di Valle;

che, la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della citata legge, è stata convocata per il giorno 03.11.2016;

che, con nota prot. n. 12479 del 26.09.2016 del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VI è stata indetta la conferenza di servizi interna, ai sensi dell'art.24 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi e convocata la prima riunione della stessa per il giorno 30 settembre 2016;

che l'arch. Massimo Piacenza è stato designato quale rappresentante unico della Città Metropolitana di Roma Capitale, abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.14 ter, comma 3, della L.n.241/90, con atto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 02.11.2016;

che sono stati trasmessi gli elaborati progettuali relativi al progetto anzidetto;

che i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall'art.24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici dei Servizi, ai fini della formulazione del parere unico della Città Metropolitana di Roma Capitale;

che con nota prot. n. 12785/16 del 04/10/2016 il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento V della CMRC ha inviato al rappresentante unico della Città metropolitana di Roma Capitale la richiesta di integrazione documentale sul progetto definitivo, relativamente al Centro Commerciale Metropolitano denominato "Convivium", previsto nel comparto C1;



che con nota prot. n. 2650 del 10 gennaio 2017 il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento V della CMRC ha inviato al rappresentante unico della Città metropolitana di Roma Capitale una comunicazione in merito ai tempi per l'espressione del parere endoprocedimentale;

VISTI

i seguenti documenti datati 30/11/2016, acquisiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con prot. 160064/16 del 01/12/2016 e i successivi aggiornamenti progettuali effettuati dalla società proponente a seguito delle riunioni tecniche del 09 e 17 gennaio 2017, datati 18 gennaio 2017, ed acquisti dalla Regione Lazio il 20 gennaio 2017 con il prot. n. 0027413:

Relazione tecnico commerciale

(1011_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_1400_00_G000,00_RIC_00)

Relazione di impatto sulla viabilità

(1012_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_1401_00_G000,00_RIC_00)

Riepilogo tabelle merceologiche

(1013_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_1402_00_G000,00_RIC_00)

Consumatori: Individuazione principali direttrici di accesso carrabile e trasporti pubblici

(1024_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_0200_00_G000,00_RIC_00)

Consumatori: Individuazione principali direttrici di deflusso carrabile e trasporti pubblici

(1015_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_0201_00_G000,00_RIC_00)

Carico e scarico merci: Individuazione principali direttrici di accesso automezzi alle baie di carico e scarico

(1016_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_0202_00_G000,00_RIC_00)

Carico e scarico merci: Individuazione principali direttrici di deflusso automezzi

(1017_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_0203_00_G000,00_RIC_00)

Individuazione area parcheggi - baie di carico/scarico merci - Viabilità interna - Verde

(1018_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_0204_00_G000,00_RIC_00)

Individuazione superfici di vendita centro commerciale (Quadrante W) - quote +00,00/varie

(1019_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_0205_00_G000,00_RIC_00)

Individuazione superfici di vendita centro commerciale (Quadrante E) - quote +00,00/varie

(1020_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_0206_00_G000,00_RIC_00)

Individuazione superfici di vendita centro commerciale (Quadrante C) - quote +00,00/varie

(1021_TDV_PD_C_GEN_00_CO_0000_0207_00_G000,00_RIC_00)

VISTI

la Legge Regionale del Lazio n. 33 del 18/11/1999 "Disciplina relativa al settore commercio" artt. 17, 18, 19, 24, 28 e 29;

la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 131 del 6/11/2002 "Adozione del Documento Programmatico per l'Insediamento delle Attività Commerciali su Aree Private";



la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 190 del 18 luglio 2013 avente ad oggetto: "Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, concernente la disciplina relativa al settore commercio. Approvazione direttive procedurali ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, per quanto concerne le grandi strutture di vendita al dettaglio. (...)";

i verbali delle riunioni tecniche del 09 (prot. RL 29655 del 20.01.17/prot. CMRC n. 9719 pari data) e 17 gennaio 2017 (prot. RL 32528 del 23.01.17/prot. CMRC n. 10629 pari data), convocate ai sensi della legge regionale n. 33/1999 e della deliberazione di G.R. n. 190/2013;

ATTESO

che ai sensi dell'art. 28 co. 1 della L.R. n. 33/99 l'apertura (...) delle grandi strutture di vendita è soggetta all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Comune competente per territorio, ... previo esame della conferenza di servizi". "Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti" (art. 29 co. 6 L.R. 33/99) ed "il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione nell'ambito della conferenza" (art. 28 co. 1 L.R. 33/99). "Alla conferenza di servizi ... partecipano un rappresentante del Comune competente al rilascio dell'autorizzazione, un rappresentante della Provincia ed un rappresentante della Regione" (art. 29 co. 2);

che per l'analisi del progetto nel suo complesso è stata indetta la conferenza dei servizi in modalità sincrona, ai sensi del comma 304, art. 1 della legge n. 147/2013; che con riferimento alla struttura commerciale in esame le procedure previste dalle norme regionali in materia di commercio sono state adattate al procedimento in corso, disciplinato dalla legge n. 147/2013;

che la preliminare attività di istruttoria e le riunioni tecniche (come disciplinata dalla D.G.R. n. 190 del 18/07/2013), previste per esaminare l'aspetto tecnico-commerciale dell'intervento proposto, si sono svolte al di fuori della conferenza di servizi in modalità sincrona;

che con nota prot. n. 640037 del 22.12.2016 la Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive ha convocato, ai sensi della legge regionale n. 33/99, per il 09 gennaio 2017, la riunione tecnica prevista dal punto B), n. 3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 190/2013;

che in data 09/01/2017 si è svolta la riunione tecnica al quale hanno partecipato i rappresentanti degli uffici competenti in materia di commercio della Regione Lazio, di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale, come previsto al punto 3, lettera B) della richiamata D.G.R. n. 190/2013, nonché i rappresentanti di Roma Capitale - Dip.to Mobilità e Trasporti;

che durante la riunione del 09 gennaio 2017 sono state formulate osservazioni ed è emersa la necessità di richiedere alla Società proponente una serie di chiarimenti e precisazioni in merito al progetto presentato;

che in data 17 gennaio 2017 la riunione tecnica è proseguita alla presenza della società proponente Eumova spa, che ha chiarito quanto evidenziato dagli Enti nel corso della riunione, facendo pervenire in data 20 gennaio 2017 le necessarie modifiche progettuali, conseguenti ai chiarimenti resi;



ritenuto che la preventiva intesa, prevista al punto 4 lettera B) della richiamata deliberazione regionale, sia stata acquisita a seguito della condivisione, da parte dei rappresentanti degli Enti coinvolti nel procedimento sull'aspetto commerciale, delle risultanze istruttorie riportate nei verbali delle riunioni tecniche del 09 e 17 gennaio 2017;

CONSIDERATO

Per ciò che attiene alla deroga agli indici previsti dal punto 4. del Documento Programmatico Regionale per l'insediamento delle attività commerciali su aree private (approvato con D.C.R. n. 131/02).

Il punto 4. prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di (...) grandi strutture di vendita, ad esclusione delle autorizzazioni di cui al punto 12 (...), è soggetto al rispetto degli indici stabiliti dai punti 10 e 11 del Documento programmatico.

Sul punto il proponente dichiara che *"l'interesse pubblico non può fondarsi sul mero contingentamento della rete distributiva"* e che *"Nel rilascio di autorizzazioni alla vendita non può oggi essere considerato legittimo un generico diniego motivato solo dalla compresenza di identiche attività, supponendo perciò una "saturazione" del mercato"* (pag. 19 della Relazione tecnico commerciale).

Poiché, ad oggi, a normativa regionale invariata, il tema della deroga agli indici continua a sussistere, per la grande struttura di vendita denominata "Convivium", la fattispecie che consente la deroga va rinvenuta nella lettera e) del punto 12 del Documento programmatico regionale. La lettera e) prevede che *"l'insediamento riguardi immobili (...) da realizzare, la cui concessione preveda la specifica destinazione d'uso, su aree individuate dal Comune appartenente a qualsiasi ambito a seguito di attività amministrativa intrapresa a fini di programmazione e/o localizzazione (...) e per le quali sia sottoscritto uno specifico accordo di programma tra Regione e Comune"*.

La nuova "Centralità a pianificazione definita – Stadio della Roma", individuata da Roma Capitale con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 132/2014, è attività di pianificazione e/o localizzazione, ai sensi dell'art. 12 lettera e) del Documento Programmatico Regionale, cui dovrà seguire la sottoscrizione di un accordo tra le parti.

Inoltre che, nel caso specifico, per la grande struttura commerciale individuata all'interno del Comparto C1, la Regione Lazio ritiene che la programmazione regionale in materia di grandi strutture di vendita possa ritenersi effettuata con l'eventuale esito positivo del procedimento in corso previsto dalla conferenza di servizi unificata, da assimilare alla fattispecie prevista dalla lettera a) del documento programmatico regionale (D.C.R. 6 novembre 2002, n. 131);

Analisi della documentazione trasmessa

Dalla verifica della documentazione progettuale, e come evidenziato con nota prot. n. QHAJ/44652 del 12/07/2016 Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura – Direzione Sportelli Unici U.O. SUAP, emerge che all'interno del progetto sono presenti due strutture commerciali distinte e separate:

1. media struttura di vendita (art. 24, lett. b) LR 33/99) da realizzare nel Comparto A1;
2. grande struttura di vendita da realizzare nel Comparto C1.



L'analisi riguarderà esclusivamente la struttura presente nel comparto C1, in quanto solo per questa è prevista la partecipazione del rappresentante della Città metropolitana alla istruttoria propedeutica all'espressione del parere del rappresentante della Regione Lazio.

Il Convivium è un centro commerciale metropolitano (di seguito C.C.M.), ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera c), n. 5 della Legge Regionale Lazio n. 33/99, il quale prevede che sia composto da un minimo di venticinque esercizi, organizzati in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, ovvero che si configurino come insieme unitario dell'offerta commerciale e dei servizi connessi, organizzato in superfici coperte e a cielo libero, e che si presenti all'utente come quadro integrato d'insieme unitariamente fruibile e sia dotato di una superficie di vendita superiore a mq. 15.000.

Dovrà essere concepito come struttura fisico-funzionale organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituito da una pluralità di esercizi. Nei centri commerciali con superficie di vendita inferiore a 20.000 mq. almeno il 30 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di (art. 24, comma 2).

L'istruttoria ha verificato il rispetto delle prescrizioni della legge regionale n. 33/99, per ciò che riguarda la localizzazione delle grandi strutture di vendita (art. 17), la viabilità (art. 18); la dotazione di parcheggi e di alberature (art. 19).

Il "Convivium" è il comparto centrale che fa da cerniera tra il comparto A1, di accesso principale allo Stadio, ed il comparto B1 del Business Park.

E' composto da un sistema di piazze che si snodano lungo un percorso pedonale di collegamento lungo il quale si aprono i negozi (C.C.M.) e il ristorante.

Accessibilità all'area commerciale (C.C.M.)

Il comparto C1 "Convivium", è un'area privata destinata a commerciale – grandi strutture di vendita, con una SUL complessiva di 20.000 mq che si sviluppa principalmente al piano terra. Fanno eccezione alcune unità commerciali dotate di soppalco interno.

La superficie di vendita prevista è di 17.271,82 mq ed è localizzata su più blocchi edilizi contenenti ciascuno più unità commerciali, distribuiti lungo un percorso a cielo aperto.

Le attività connesse alle superfici commerciali ammontano a 1.728,02 mq, mentre le superfici non di vendita sono di 1.000,16 mq.

Il comparto C1 "Convivium" comprende, inoltre, un parcheggio interrato che si sviluppa su due piani e un'ampia area esterna pavimentata.

La superficie di vendita di progetto del C.C.M., è suddivisa come segue:

| settore merceologico | Mq |
|----------------------|------------------|
| Alimentare | 2.151,52 |
| Non alimentare | 15.120,30 |
| Totale | 17.271,82 |

di cui, n. 24 medie strutture per complessivi 11.157,86 mq,

n. 3 esercizi di vicinato per complessivi di 6.103,99 mq > 30% della superficie di vendita, inoltre, è previsto n. 1 attività connesse (ristorazione) di 1.818,97 mq (SUL). In allegato una tabella riepilogativa delle merceologie in progetto suddivisa per unità edilizie.



I principali flussi pedonali possono giungere al Convivium partendo dalla stazione della metro (linea Roma/Lido) proveniente da Sud o dalla Stazione ferroviaria (FL1) proveniente da nord. Questi accederanno rispettivamente attraverso la piazza che delimita il Business Park e la piazza del Roma Village. Vi è inoltre, un percorso a nord attraverso la piazza dello stadio, e uno verso sud lungo la facciata meridionale dei ristoranti che affacciano sul parco urbano.

Il flusso pedonale, proveniente dai veicoli privati, giungerà al Convivium dai parcheggi a raso esterni, o dai piani parcheggi pertinenziali sottostanti.

L'accesso veicolare al parcheggio, pertinenziale al C.C.M., è progettato in modo tale da assicurare un agevole flusso di automobili in entrata/uscita dal parcheggio stesso e, contemporaneamente, di assicurare un agevole flusso degli automezzi pesanti diretti verso le aree interne di carico/scarico merci, in modo da risultare completamente separato ed indipendente dal flusso delle automobili.

Superficie destinata a parcheggio in progetto:

Il C.C.M. sarà dotato di un parcheggio di pertinenza denominato P7, ad uso privato, ubicato a sud rispetto allo stadio e delimitato ad ovest dal parcheggio P1 ed a est dal parcheggio P2.

Il parcheggio si sviluppa su due livelli collegati tramite rampe carrabili. E' localizzato sotto il livello della piastra commerciale sita al piano terra e collegato alla stessa, pedonalmente, tramite scale mobili e ascensori distribuiti lungo il percorso del Convivium.

La pertinenza del parcheggio è così suddivisa:

- quota -7,50 m destinato interamente al C.C.M.;
- quota -4,10 m destinato in parte al C.C.M. (est) ed in parte allo stadio (ovest)

l'accesso ai suddetti livelli è così individuato:

- quota -4,10 m dedicato allo Stadio, dal parcheggio P2;
- quota -4,10 m dedicato al C.C.M., dal parcheggio piano inferiore;
- quota -7,50 m dedicato al C.C.M., dalla viabilità pubblica a sud del Comparto C1.

Sono, inoltre, previste, nell'interrato, in contiguità alle aree di parcheggio, due zone per la logistica dedicate al Waste Management e per l'approvvigionamento materiale. Queste sono collegate alla zona commerciale con appositi ascensori /montacarichi.

L'accesso per gli autocarri diretti alle due aree di carico/scarico merci avviene dalla viabilità pubblica a sud del complesso ed è indipendente e separato dall'accesso al parcheggio riservato alle auto private.

Dotazione della superficie destinata a parcheggio:

La dotazione minima dei parcheggi calcolati ai sensi dell'art. 19 della LR 33/99, risulta pari a:

$$\begin{array}{rcl} 17.271,82 \times 2,0 & = & 34.563,64 \text{ mq} \\ 1.728,02 \times 1,0 & = & \underline{1.728,02 \text{ mq}} \\ \hline 36.271,66 \text{ mq} & & \end{array}$$



La dotazione minima dei parcheggi calcolati ai sensi dell'art. 7 NTA di PRG (grandi strutture di vendita cu/a), risulta pari a:

$$\begin{aligned} 17.271,82 \times 2,0 &= 34.563,64 \text{ mq} \\ 1.728,02 \times 1,0 &= 1.728,02 \text{ mq} \\ 20.000,00 \times 0,2 &= \underline{4.000,00 \text{ mq}} \\ \hline 40.271,66 \text{ mq} \end{aligned}$$

La superficie destinata a parcheggio di progetto è pari a 46.980,00 mq.

Mobilità su ferro e gomma dell'intera area

In merito alla mobilità dell'intera area in progetto, dall'analisi della documentazione trasmessa si evince quanto segue:

Il progetto generale prevede l'adeguamento del sistema infrastrutturale esistente al fine di assicurare la sostenibilità trasportistica delle opere e garantire che almeno il 50% dei fruitori possa essere servito dal trasporto pubblico.

Saranno previste le seguenti opere:

(mobilità su ferro)

- prolungamento della linea metropolitana B fino alla stazione di Tor di Valle;
- potenziamento della Roma/Lido;
- adeguamento stazione di Tor di Valle in corso di realizzazione da parte di ATAC;
- realizzazione di un collegamento ciclo pedonali con la stazione ferroviaria di Magliana sulla Linea FL.

Con la realizzazione di tali opere verrà potenziata l'offerta di trasporto pubblico su ferro a servizio sia dell'area di Tor di Valle che della città fino al raggiungimento della frequenza di n. 16 treni/ora nelle fasce orarie di punta giornaliera, o in occasione delle manifestazioni sportive.

(mobilità su gomma)

- adeguamento di via Ostiense/Via del Mare, dal GRA all'area di intervento, e interventi per la messa in sicurezza nel tratto urbano fino al nodo di Marconi;
- nuova viabilità di raccordo tra l'autostrada Roma Fiumicino e la Via Ostiense /Via del Mare, comprensiva di svincolo e raccordi e il nuovo ponte sul fiume Tevere.

Con il nuovo assetto infrastrutturale proposto, si potrà accedere al parcheggio multipiano ubicato nel Comparto C1 di pertinenza esclusiva del C.C.M., provenendo da Ovest, superando il Tevere con il nuovo svincolo e il nuovo ponte e, successivamente si potrà percorrere il collegamento trasversale tra il nodo dell'A91 e la Via Ostiense, sino alla prima intersezione che rappresenta la porta di accesso al C.C.M. stesso.

Provenendo da Sud Est (Asse Unificato), si potrà accedere all'asse trasversale, attraversando la rotonda contraddistinta negli elaborati grafici con la dicitura R2. Per superare le criticità nella gestione dei flussi di traffico della rotonda R2 è stato previsto uno scavalco della stessa con due viadotti sugli assi 16 e 17, ciascuno dotato di due corsie.



Oltre alla suddetta rotonda, sono previste altre due rotonde (R3 e R4) posizionate lungo l'asse unificato che hanno la doppia funzione di garantire i vari accessi e un corretto afflusso/deflusso dei veicoli da e per l'intera area in esame.

In merito alla conformità dell'art. 18 LR 33/99 la Società proponente afferma quanto segue:

1. la struttura commerciale in oggetto genera un flusso di traffico, attratto e generato, compatibile con la struttura viaria esistente e di progetto, in quanto i livelli di servizio rilevati vengono potenziati rispetto alla situazione ante-operam;
2. il rilievo dei flussi di traffico e del livello di congestione nell'ora di punta è tale da non compromettere l'asse viario su cui sono collocati gli accessi stessi;
3. in generale, dall'analisi dei dati di simulazione analizzati per lo Stadio e interpolati per il C.C.M., la nuova configurazione infrastrutturale, grazie all'aumentata capacità di alcuni tratti dell'autostrada A91 e alle rinnovate connessioni con il nuovo ponte sul Tevere, determina una maggiore attrattività dell'autostrada stessa, tale da garantire migliori caratteristiche di deflusso sulla rete e andando generalmente ad alleggerire, in tutti gli scenari considerati, i flussi veicolari lungo tutte le principali direttrici di avvicinamento all'area d'intervento (asse unificato a SO, Via del Mare a SE, Via Ostiense e Via di Decima a Sud);
4. le corsie di accumulo del traffico veicolare in ingresso e in uscita sono sufficienti a contenere gli autoveicoli in attesa;
5. la rete di trasporto pubblico su gomma non subisce interferenze da parte dei flussi di traffico in entrata e in uscita;
6. gli spazi di carico e scarico merci a servizio del C.C.M. sono ben dimensionati ed ubicati in modo tale da essere utilizzati in modo separato ed ottimale rispetto agli spazi di parcheggio destinati agli utenti del Centro;
7. i flussi attratti e generati nell'ora di punta del C.C.M. (17,30-18,30 della Domenica) sono compatibili con le densità veicolari ordinarie della viabilità esistente e risultano ben sopportati dal nuovo assetto infrastrutturale proposto per l'intera iniziativa immobiliare complessiva (Stadio, Convivium e Business Park), come si può rilevare, in dettaglio, dai calcoli e simulazioni di dettaglio effettuati negli elaborati specialistici relativi alla verifica trasportistica per lo Stadio;
8. con riferimento alle rilevazioni effettuate nelle strutture esistenti confrontate per analogia, è risultato che il Convivium possiede, rispetto a queste, una attrattività certamente congrua e coerente in ragione della sua particolare ubicazione, tipologica e dimensione.

CONCLUSIONI

Allo stato degli atti, l'analisi della documentazione presentata evidenzia la conformità di quanto in essa contenuto alle previsioni della Legge regionale del Lazio n. 33/1999, fatte salve le precisazioni e le prescrizioni che seguono.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990, esprimo l'assenso con prescrizioni, all'apertura del Centro Commerciale Metropolitano localizzato nel Comparto C1, nell'ambito progetto denominato "Stadio della Roma di Tor di Valle" da erigersi in località di Tor di Valle – Roma, precisando che lo stesso presuppone:

1. l'esito favorevole dell'approvazione della variante urbanistica da parte della struttura regionale competente in materia ed il parere favorevole rilasciato dall'Area VIA regionale, a seguito della verifica di impatto ambientale, nonché di tutti i pareri favorevoli rilasciati dagli uffici competenti in materia di viabilità;



2. la completa ed effettiva realizzazione ed attivazione di tutte le infrastrutture legate alla mobilità (viabilità su gomma e su ferro) previste in progetto.

PRESCRIZIONI

1. il C.C.M. dovrà essere concepito come un insieme unitario dell'offerta commerciale e dei servizi connessi, presentandosi agli utenti come quadro integrato di insieme unitariamente fruibile (art. 24, comma 1, lett. c) punto 5 L.R. 33/99), con specifica destinazione d'uso commerciale (punto 14. Documento programmatico regionale);
2. all'interno del piano parcheggi, posizionato a quota -4,10 m (L-1), sono localizzati parte dei parcheggi pertinenziali destinati al C.C.M. e parte dei parcheggi destinati allo stadio. Pertanto, si prescrive che le due aree suddette, come si evince dagli elaborati grafici trasmessi, debbano essere separate fisicamente in modo tale da impedire il passaggio delle autovetture da uno spazio all'altro dei due parcheggi riservati ad attività diverse (C.C.M. e Stadio). Sarà compito della Società istante, in accordo con le strutture competenti di Roma Capitale, individuare la fattispecie fisica di detta separazione, anche in virtù di eventuali vincoli dettati dal rispetto della sicurezza ed incolumità dei fruitori dei parcheggi stessi;
3. al piano destinato a parcheggio, localizzato a quota -7,50 m (L-2), si può accedere/uscire dalla pubblica strada, così come previsto in progetto, mediante due corsie a doppia carreggiata a senso unico e separate. Tale separazione, ai fini della sicurezza stradale, deve essere realizzata con sistemi, previsti dal codice della strada, idonei ad impedire il cambio di carreggiata e posizionati per tutto il tratto, a partire dai varchi di accesso/uscita al parcheggio stesso fino alla prima intersezione di collegamento tra le due carreggiate;
4. tutti i parcheggi pertinenziali al C.C.M. localizzati sotto la piastra commerciale (L-1 e L-2) devono essere destinati ai clienti e al personale (addetti) della struttura commerciale;
5. la superficie destinata ai suddetti parcheggi, così come calcolata dal proponente e confermato in sede di riunione tecnica, si intende al netto della superficie destinata al carico/scarico merci;
6. l'insieme di tutti gli interventi relativi alla viabilità previsti, sia quelli rientranti nelle opere di pubblica utilità che quelli necessari per la circolazione di accesso alla struttura in progetto, devono assicurare l'assorbimento dei flussi di traffico, dovuti all'apertura della struttura commerciale (C.C.M.). Inoltre, devono garantire l'assoluta sicurezza del sistema viario generale e la tutela/incolumità degli utenti di tutte le attività economiche-commerciali che gravano nell'area e di tutti gli eventuali utilizzatori del sistema viario in questione. La valutazione della sussistenza delle condizioni di cui sopra è rimessa agli Enti competenti per materia;
7. l'apertura della struttura commerciale (C.C.M.), per la parte di superficie di vendita dedicata al settore merceologico alimentare, è subordinato al possesso dei requisiti professionali e morali previsti dagli art. 71 del d.lgs 59/2010 e dall'art. 5 della L.R. 33/99;



8. con riferimento agli eventuali ulteriori insediamenti per locali commerciali/negozi, di cui si fa menzione nella relazione allegata al progetto e negli elaborati grafici presentati, localizzati nei Comparti A1/B1 (media struttura di vendita ed esercizi di vicinato), qualora, la Società proponente, intendesse, successivamente, destinarli alla vendita, dovrà attenersi alle norme di settore vigenti. In caso di strutture con superficie inferiore ai 2.500 mq il rilascio dell'autorizzazione/avvio all'apertura, è riservata al comune territorialmente competente (art. 25 e 27 della L.R. 33/99), che verificherà la tipologia (art. 24) degli esercizi in progetto nonché i criteri per la viabilità di accesso/uscita ai parcheggi pertinenziali (art. 18-19).

Rosanna Capone

All. n. 1 Tabella merceologie

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Tabella riepilogativa delle merceologie in progetto suddivisa per unità edilizie:

| Unità | Merceologia | Area mq | Sup vendita mq | Esercizi vicinato mq |
|------------|---|-----------------|----------------|----------------------|
| C1 (P1) | attività connessa ristorazione (1 818,97 mq) | 427,78 | 0 | 0 |
| C1 (PT) | | 1 391,19 | 0 | 0 |
| C2-1 | non alimentare | 201,06 | 191,00 | 191,00 |
| C2-2 | | 201,05 | 191,00 | 191,00 |
| | Totale quadrante C | 2.221,08 | 382,00 | 382,00 |
| E1-1 (P1) | alimentare | 936,79 | 2 151,52 | 0 |
| E1-1 (PT) | | 1 328,39 | | 0 |
| E1-2 (PT) | non alimentare | 860,62 | 817,59 | 0 |
| E1-3 (PT) | non alimentare | 176,28 | 167,45 | 167,45 |
| E1-4 (PT) | non alimentare | 163,01 | 154,86 | 154,86 |
| E1-5 (PT) | non alimentare | 325,70 | 309,41 | 0 |
| E1-6 (PT) | non alimentare | 212,26 | 201,65 | 201,65 |
| E1-7 (PT) | non alimentare | 199,39 | 189,42 | 189,42 |
| E1-8 (PT) | non alimentare | 214,17 | 203,46 | 203,46 |
| E1-9 (PT) | non alimentare | 238,83 | 226,89 | 226,89 |
| E1-10 (PT) | non alimentare | 287,75 | 273,36 | 0 |
| E1-11 (PT) | non alimentare | 314,23 | 298,51 | 0 |
| E1-12 (PT) | non alimentare | 266,14 | 252,83 | 0 |
| E1-13 (PT) | non alimentare | 227,26 | 215,89 | 215,89 |
| E1-14 (PT) | non alimentare | 350,14 | 332,63 | 0 |
| E1-15 (PT) | non alimentare | 283,18 | 269,00 | 0 |
| E1-16 (PT) | non alimentare | 144,65 | 137,42 | 137,42 |
| E1-17 (PT) | non alimentare | 326,46 | 310,14 | 0 |
| E2-1 (P1) | non alimentare | 122,64 | 461,94 | 0 |
| E2-1 (PT) | non alimentare | 363,63 | | |
| E2-2 (PT) | non alimentare | 255,11 | 242,35 | 242,35 |
| E2-3 (PT) | non alimentare | 330,39 | 313,87 | 0 |
| E2-4 (PT) | non alimentare | 188,62 | 179,18 | 179,18 |
| E2-5 (PT) | non alimentare | 176,04 | 167,23 | 167,23 |
| E3-1 (PT) | non alimentare | 161,92 | 153,82 | 153,82 |
| E3-2 (PT) | non alimentare | 199,43 | 189,55 | 189,55 |
| E3-3 (PT) | non alimentare | 273,70 | 260,01 | 0 |
| E3-4 (PT) | non alimentare | 236,21 | 224,39 | 224,39 |
| E3-5 (PT) | non alimentare | 171,44 | 162,86 | 162,86 |
| E3-6 (PT) | non alimentare | 287,81 | 273,41 | 0 |

| | | | | |
|------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| E3-7 (PT) | non alimentare | 212,70 | 202,06 | 202,06 |
| E3-8 (PT) | non alimentare | 278,41 | 264,48 | 0 |
| E4-1 (PT) | non alimentare | 177,32 | 168,45 | 188,45 |
| E4-2 (PT) | non alimentare | 181,57 | 172,49 | 172,49 |
| | Totale quadrante E | 10.472,15 | 9.948,52 | 3.359,42 |
| W1-1 (PT) | non alimentare | 652,23 | 1.434,85 | 0 |
| W1-1 (PT) | alimentare | 858,15 | | |
| W1-2 (PT) | non alimentare | 294,01 | 279,30 | 0 |
| W1-3 (PT) | non alimentare | 280,63 | 266,59 | 0 |
| W1-4 (PT) | non alimentare | 253,78 | 241,09 | 241,09 |
| W1-5 (PT) | non alimentare | 221,88 | 210,76 | 210,76 |
| W1-6 (PT) | non alimentare | 247,79 | 235,40 | 235,40 |
| W1-7 (PT) | non alimentare | 292,41 | 277,78 | 0 |
| W1-8 (PT) | non alimentare | 200,99 | 190,94 | 190,94 |
| W1-9 (PT) | non alimentare | 206,33 | 196,01 | 196,01 |
| W1-10 (PT) | non alimentare | 172,90 | 164,25 | 164,25 |
| W2-1 (PT) | non alimentare | 221,43 | 210,35 | 210,35 |
| W2-2 (PT) | non alimentare | 258,85 | 245,90 | 245,90 |
| W3-1 (PT) | non alimentare | 273,78 | 260,09 | 0 |
| W3-2 (PT) | non alimentare | 242,41 | 230,28 | 230,28 |
| W4 (PT) | non alimentare | 261,41 | 248,33 | 248,33 |
| W5-1 (PT) | non alimentare | 601,52 | 571,44 | 0 |
| W5-2 (PT) | non alimentare | 361,07 | 343,01 | 0 |
| W5-3 (PT) | non alimentare | 199,23 | 189,26 | 189,26 |
| W6-1 (PT) | non alimentare | 440,81 | 418,76 | 0 |
| W6-2 (PT) | non alimentare | 401,33 | 381,26 | 0 |
| W6-3 (PT) | non alimentare | 363,85 | 345,65 | 0 |
| | Totale quadrante W | 7.306,77 | 6.941,30 | 2.362,57 |
| | totale | 20.000,00 | 17.271,82 | 6.103,99 |



A.O.D. Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio 6/1 Anno..... Classificazione.....

Fascicolo.....

N. 10480 Data 23/01/2017

Al Direttore DIP. VI
Ing. Giampiero Orsini

Oggetto

Comune di Roma Capitale. Stadio della roma in loc. Tor di Valle. Progetto definitivo- Legge 27 dicembre 2013 n.147 art.1 comma 304-305.
PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

PREMESSO

- che, con nota prot. n. 0457094 del 12.09.2016, acquisita agli atti della Città Metropolitana di Roma Capitale, con prot.n. 119512/16 del 13.09.2016, il Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, a seguito della presentazione, da parte del Soggetto Proponente Soc. Euronova S.r.l., del progetto definitivo del Nuovo Stadio della Roma, da realizzarsi in località Tor di Valle, ha indetto ai sensi dell'art.1 comma 304 della L.n. 147/2013 e dell'art.14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, per la valutazione ed approvazione del progetto;
- che, con nota prot. n. 0457222 del 12.09.2016, acquisita agli atti della Città Metropolitana di Roma Capitale, con prot.n. 119512716 del 13.09.2016, il Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio ha convocato la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della citata legge, per il giorno 03.11.2016;
- che, con nota prot. n. 469573 del 20.09.2016, la Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio ha consegnato su supporto informatico gli elaborati progettuali relativi al progetto anzidetto;
- che presso gli uffici della Regione Lazio, in data 10.11.2016, 24.11.2016 e 12.01.2017 si sono tenute le successive sedute della Conferenza;
- che, con atto di nomina n.17 del 02.11.2016, integrata con atto di nomina n.26 del 01.12.2016, l'arch. Massimo Piacenza, dirigente del Servizio 1 "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica ed Attuazione del PTPG" del Dipartimento VI, è stato designato quale Rappresentante Unico della Città Metropolitana di Roma Capitale, abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.14 ter, comma 3, della L.n.241/90;
- che, con nota del 26.09.2016, n.E. n. 12479/16, è stata indetta la conferenza di servizi interna, ai sensi dell'art.24 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi e convocata la prima riunione della stessa per il giorno 30.09.2016;
- che i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall'art.24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici dei Servizi ai fini della formulazione del parere unico della Città Metropolitana di Roma Capitale;

VISTI gli elaborati progettuali trasmessi, ed esaminati, in particolare, ai fini dell'espressione del parere



di competenza, i seguenti elaborati:

- Generale Relazione Generale - TDV PD G GEN 00 GE 0000 1400 00 G000,00 LEL 00 A3 1 1 2 Generale
Relazione Descrittiva - TDV PD G GEN 00 GE 0000 1401 00 G000,00 LEL 00 A3 1 1 3
- Master Plan - TDV PD G GEN 00 GE 0000 1401 00 G000,00 LEL 00 A3 1 1 4
- A.Relazione Master Plan del Paesaggio TDV PD G GEN 00 GE 0000 1401 00 G000,00 LEL 00 A3 1 1 5 B.
Elaborati Grafici A3 TDV PD G GEN 00 GE 0000 1401 00 G000,00 LEL 00 A3 1 1 6
- Generale- Progetto Urbanistico Relazione illustrativa TDV PD G GEN 00 UR 0000 1400 00 G000,00 STB 00 A4
1 1 9
- Generale- Progetto Urbanistico Norme tecniche di attuazione TDV PD G GEN 00 UR 0000 1401 00 G000,00
STB 00 A4 1 1 10
- Generale- Progetto Urbanistico Inquadramento urbanistico con localizzazione interventi 1/4 TDV PD G GEN 00
UR 0000 0100 00 G000,00 STB 00 A0 1 1 11
- Generale- Progetto Urbanistico Inquadramento urbanistico con localizzazione interventi 2/4 TDV PD G GEN 00
UR 0000 0101 00 G000,00 STB 00 A0 1 1 12
- Generale- Progetto Urbanistico Inquadramento urbanistico con localizzazione interventi 3/4 TDV PD G GEN
00 UR 0000 0102 00 G000,00 STB 00 A0 1 1 13
- Generale- Progetto Urbanistico Inquadramento urbanistico con localizzazione interventi 4/4 TDV PD G GEN
00 UR 0000 0103 00 G000,00 STB 00 A0 1 1 14
- Generale- Progetto Urbanistico Perimetri di intervento
TDV PD G GEN 00 UR 0000 0200 00 G000,00 STB 00 A0 1 1 15
- Generale- Progetto Urbanistico Zonizzazione su base catastale Q. -07,50 Tav.1/3 TDV PD G GEN 00 UR 0000
0201 00 -007,50 STB 00 A0 1 1 16
- Generale- Progetto Urbanistico Zonizzazione su base catastale Q.-03,85 Tav.2/ TDV PD G GEN 00 UR 0000
0202 00 -003,85 STB 00 A0 1 1 17
- Generale- Progetto Urbanistico Zonizzazione su base catastale Q.+00,00 Tav.3/3 TDV PD G GEN 00 UR 0000
0202 00 -003,85 STB 00 A0 1 1
- Generale- Progetto Urbanistico
- Planivolumetrico esecutivo TDV PD G GEN 00 UR 0000 0204 00 G000,00 STB 00 A0 1 1
- Generale - Masterplan Planimetria degli interventi a scala urbana TDV PD G GEN 00 GE 0000 0100 00 G000,00
LAN 00 A0 1 1
- Generale - Masterplan Planivolumetrico generale TDV PD G GEN 00 GE 0000 0200 00 G000,00 LAN 00 A0 1
1
- Generale - Masterplan Planivolumetrico generale TDV PD G GEN 00 GE 0000 0201 00 G000,00 LAN 00 A0 1
1
- Generale - Masterplan Planivolumetrico generale TDV PD G GEN 00 GE 0000 0202 00 G000,00 LAN 00 A0 1
1
- Generale - Masterplan Planivolumetrico generale - Quadrante C1 TDV PD G GEN 00 GE 0000 0203 00
G000,00 LAN 00 A0 1 1
- Generale - Masterplan Planivolumetrico generale - Quadrante L-1 TDV PD G GEN 00 GE 0000 0204 00 -
003,50 LAN 00 A0 1 1
- Generale - Masterplan Planivolumetrico generale - Quadrante L.2 TDV PD G GEN 00 GE 0000 0205 00 -007,50
LAN 00 A0 1 1
- Generale - Masterplan Sezioni e prospetti generali (Tav.1/2) TDV PD G GEN 00 GE 0000 0400 00 G000,00
LAN 00 A1 1 1
- Generale - Masterplan Sezioni e prospetti generali (Tav.2/2) TDV PD G GEN 00 GE 0000 0401 00 G000,00
LAN 00 A11 1
- Generale - Masterplan ed Elaborati di presentazione generale TDV PD G GEN 00 IT 0000 1400 00 G000,00 STE
00 A4 1 1
- Generale - Masterplan ed Elaborati di presentazione generale TDV PD G GEN 00 IT 0000 0100 00 G000,00 STE
00 A0 1 1
- Generale - Masterplan ed Elaborati di presentazione generale Profilo longitudinale d'insieme Svincolo A91 e



collegamento viano tra Roma-Fiumicino e Via Ostiense con ponte sul Tevere TDV PD G GEN 00 IT 0000 0400
00 G000,00 STE 00 A1 1 1

- Generale - Masterplan ed Elaborati di presentazione generale Profilo longitudinale d'insieme Riunificazione Ostiense TDV PD G GEN 00 IT 0000 0401 00 G000,00 STE 00 A1 1 1
- Generale - Mobilità e Studio del Traffico Studio dei trasporti - Relazione Piano Trasportistico TDV PD G GEN 00 TR 2360 1400 00 G000,00 INT 00 A4 2 2
- B.Relazione_Modifiche_SdF_201408 TDV PD G GEN 00 TR 2360 1401 00 G000,00 INT 00 A4 2 2
- C.Allegato B_verifica trasportistica_201405 TDV PD G GEN 00 TR 2360 1402 00 G000,00 INT 00 A4 2 2
- Generale - Studio del traffico e viabilità Analisi e verifica simulativa del sistema di accessibilità TDV PD G GEN 00 TR 2360 1400 00 G000,00 SYS 00 A4 2 2
- Generale - Studio del Traffico e viabilità Analisi di funzionalità dei bacini di sosta TDV PD G GEN 00 TR 2360 1401 00 G000,00 SYS 00 A4 2 2
- Studio di Impatto Ambientale - VIA - TDV PD G GEN 00 AM 0000 1401 00 G 00000 BRD 00
- Integrazione allo Studio di Impatto Ambientale - VIA - 29.12.2016 TDV PD G GEN 00 AM 0000 1406 00 G 00000 BRD 01
- PD All.05 Master Plan del Paesaggio (10 elaborati)
- Studio di inserimento paesistico TDV PD G GEN 00 PA 0000 1401 00 G 00000 BRD 00
- Relazione paesaggistica TDV PD G GEN 00 G 00000 BRD 00
- Indagine vegetazionale TDV PD G GEN 00 AM G 00000 BRD 00
- Sistemazione idraulica Fosso del Vallerano TDV PD O VAL 01 ID 0000 1400 00 G000,00 IDR 00
- Progetto Definitivo cap 2. Opere standard 15 Verde pubblico a Standard 15.1 Parco fluviale Est (8 elaborati LAN), 15.2 Parco urbano (6 elaborati) , 15.4 e 15.5 Aree verdi di mitigazione ai parcheggi (4 elaborati)
- Opere contributo costo costruzione cartella 18 Parco fluviale ovest 18.1 elaborati riassuntivi singola opera (10 elaborati)
- Integrazioni generali 17/11/2016 elaborati cartelle 04 (Aut Bacino Tevere) e 05 (Demanio)
- Integrazioni generali 30/11/2016 elaborati cartelle 09 LAND e 12 Birindelli
- Idrovora TDV PD U GEN 00 IT 2360 1400 00 G000,00 GSM 00
- Ponte ciclopedonale: TDV_PD_O_PPT_01_GE_2360_1400_00_G_000,00_ABD_00;
TDV_PD_O_PPT_01_GE_2360_1401_00_G_000,00_ABD_00 e allegato A)
- Intervento via Dasi TDV_pd_p_vds_01_it_0000_1410_00_g_00000_ste_00;
TDV_pd_p_vds_01_it_0200_0200_00_g_000,00_ste_00
- Ponte carrabile TDV_PD_0PST_00_ST_2360_1800_00_G000,00_COR_00;
TDV_PD_G_GEN_00_LN_0000_1406_00_G00000_BRD_00
- Pontili di sbarco TDV_PD_P_PON_00_GE_0000_1400_00_G_000,00_ACT_00
TDV_PD_P_PON_00_GE_0000_0200_00_G_000,00_ACT_00,
TDV_PD_P_PON_00_GE_0000_0200_00_G_000,00_ACT_00,
- Comparto A1, relazione generale, Landscape design - TDV PD A GEN 00 LN 9500 1400 00 G000,00 LAN 00

VISTI

- Il Dlgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii;
- la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii;
- la L.R. del Lazio 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii;
- la L.R. del Lazio 22 dicembre 1999, n.38 e ss.mm.ii;
- la Delib.C.P. n. 1/2010 di approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma, pubblicata sul B.U.R.L. il 6 marzo 2010;
- la Delib.G.P. n. 1119/51 del 09.12.2010 di approvazione degli "Indirizzi operativi in ordine all'adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali al Piano Territoriale Provinciale Generale, nonché all'esercizio delle funzioni provinciali in sede di esame degli strumenti urbanistici adottati dai Comuni";
- il Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma, adottato con Delib.G.P. n. 1122 del 23/12/2003 e ss.mm.ii.;
- l'art.3 della NdA del Piano Territoriale Provinciale Generale



EVIDENZIATO

- che rispetto al procedimento in oggetto questo Servizio ha già espresso con nota prot. n.0104648 del 30.07.2014 il parere di competenza nell'ambito della CdS preliminare convocata dal Comune di Roma Capitale in relazione allo studio di fattibilità presentato;
- che a seguito della D.A.C. del Comune di Roma Capitale n. 132 del 22.12.2014 volta alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge n.147/2013, art.1, c.304, lett.a, sono state apportate modifiche al progetto preliminare al fine di ottemperare alle condizioni imposte dall'Assemblea Capitolina;
- che in data 05.10.2016 con nota prot. 131995/16, questa Amministrazione ha richiesto documentazione integrativa;
- che il soggetto proponente, Società Euronova S.r.l., ha consegnato al Protocollo della Regione Lazio - acquisita al n. 574553 del 17/11/2016 – una prima parte delle integrazioni documentali richieste dagli Enti e Amministrazioni in riscontro alle note di richiesta integrazioni;
- che relativamente alla suddetta prima consegna non sono state trasmesse le integrazioni relative a quanto richiesto dal Dip. VI- Servizio I;
- che il soggetto proponente, Società Euronova S.r.l., ha consegnato al Protocollo della Regione Lazio - acquisita al n. 599566 del 01/12/2016 – le ulteriori integrazioni documentali richieste dagli Enti e Amministrazioni;
- che relativamente alla suddetta ulteriore consegna in riscontro alle integrazioni richieste dal Dip.VI-Servizio I si è allegato l'elaborato TDV_PD_G_GEN_00_PA_0000_1406_00_G00000_BRD_00 ;
- che il soggetto proponente, Società Euronova S.r.l., ha consegnato al Protocollo della Regione Lazio - acquisita al n. 642878 del 27/12/2016 – le ulteriori documentazione in risposta alle richieste di chiarimenti ed integrazioni degli Enti richiedenti;
- che il soggetto proponente, Società Euronova S.r.l., ha consegnato al Protocollo della Regione Lazio - al n. 0013372 del 12/01/2017 – le ulteriori integrazioni documentali richieste dagli Enti e Amministrazioni nonché gli approfondimenti richiesti in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO

- che il procedimento riguarda il Piano per la localizzazione e realizzazione di nuovo stadio in località "Tor di Valle", in variante al PRG vigente. Il progetto, che oltre alla realizzazione dello stadio e delle strutture di supporto, prevede, a titolo di compensazione per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario complessivo, la realizzazione del cosiddetto "Business Park" a destinazione commerciale e direzionale risulta da attuarsi attraverso la procedura di cui al comma 304 dell'art.1 della Legge 27.12.2013 n.147 "Legge di Stabilità 2014", che prevede che *"a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;... omissis "*
- che il progetto definitivo si sviluppa su un'area di 1.085.520 mq, rimasta invariata rispetto a





quanto previsto nello studio di fattibilità, così articolata:

- 547.015 mq di proprietà Euronova;
- 86.716 mq di proprietà pubblica;
- 451.789 di proprietà privata da assoggettare ad esproprio
- che la superficie territoriale interessata dalla variante urbanistica è pari a 890.808 mq, attualmente destinata dal PRG del Comune di Roma a:
 - "Verde privato attrezzato" di cui all'art.87 delle NTA per il quale le aree sono "destinate al mantenimento e/o messa a dimora di alberature, accompagnate dalla realizzazione di attrezzature sportive e di servizi connessi e complementari" con indice di edificabilità territoriale di 0.09 mq/mq, di cui non oltre 0.03 mq/mq per servizi complementari per l'area di proprietà di Euronova, di circa 54 ettari
 - parte "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale", parte "Infrastrutture per la mobilità", parte a "Parchi pubblici istituiti" per l'area di proprietà pubblica, di circa 8.6 ettari
 - parte "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale", parte "Verde privato attrezzato" e parte "Parchi pubblici istituiti" per l'area di proprietà di privati, di circa 45 ettari
- che l'area risulta altresì interessata dalla componente A, B, della "Rete Ecologica" e che l'attuale ippodromo è individuato nell'elaborato "Carta per la Qualità" come "Complesso specialistico di rilevante Interesse Urbano".

ATTESO che la valutazione di compatibilità con il PTPG di competenza di questo Servizio ha ad oggetto la variante urbanistica sottesa all'intervento;

PRESO ATTO che il procedimento di variante urbanistica di competenza dell'Amministrazione Capitolina, che sarebbe dovuto intervenire anteriormente alla prima seduta della conferenza indetta, così come dichiarato nella nota prot. n. 0457222 del 12.09.2016 di indizione della conferenza di servizi trasmessa dalla Regione Lazio- Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità, non risulta ad oggi avviato;

RITENUTO, pertanto, di fare riferimento per le valutazioni di competenza unicamente al progetto definitivo presentato ed alla conseguente variante, con riferimento per quanto attiene la modifica delle destinazioni urbanistiche alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/2014 avente ad oggetto "Stadio della Roma a Tor di Valle" Studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge n. 147/2013, art.1, c.304, lett.a".

RILEVATO che, nello specifico, la deliberazione testè citata e la relativa istruttoria tecnica prevedono che a seguito della variante l'area assumerà la destinazione urbanistica di "Centralità a pianificazione definita - Stadio della Roma" e che l'approvazione del progetto definitivo dovrà comportare lo stralcio dell'area dalla Rete Ecologica e lo stralcio dell'Ippodromo dalla Carta per la Qualità;

ESAMINATO il progetto definitivo si evince:

- che la SUL massima ammissibile risulta pari a 354.000 mq in decremento rispetto al progetto preliminare (385.000 mq), così come riportata nella scheda della suddetta deliberazione;
- che rispetto all'articolazione prevista nella deliberazione n.132/2014 il progetto definitivo pur nel rispetto dei dati vincolanti massimi, prevede un incremento della SUL connessa al comparto A1 (Stadio) pari a 52.500 mq e il decremento a 301.500 mq per i comparti costituenti il "Business Park" ed il "Convivium";
- che quindi, rispetto a quanto presentato nello Studio di Fattibilità e approvato nella Delibera dell'Assemblea Capitolina n.132 del 22 Dicembre 2014, sono state effettuate modifiche derivanti dalla necessità di rivedere la ripartizione funzionale generale dell'intervento senza alterare le superfici totali previste. Il progetto definitivo conferma il dimensionamento massimo





- di SUL, individua una nuova classificazione delle destinazioni d'uso ammesse nel Business Park ed inserisce il Convivium, confermando l'esclusione di destinazioni abitative /residenziali.
- che relativamente alla superficie dei parcheggi, nel progetto definitivo, incrementando il numero convenzionale di utenti per veicolo, sono state ridotte le superfici destinate a parcheggio, destinando circa 5 ha ad aree verdi.
 - che il progetto prevede una superficie complessiva di parcheggi pari a circa 430.000 mq, arrivando complessivamente ad una offerta di oltre 10.000 auto, circa 9.000 motorini, più 37 autobus, così suddivisi:
 - parcheggi pubblici (in tre grandi aree a raso e in due multipiano dedicati vicino lo stadio) per una superficie complessiva di circa 200.000mq;
 - parcheggi privati o privati ad uso pubblico (localizzati principalmente nei due piani sotto gli edifici privati) per ulteriori 230.000mq.
 - che relativamente alle opere di interesse generale si prevede la realizzazione a carico del proponente per un ammontare stimato nello Studio di Fattibilità in € 195,25 milioni, dei seguenti interventi:
 - il miglioramento della viabilità Via Ostiense/Via del Mare, dal GRA all'area di intervento;
 - viabilità di raccordo tra l'autostrada Roma Fiumicino, comprensiva di svincolo e raccordi con le stesse ed il nuovo ponte sul fiume Tevere e la Via Ostiense /Via del Mare;
 - adeguamento stazione di Tor di Valle e realizzazione delle passerelle ciclo pedonali con le stazioni di Tor di Valle della Roma Lido/Linea B e di Magliana della FL1;
 - alveo del Fosso di Vallerano per la relativa messa in sicurezza idraulica e alveo del Fosso di Acqua Acetosa Fioranello per la relativa messa in sicurezza idraulica dalla rotonda tra via Ignazio Silone e via Carlo Levi e la confluenza con il Fosso di Vallerano ed il successivo sottopasso con la Via Cristoforo Colombo;
 - prolungamento della linea metropolitana B fino alla stazione di Tor di Valle; adeguamento stazione di Magliana;
 - messa in sicurezza della Via Ostiense/Via del Mare fino al nodo Marconi;
 - consolidamento dell'argine del Tevere.
 - che le principali modifiche apportate nel progetto definitivo alle infrastrutture viarie rispetto allo SdF sono le seguenti:
 - revisione svincolo di interconnessione con l'autostrada A91 Roma- Fiumicino;
 - inserimento intersezione semaforica nominata "IS1" sulla base dei dati di traffico e quindi della gestione dei flussi principali nelle configurazioni più gravose;
 - revisione gestione rotonda nominata "R2" sulla base dei dati di traffico e quindi della gestione dei flussi principali nelle configurazioni più gravose;
 - inserimento della nuova rotonda nominata "R3" per una migliore gestione dei flussi di traffico in entrata ed uscita dal Business Park;
 - spostamento della rotonda denominata "R4" con prolungamento del tratto unificato della Via Ostiense e della Via del Mare;
 - inserimento della nuova rotonda nominata "R5" per una migliore gestione dei flussi di traffico dai parcheggi e dal Business Park;
 - revisione sistemazione Via Ostiense-Via del Mare lato G.R.A. sulla base dell'effettivo stato di fatto.



- che il progetto definitivo individua, inoltre, ulteriori opere pubbliche da realizzare con il contributo sul costo di costruzione:
 - parco fluviale di circa 31 ettari nelle aree che circondano l'ambito dello stadio;
 - adeguamento del sottopasso di via Luigi Dasti attraverso la realizzazione di apposito sovrappasso sulla linea ferroviaria;
 - due attracchi per imbarcazioni fluviali in servizio pubblico, uno a servizio del Parco e uno a servizio dello stadio.

PRESO ATTO

- che i tracciati di queste infrastrutture viarie di interesse generale, attualmente destinati dal PRG a strade, verde pubblico e servizi pubblici di livello locale ed infrastrutture tecnologiche assumeranno la destinazione urbanistica strade ai sensi delle art 90 e 95 delle NTA di PRG, in quanto comprensiva anche dei percorsi pedonali e ciclabili;
- che gli interventi idraulici sul Fosso di Vallerano non costituiscono variante urbanistica;
- che conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/14 il tracciato dell'adeguamento di via Luigi Dasti, attualmente destinato dal PRG a strade, verde pubblico e servizi pubblici di livello locale e servizi pubblici di livello urbano nonché in parte ricompresa nella "Tenuta dei Massimi" assumerà la destinazione urbanistica strade ai sensi delle art 90 e 95 delle NTA di PRG;
- che la realizzazione del Parco Fluviale non costituisce variante urbanistica.

RILEVATO

- che l'area oggetto dell'intervento è individuata nel Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) per la quasi totalità nell'ambito "Servizi generali pubblici o di uso pubblico d'interesse provinciale e intercomunale - Servizi per attività culturali, sportive, turistiche e per il tempo libero" di cui all'art.68 delle NA del PTPG, confermando la destinazione grandi complessi sportivi (cfr Tav. RT sif 12.1 e 12.2);
- che l'area, inoltre, relativamente al sistema insediativo morfologico risulta delimitata dal limite di contenimento degli insediamenti che corre in corrispondenza della via Ostiense- via del Mare e che indica in modo orientativo il margine del campo urbano, al fine di mantenere fra loro distinte le parti insediate e al fine di tutelare i nastri verdi di discontinuità;
- che alcune porzioni dell'area di progetto sono, inoltre, interessate dalla componente primaria della REP, "Area Core" e "Area di connessione primaria" di cui agli artt.27 e 28 delle NA;
- che le componenti della REP nel sito sono inoltre incluse nell'Area Protetta Regionale Proposta APR35 "Valle del Tevere", pertanto le norme di tutela della REP assumono carattere prescrittivo ai sensi dell'art.26 c.4 NdA del PTPG. Dette componenti in corrispondenza delle sponde, delle golene e dell'area corrispondente al "Parco fluviale Ovest" di progetto risultano, inoltre, classificate nella tavola strutturale TP2 del PTPG come "aree per il verde pubblico di interesse territoriale o urbano e per il Comune di Roma verde a servizi";
- che l'intervento si situa nell'Unità Territoriale Ambientale delle alluvioni Valle del Tevere, le cui direttive specifiche per tale UTA indirizzano a "pianificare l'introduzione di impianti arborei, utilizzando prioritariamente le parcelle che per varie motivazioni sono state totalmente o parzialmente abbandonate; partendo dalla vocazione di gran parte del sottosistema alluvionale, favorire la presenza di piccole zone umide (da meno di 1 ettaro, a 5-10 ettari), sia nel tratto urbano di Roma, che nel tratto a monte di Roma; redigere, in accordo con l'Autorità di Bacino, un piano di dettaglio per il sistema spondale e prevedere nel tempo la delocalizzazione delle residenze e di altre attività non compatibili; riqualificare e recuperare la funzionalità ecologica della Valle del Tevere in quanto elemento essenziale della connessione primaria; (...) riqualificare l'area "core" del Fiume Tevere e, in particolare, la fascia ripariale favorendo il recupero delle fitocenosi erbacee,



urbustive ed arboree; realizzare il Parco del Vinime Tevere includendo anche l'area core Tevere-Farfa; monitorare e riqualificare il tratto urbano del Vinime Tevere evitando usi non compatibili nella fascia ripariale ancora presente; monitorare l'area di raccordo tra la Valle del Tevere e il delta evitando ulteriori insediamenti urbani e favorendo l'uso agricolo e il recupero delle fitocenosi autoctone" (appendice normativa II.1 NdA del PTPG).

- che l'ansa del Tevere al cui interno ricade l'intervento è, inoltre, interessata da due punti di confluenza fra il corridoio fluviale del Tevere e i corridoi ambientali del piano stralcio di bacino PS5 del fosso di Vallerano e del fosso della Magliana.
- che nelle tavole integrative relative al sistema insediativo funzionale del PTPG l'area occupata dall'ippodromo è classificata nel modo seguente: RT sif 12.1 - area per "attività culturali, sportive, turistiche e per il tempo libero" "esistente", tavola RTsif12.2 - grande complesso sportivo esistente. Tale impostazione trova una similitudine nella tavola 5/B schema di assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce, ove il corridoio fluviale include l'intera ansa del Tevere, ma registra all'interno degli "Elementi, aree esistenti e particolari destinazioni" il complesso sportivo e le attrezzature per manifestazioni sportive e ricreative esistenti.

RILEVATO altresì che, per quanto riguarda la Rete ecologica provinciale,

- Il PTGP individua nella Rete Ecologica della Provincia di Roma (REP) lo strumento per assicurare "la coerenza tra le politiche di sviluppo del territorio, e la tutela e la conservazione dell'ambiente nei suoi aspetti strutturali (flora, vegetazione, fauna e paesaggio) e funzionali (connessioni, connettività e permeabilità)" e come "riferimento per la valutazione preventiva di compatibilità e sostenibilità degli interventi di trasformazione del territorio (art.23 NdA del PTPG). Ai sensi dell'art.24 c.1 NdA del PTPG, la Rete ecologica provinciale "costituisce nell'ambito del PTPG il riferimento per le politiche e le azioni di competenza dell'Ente Provincia, degli Enti locali e degli altri soggetti titolari di potestà pianificatorie generali e settoriali finalizzate alla tutela ecologica del territorio e lo strumento per la valutazione della compatibilità ambientale delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".
- Le componenti della REP sono individuate negli elaborati grafici strutturali tavole TP2 e TP2.1 del PTPG ai sensi dell'articolo 25 c.1, e in caso di contrasto tra i contenuti prevale l'elaborato TP2: "Le determinazioni degli elaborati strutturali TP2.1, TP2.2, TP2.3, prevalgono su quelle della tavola TP2 solo per quanto non previsto o non specificato nella stessa tavola TP2." (art. 9 c.3 NdA del PTPG).
- Ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 e 28 NdA del PTPG, nella componente Core sono ammesse esclusivamente le seguenti categorie di intervento ambientale: conservazione e gestione naturalistica (tutela, salvaguardia) "(C.G.): prevede azioni di tutela orientate alla conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale e dei relativi processi biocenotici; esclude qualsiasi tipo di trasformazione (morfologica, infrastrutturale ed edilizia) dallo stato dei luoghi e dagli equilibri ambientali raggiunti; esclude l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle concesse, di scavi per prelievo di inerti, di discariche pubbliche e di nuovi depositi di prodotti industriali e materiali, anche se non modificano la morfologia dei luoghi; consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici, infrastrutture, reti ed opere tecnologiche esistenti, se compatibili; consente interventi di manutenzione, presidio e miglioramento dell'efficienza naturale dei beni." e riqualificazione/recupero ambientale "(R-1.): prevede azioni di tutela ed interventi volti alla riqualificazione o al recupero di condizioni ambientali e di naturalità alterate da processi di degrado. Sono consentiti interventi (modificazioni morfologiche, naturalistiche od opere tecniche) che favoriscano la mitigazione dei fattori di degrado, il graduale recupero di condizioni naturali o l'evoluzione progressiva verso tali condizioni". Vi sono inoltre ammessi esclusivamente i seguenti usi: naturalistici "(U.N.): usi orientati alla fruizione dell'ambiente naturale riducendo al minimo le interferenze antropiche, con modalità limitate all'osservazione scientifica ed amatoriale, alla formazione, all'escursionismo non di massa, a piedi, a



cavallo o in bicicletta"; agro silvo-pastorali "(U.-1.): usi ammessi alla manutenzione e presidio del territorio rurale, mantenendone le forme consolidate di utilizzazione delle risorse naturali e di coltivazione agricola del fondo, di allevamento e di insediamento ad esse connesso, entrando la conservazione delle componenti dei paesaggi rurali e dei beni storici"; formativi "(U.F.) attività di fruizione culturale, di ricerca e per la formazione, connesse all'attività agricola."

- Nelle componenti Buffer e Connessione Primaria, oltre alle categorie di intervento e agli usi previsti per la componente Core, sono previste ulteriori categorie di intervento e sono ammissibili ulteriori usi: tra questi i: "Servizi (U.S.) - Attività di servizio pubblico o d'interesse pubblico, quali infrastrutture, impianti tecnologici e per la produzione di energie rinnovabili e attrezzature di servizio pubblico, necessitate da collocazione extraurbana, se compatibili" (art. 27 c.2 Nda PTPG). Nella Connessione primaria sono inoltre ammessi gli usi "Ricreativi (UR) - attività sportive ricreative e del tempo libero con spazi e attrezzature specialistiche compatibili con i contesti paesistici e ambientali" (art. 27 c.2 Nda PTPG).
- Al fine di interpretare correttamente la normativa relativa alla REP, è opportuno mettere in evidenza anche gli articoli 35 e 36 Nda del PTPG, tesi a promuovere la valorizzazione dei sistemi di comunicazione territoriali storici, ivi compreso l'itinerario 3b Fiume Tevere Sud (art. 36 c.2 Nda del PTPG, Rapporto Territorio cap. 7.4.2, tavola integrativa RT sat 7) *nell'ambito di progetti orientati al recupero delle strutture fisiche ed ambientali connesse agli itinerari, alla loro valorizzazione e gestione con usi compatibili ed alla promozione dei servizi turistici e culturali di fruizione dei beni e delle tradizioni della cultura locali (gastronomia, fiere, eventi, musei e biblioteche comunali, etc.).* Tali norme implicano una non preclusione del PTPG alla navigabilità del Tevere nell'ambito della valorizzazione dei percorsi storico-culturali.
- il PTPG, inoltre, promuove la realizzazione di itinerari ciclopedonali. L'articolo 88 "Rete dei percorsi ciclo pedonali", c 1. "*Il PTPG sollecita i comuni ad individuare una rete di itinerari ciclopedonali di livello comunale e sovracomunale che svolga funzioni legate al tempo libero e di valida alternativa per l'accesso ai servizi pubblici (centri scolastici e centri di lavoro). La rete deve consentire, inoltre, di collegare i principali sistemi ambientali e le aree protette proposte dal piano con i parchi e le aree a verde urbane e con i centri storici svolgendo così anche una funzione di facilitazione della fruizione lenta del paesaggio e di sostenere l'azione di riqualificazione dell'ambiente urbano.*"
- il PTPG appare orientato a una decisa tutela dell'asse fluviale del Tevere, con la attribuzione alla componente "Core" di tutto l'asse fluviale (ivi incluse le sponde e una fascia di golena di ampiezza variabile, in genere circa 50-60 metri dalla sponda) e con la proposta di istituzione di un'area protetta, e nel contempo:
 - prevede la fruibilità della golena, purchè attuata con modalità compatibili con il livello di tutela previsto dal PTPG (Core);
 - promuove la valorizzazione dei sistemi di comunicazione territoriali storici, ivi incluso quello fluviale, e pertanto non esclude la navigabilità del Tevere;
 - prende atto degli usi e delle trasformazioni pregresse all'approvazione del Piano, attribuendo l'area occupata dall'Ippodromo e dalle sue strutture alla categoria "Servizi generali di interesse provinciale e intercomunale";
 - promuove l'individuazione di reti di itinerari ciclopedonali con le finalità indicate all'art.88.

EVIDENZIATO

che l'attribuzione alla componente Core nel tratto posto tra la confluenza con il fosso di Vallerano e il confine con l'area occupata dal depuratore, sebbene in alcuni tratti vi siano condizioni di parziale degrado, è confermata sia dalla documentazione presentata che da accertamenti d'ufficio.

9



- che nelle integrazioni del 30/11/2016 è stata fornita la relazione illustrativa inerente la riqualificazione delle aree golenali (1191_TDV_PD_G_GEN_00_LN_0000_1400_00_G00000_LAN_01). In essa è citato, tra i documenti urbanistici di riferimento, l'allegato 3.05 PRGF G9B *Carta delle emergenze floristico vegetazionali del territorio comunale*, ove si identifica quale emergenza vegetazionale la fascia discontinua di boschi igrofilo ripariali presente lungo le sponde del tratto del Fiume Tevere interessato dal progetto. Nelle aree di golena inoltre la carta di uso del suolo e delle fisionomie della vegetazione come da PRG - G9_7_05 conferma la presenza di elementi residuali della fascia boschiva ripariale e di canneto a *Phragmites australis* nel tratto di interesse.
- che dallo Studio di Impatto Ambientale, par. 5.1.4, emerge che "l'area rappresenta un sito riproduttivo e di svernamento di diverse specie di uccelli, alcune delle quali di interesse conservazionistico (...) e altre tipiche delle zone umide (...) per quanto concerne l'area dei terrazzamenti alluvionali che si sviluppano inoltre la zona umida delle sponde del Tevere si rileva che risultano potenzialmente adatte allo sviluppo di comunità ornitiche degli ambienti erbacei (...) (SIA 4.3.6); è sito riproduttivo per *Hyla intermedia*, *Triturus carnifex*, *Triturus vulgaris*, per quanto riguarda l'erpetofauna lo stesso SIA segnala la presenza di *Elaphe quatorlineata*, *Vipera aspis*, *Tarentola muritanica*, *Emys orbicularis* (SIA 4.3.6).
- In fase di attuazione del progetto *Bioitaly* vi è stato individuato il Sito di Importanza Nazionale 4 - Tor di Valle, in fase di attuazione del Progetto *Bioitaly*.
- che anche l'attribuzione della fascia golenale distale e dell'area del Parco Fluviale Ovest alla *Connessione primaria*, come si evince dagli elaborati di progetto, è coerente con lo stato dei luoghi.

RILEVATO

- che per quanto riguarda le direttive del sistema insediativo-funzionale del PTPG la previsione nell'area di intervento dello Stadio risulta coerente con l'ambito di "Servizi generali pubblici o di uso pubblico d'interesse provinciale e intercomunale- Servizi per attività culturali, sportive, turistiche e per il tempo libero" individuato dal PTPG;
- che la previsione del centro direzionale e commerciale denominato "Business Park" e "Convivium" non risulta coerente con le direttive del PTPG.

RITENUTO opportuno, in merito alla previsione del centro direzionale e commerciale, valutare l'intervento considerando che il PTPG individua funzioni direzionali e commerciali in ambiti diversi, ma che gravitano ed interessano lo stesso quadrante della città metropolitana su cui è previsto l'intervento. In particolare il PTPG individua lungo la direttrice Roma- Fiumicino il Parco Strategico Metropolitano PSM2 " *Parco intercomunale direttrice Roma/ Fiumicino*" con l'obiettivo di organizzare una "filiera guidata" di attività e servizi strategici di interesse metropolitano molto qualificati, appoggiata all'autostrada, da organizzare in quattro nuclei specializzati per gruppi di funzioni coerenti fra di loro, legate alla presenza dell'aeroporto, separati da discontinuità ambientali e accessibili al circuito della mobilità metropolitana. L'obiettivo è quello di predisporre "un sistema di aree attrezzate per funzioni strategiche di interesse metropolitano e nazionale della logistica, ricettività, fieristica, direzionalità economica, innovazione e ricerca, con requisiti di accessibilità alla rete internazionale, nazionale e metropolitana e di rilevante qualificazione organizzativa, ambientale e d'immagine."

CONSIDERATO che questo Servizio aveva già espresso nella Conferenza dei servizi preliminare del 30.07.2014, avente ad oggetto sullo studio di fattibilità, la necessità che l'Amministrazione Comunale, "qualora valutata positivamente l'iniziativa presentata, chiarisca il quadro complessivo della strategia di assetto dell'intero quadrante, eventualmente riorientando le scelte e definisca una logica di intervento che connetta criteri, priorità ed obiettivi, valutando la sostenibilità ambientale, territoriale ed economica del comparto direzionale proposto";

PRESO ATTO che non risultano ad oggi manifeste le motivazioni che inducono l'Amministrazione



Comunale a modificare il PRG vigente introducendo una nuova quota di insediamento direzionale e commerciale nel quadrante interessato dall'intervento;

CONSIDERATO, altresì, che nell'ambito della Conferenza di Servizi, in assenza del procedimento di adozione della variante urbanistica da parte del Comune di Roma, questo Servizio ha richiesto, ad integrazione, all'Amministrazione Capitolina una valutazione delle ripercussioni nel contesto insediativo, infrastrutturale ed economico della prevista nuova centralità sull'intero quadrante, in particolare del Convivium e del Business Park, considerando che il PRG prevede già nel quadrante ampi spazi di direzionale e un riesame dell'intero sistema al fine di valutare gli effetti della nuova previsione alla scala urbana, dando conto degli obiettivi specifici che si intendono perseguire attraverso l'introduzione di una nuova quota di direzionale e commerciale, in relazione con gli obiettivi generali del PRG, nonché con gli obiettivi strategici del PTPG.

ATTESO che rispetto a tale richiesta non risulta fornita alcuna integrazione da parte dell'Amministrazione Capitolina, mentre il Soggetto Preponente ha rinviato nell'elaborato TDV_PD_G_GEN_00_PA_0000_1406_00_G00000_BRD_00 alle considerazioni svolte in sede di Valutazione Ambientale Strategica, per le quali questo servizio ha già espresso con nota prot. n. 152791/16 del 16.11.2016 le proprie osservazioni.

EVIDENZIATO che ad oggi non risultano forniti nuovi elementi che consentano di valutare positivamente la previsione commerciale e direzionale dell'area che rimane pertanto non coerente con quanto previsto dal sistema insediativo- funzionale del PTPG.

RILEVATO, per quanto riguarda le interferenze delle singole opere di progetto con la funzionalità della REP:

- che le opere private previste nei comparti A1, B1, C1 non comportano trasformazioni dirette nelle aree attribuite alle componenti della REP.
- che la realizzazione delle opere private comporterà indirettamente numerosi effetti sulle componenti Core, Connessione primaria, Buffer attraverso la realizzazione delle opere necessarie alla sicurezza idraulica, al potenziamento delle vie di accesso all'area, alla gestione delle acque meteoriche (in particolare idrovora e manufatti connessi).
- che in fase di esercizio aumenteranno i disturbi per la fauna legati all'illuminazione e al rumore (SLA, immagini 15, 16, 21 e 22) a ridosso dell'area Core - si prende atto inoltre della valutazione espressa nel SLA, pag. 188, che *"le comunità ornitiche rispondono in tempi molto brevi alle variazioni ambientali"* e che *"i fattori di impatto legati alle azioni di disturbo quali, in particolare, l'emissione di rumore e l'alterazione indotta sulla componente ecosistema risultano tali da richiedere azioni di mitigazione dei fattori di impatto e un adeguato monitoraggio (...)"*

EVIDENZIATO

- che tra le opere pubbliche collocate nel perimetro della superficie territoriale emergono due previsioni di progetto che interessano la componente primaria della REP Connessione primaria;
- che le sistemazioni, poste a nord, previste per il Parco Pluviale Est, sono coerenti con le previsioni di PTPG in quanto classificabili come usi "Ricreativi - UR" (parte) e "Naturalistici - UN" (parte) ai sensi dell'art. 28 c.2 NdA del PTPG;
- che sebbene la fascia al limite occidentale del parcheggio P3 a raso, comprensiva di elementi del parcheggio e della connessa viabilità, collocata nella Connessione primaria della REP risulti ammissibile, se compatibile, in quanto assimilabile alla categoria "US" ex art. 27 NdA del PTPG,



tuttavia, l'insieme delle opere previste genera una riduzione della superficie destinata alla REP. L'interferenza dei parcheggi e della viabilità connessa, anche se limitata, contribuisce al bilancio complessivo del consumo di suolo e dell'aumento del disturbo nella Connessione primaria.

RILEVATO

- che la realizzazione di un'idrovora e dei manufatti ad essa connessi rientra tra le opere che prevedono trasformazioni e consumo di suolo nella *Connessione primaria* nell'area interessata e inclusa nelle previsioni di PTPG di "*Area protetta proposta APR35*".
- che la suddetta opera, seppure ammissibile in *Connessione primaria*, in quanto assimilabile alla categoria "US" ex art. 27 NdA del PTPG, se compatibile con la conservazione delle funzionalità ecologica della REP, tuttavia, contribuisce alla riduzione complessiva della superficie destinata alla REP e all'incremento del disturbo di origine antropica nell'area, tenendo anche conto che a fini di conservazione in termini ecologici e generali è rilevante anche quanto non visibile al di sopra del livello del suolo, se si sottrae parte del terreno ai processi naturali che vi avvengono.
- che lo sbocco finale dell'idrovora e la relativa scogliera ricadono, inoltre, in *Core*, ove in generale non sono previste trasformazioni salvo le categorie di intervento e gli usi consentiti dal combinato disposto degli articoli 27 e 28 NdA del PTPG.

PRESO ATTO che, data la continuità della componente *Core* lungo l'asse fluviale e la natura dell'opera, una ricollocazione dell'idrovora che non preveda alcun effetto sulla componente *Core* non è ipotizzabile.

RITENUTO

- che l'esiguo modellamento del terreno previsto e l'ossigenazione derivante dall'afflusso di acqua possano generare anche effetti positivi purché il livello di qualità delle acque sia monitorato e controllato e il modellamento sia realizzato con criteri di compatibilità naturalistica;
- che l'elemento finale dell'idrovora potrebbe, inoltre, diventare funzionale a un intervento di gestione naturalistica e riqualificazione, anche di dimensioni limitate, nelle immediate vicinanze del sito di sbocco, in coerenza con i processi dinamici che caratterizzano la vegetazione tipica delle aree umide e le comunità faunistiche ad essa collegate, coerentemente con quanto disposto per le aree *Core* dall'articolo 28 c.3 NdA del PTPG.

RILEVATO

- che la realizzazione del collegamento A91-Ostiense e le strutture viarie connesse presentano un quadro tendenzialmente incompatibile con le norme finalizzate alla tutela della funzionalità della REP di PTPG;
- che, in particolare, le fondazioni del ponte carrabile e parti del ponte funzionali al ponte carrabile a contatto con il suolo presentano interferenze con le componenti *Core* e Connessione primaria. (IDV_PD_OPST_00_ST_2360_1800_00_G0000_00_COR_00; IDV_PD_G_GEN_00_LN_0000_1406_00_G00000_BRD_00)

PRESO ATTO

- che nell'elaborato IDV_PD_G_GEN_00_LN_0000_1406_00_G00000_BRD_00 si chiarisce che "per quanto riguarda le pile del ponte carrabile, pur determinandosi un'interferenza con la componente





primaria e salvo incertezze di scala determinate da quella di redazione del PTPG (tavola TP2, scala 1: 50.000), con l'area Core, si rende noto che in sede di progetto è stato minimizzato l'impatto portando le pile da quattro a due cosicché siano ridotti gli effetti sulla componente naturalistica" (...) "a tale proposito, (superata la fase di cantiere, durante la quale saranno inevitabili disturbi alla vegetazione in situ e alla relativa fauna), si rappresenta che la quota dell'impalcato e la ridottissima area di sedime effettiva puntuale della stessa (per opportuna precisione si specifica che la superficie di interferenza effettiva con il suolo delle pile dei portali di supporto del ponte, due per lato, non supera i 20 mq per ciascuna sponda (...) consentono, in fase di ripristino, con le opere compensative vegetazionali di ricostruire una completa continuità del sistema naturalistico". "Si precisa infine che, appena saranno direttamente accessibili le aree specifiche di detti interventi, verranno completate le rilenazioni puntuali, ad oggi già presenti in termini qualitativi, al fine di ottimizzare le compensazioni già avanzate e previste, in termini di scelte floristiche rispondenti allo stato iniziale dei luoghi alle proprie caratteristiche naturalistiche"

RITENUTO

- che, pur prendendo atto delle considerazioni su espresse dai progettisti, la dimensione della trasformazione in Core è maggiore rispetto alla trasformazione riferita esclusivamente alla larghezza del pilone nel punto in cui emerge dal suolo;
- che le finalità della REP sono anche di carattere ecologico, e pertanto non possono considerarsi esclusivamente i fattori percettivi e le relazioni osservabili al di sopra del livello del suolo, ma anche le interferenze con i processi biologici che si svolgono nel terreno;
- che la trasformazione, per dimensioni e tipologia, è tipicamente irreversibile, pertanto a fronte di eventuali risultati negativi del monitoraggio faunistico (previsto dal SLA) o nel caso di un'augmentata attenzione alla valorizzazione delle risorse naturalistiche dell'area, non potrebbe essere attuata alcuna azione significativa di ripristino.

CONSIDERANDO che la tipologia di opera, non è contemplata dagli usi ammessi in Core ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 e 28 Nda del PTPG;

TENUTO CONTO degli impatti ad essa connaturati, della irreversibilità delle trasformazioni previste e dei prevedibili disturbi in fase di cantiere e di esercizio;

RITENUTO che la collocazione delle opere di fondazione in Core nell'ambito di una viabilità di progetto che interferisce significativamente con la REP porti a un profilo di complessiva incompatibilità con il combinato disposto dagli articoli 27 e 28 Nda del PTPG, tenendo conto anche delle direttive per l'UTA di riferimento che indirizzano a "monitorare e riqualificare il tratto urbano del Fiume Tevere evitando usi non compatibili nella fascia ripariale ancora presente".

EVIDENZIATO altresì

- che il collegamento stradale tra il ponte carrabile e la via Ostiense interferisce, in prossimità del Parco fluviale Ovest, con la Connessione primaria nell'ambito della previsione di PTPG - area protetta proposta APR35. Si tratta di un'ulteriore elemento di sottrazione di suolo alla componente primaria della REP. L'opera inoltre comporta un aumento del disturbo antropico per la fauna, con particolare riguardo al rumore, e degli stessi potenziali frequentatori del parco fluviale;
- che l'affiancamento rampe A91 - Svincolo parco dei Medici - Svincolo autostrada A91, in base alla tavola strutturale di PTPG TP2, si situa al margine della componente Core lungo il corso del fiume Tevere e interferisce parzialmente con la componente Connessione primaria
- che seppure l'intervento risulti ammissibile in Connessione primaria in quanto assimilabile all'uso "US" in base al combinato disposto artt. 27 e 28 Nda del PTPG, esso causa un'ulteriore perdita di superficie e connettività alla componente primaria della REP, che sebbene limitata,



contribuisce all'effetto cumulativo delle opere di progetto.

- che per quanto riguarda la fascia attribuita alla componente Core, non risulta ben chiaro, dalla documentazione presentata, l'effetto degli interventi sulla componente ambientale in sponda destra e che è necessario, in considerazione del vigente regime di protezione, salvaguardare la continuità ecologica in sponda destra.

RILEVATO

- che relativamente al **ponte ciclopedonale** (TDV_PD_O_PPT_01_GE_2360_1400_00_G_000,00_ABD_00; TDV_PD_O_PPT_01_GE_2360_1401_00_G_000,00_ABD_00 e allegato A) , di cui un solo pilone ricade in REP, alla sinistra orografica del Fiume Tevere, in Core e al limite con la Connessione primaria, le opere sono ammissibili in quanto ascrivibili alla classe di uso "UN" art.27.
- che l'opera è inoltre coerente con l'orientamento del PTPG a promuovere le reti di percorsi ciclopedonali (art. 88 Nda del PTPG);
- che l'intervento previsto in **via Dasti** (TDV_pd_p_vds_01_it_0000_1410_00_g_00000_sic_00; TDV_pd_p_vds_01_it_0200_0200_00_g_000,00_sic_00), interferente con la Connessione primaria, risulta ammissibile in quanto classificabile come "US" ai sensi dell'art. 28 c.2 Nda del PTPG, preso atto della pregressa trasformazione dei luoghi e del contesto territoriale, e che tuttavia si raccomanda di valutare, ai fini di una maggiore sostenibilità dell'intervento, in fase esecutiva, l'introduzione di elementi progettuali o di verde stradale con funzione di corridoio faunistico per il superamento della barriera ferroviaria e stradale.
- che la **sistemazione del fosso di Vallerano** (TDV_PD_O_VAL_01_ID_0000_1400_00_G000,00_IDR_00), interferente con le componenti Connessione primaria (confluenza del fosso con il Fiume Tevere) e Buffer (limitatamente alla parte dell'opera inserita nell'area protetta Laurentino – Acqua acetosa, Fosso di Acquacetosa), risulta ammissibile in quanto classificabile come "US" ai sensi dell'art. 28 c.2 Nda del PTPG, e compatibile a condizione che siano adottate le misure di mitigazione e compensazione previste dal SIA (pag. 109), con particolare riguardo all'inerbimento degli argini ai fini del ripristino della continuità del corridoio verde (o opere equivalenti ai fini del ripristino del corridoio vegetazionale) e al controllo della produzione di polveri in fase di cantiere.
- Che i **pontili di sbarco** (TDV_PD_P_PON_00_GE_0000_1400_00_G_000,00_ACT_00; TDV_PD_P_PON_00_GE_0000_0200_00_G_000,00_ACT_00); TDV_PD_P_PON_0_GE_0000_0200_00_G_000,00_ACT_00), interferenti con le componenti Core e Connessione primaria, visto il combinato disposto degli articoli 27 e 28 e tenendo conto degli articoli 36 e 37 e della tavola integrativa RT sat 7 del PTPG, risultano ammissibili purché realizzati con modalità e tecniche tali da renderli assimilabili agli usi naturalistici (UN) come da art. 27 Nda del PTPG, a completamento della connettività delle piste ciclabili, dei percorsi pedonali, dei percorsi accessibili ai disabili, del trasporto pubblico, nell'ambito di un progetto integrato di mobilità sostenibile. Per quanto riguarda le trasformazioni permanenti, fatta salva la sicurezza dei passeggeri e degli operatori, che ha carattere prioritario, si ritiene opportuno ai fini della salvaguardia della REP lo spostamento delle strutture di supporto per attesa e soccorso al di fuori dell'area Core.
- Che in merito a quanto previsto per il trasporto fluviale dei materiali in fase di cantiere, con particolare riguardo alla realizzazione delle piazzole per i mezzi di soccorso e per l'eventuale posizionamento di gru per lo sbarco dei materiali e la realizzazione di piste e rampe carrabili, non è possibile, in base alle analisi di impatto sinora fornite, valutarne l'effetto localizzato sulla componente Core, con particolare riguardo a eventuali siti strategici per l'avifauna e all'assetto naturale *ante operam* dei luoghi;



- Che risultano presenti effetti sulla funzionalità della REP in fase di cantiere, in particolare per quanto riguarda la creazione di piste, piazzole temporanee nelle aree interessate dalla componente primaria e per la realizzazione del ponte temporaneo in area Core (Integrazione SIA, TDV PD G GEN 00 AM 0000 1406 00 G 00000 BRD 01, tav. 17.11.1)

VALUTATO

- che la progettazione di un parco fruibile nell'area individuata quale Parco fluviale Ovest risponde pienamente alle direttive di PTPG, con l'attribuzione alla Connessione primaria, all'area protetta proposta APR35, e con la previsione della sua fruizione da parte del pubblico.
- che per i medesimi motivi anche il progetto di riqualificazione delle aree golenali è coerente con le direttive di PTPG (cfr. integrazioni) (1191_TDV_PD_G_GEN_00_LN_0000_1400_00_G00000_LAN_01; TDV_PD_G_GEN_00_LN_0000_0200_00_G00000_LAN_00; TDV_PD_G_GEN_00_LN_0000_0201_00_G00000_LAN_00; TDV_PD_G_GEN_00_LN_0000_0101_00_G00000_LAN_00);
- che il significativo consumo di suolo - prevalentemente localizzato al di fuori della REP ma con quote di erosione anche nelle componenti della REP - comporterà una perdita di habitat seminaturali che si sviluppano nei processi di rinaturalizzazione spontanea all'interno della superficie territoriale e all'interno della REP e pertanto si ritiene necessaria una compensazione adeguata

RITENUTO

- che tale compensazione complessiva si individua, oltre che nelle sistemazioni compensative e mitigative puntuali e riferite alle singole opere, nell'effettiva realizzazione dell'insieme delle opere a verde previste, con riferimento alla differenziazione tipologica e alla rispondenza in qualità, estensione e quantità di quanto previsto nella Masterplan del paesaggio, "Relazione tecnico illustrativa degli interventi paesaggistici" e tavola di progetto "Planimetria della strategia delle opere a verde (OUS, OPS, OPC) per le opere pubbliche-ambiti tipologici (TDV_PD_G_GEN_00_LN_9500_0202_00_G000_00_LAN_00), comprensiva della effettiva realizzazione e gestione degli interventi previsti per il Parco fluviale Ovest, essenziale per la compensazione dell'insieme delle trasformazioni e disturbi previsti
- che è utile e opportuna l'eventuale integrazione di tali previsioni con la realizzazione della *Riqualificazione delle golene* di progetto.
- che la progettazione complessiva degli impianti a verde, nei diversi ambiti del progetto, grazie alla diversificazione ed estensione degli interventi, risponde in buona parte a quanto richiesto da questo Dipartimento nei pareri precedentemente resi in seno al procedimento di VAS e alla CdS preliminare a condizione che i corridoi di continuità ecologica e degli altri impianti a verde ricadenti nella REP siano realizzati nel rispetto delle caratteristiche ecologiche dei siti di impianto, diversificati per specie e struttura, con un'opportuna distinzione fra impianti legati alla zonazione catenale degli ambienti palustri e ripariali nei pressi del corso d'acqua e impianti coerenti con la vegetazione potenziale del bacino del Fiume Tevere nelle zone più distanti dall'alveo;
- che per quanto attiene le modalità indicate per l'effettiva realizzazione delle opere a verde, poiché per le aree vaste non è previsto impianto di irrigazione (cfr Masterplan del paesaggio - Relazione tecnico illustrativa degli interventi paesaggistici - paragrafo 3.3 "Strategia per l'irrigazione" e Comparto A1 - Relazione generale, Landscape design, paragrafo 3.3 "Strategia per l'irrigazione"), sia necessario - anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto - prevedere all'interno





del piano di manutenzione un congruo periodo di monitoraggio e manutenzione del verde, sia nel Parco fluviale est che nel Parco fluviale ovest, che consenta di procedere all'innaffiamento manuale ogni qualvolta si renda necessario all'attecchimento e al mantenimento del buono stato complessivo degli impianti a verde nei parchi fluviali est ed ovest e più in generale di tutti gli impianti a verde non interessati dall'impianto di irrigazione.

CONSIDERATO

- che nell'ambito della integrazione all'emissione per CdS decisoria ai fini dell'ottenimento del PdC del 30/11/2016, si dichiara che *"nella tavola TDV_PD_G-GEN-00-(R 00000-200 00-G-000,00-STB-01 è definita l'effettiva estensione del Parco Fluviale, la modalità di espropriazione, acquisizione e finanziamento deve essere chiarita in sede di CDS"* (elaborato di risposta generale alle richieste di integrazioni documentali per CdS del 30/11/2016, codifica: 1001_TDV_PD_G-GEN-00-MP_000_1+00_00_G_000,00_EUR_01, pag.23)
- che *"con particolare riferimento al Parco fluviale, si evidenzia che l'onere di acquisizione dell'area e quello del suo attrezzaggio è a carico dell'amministrazione comunale ed è da finanziarsi con il contributo costo di costruzione"*;
- che nell'ambito della conferenza non è stato possibile esaminare lo schema di convenzione urbanistica, in quanto non presente agli atti

RITENUTO quindi necessario

- definire il soggetto pubblico o privato responsabile della manutenzione, del monitoraggio e dell'eventuale irrigazione, al bisogno, per ciascuno dei "Parchi" e degli impianti a verde previsti dal Landscape design e dalle successive integrazioni, compresa, ove si stabilisca di realizzarla, la riqualificazione delle golene.
- esplicitare le modalità previste per la realizzazione e gestione del Parco fluviale Ovest e delle golene soggette a riqualificazione, con una espressa valutazione della sostenibilità economica della effettiva realizzazione, manutenzione e gestione delle aree e con l'indicazione del soggetto pubblico responsabile per la realizzazione e gestione delle aree verdi fruibili.

VISTO l'esito dell'attività istruttoria compiuta, viste, inoltre, le Norme di Attuazione del PTPG, in particolare gli artt.3, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 42, 66 e 68;

per quanto di specifica competenza e limitatamente alla compatibilità con il PTPG

SI RITIENE

la trasformazione urbanistica sottesa al progetto definitivo avente ad oggetto *"Stadio della Roma località Tor di Valle"* compatibile solo relativamente alla proposta del nuovo Stadio e del Parco Fluviale e non coerente con le direttive del PTPG la previsione del Business Park e del Convivium.

Al riguardo, al fine di rendere compatibile l'intervento con il PTPG, dovranno essere stralciate le previsioni del centro direzionale e commerciale o in alternativa dovranno essere esplicitate da parte del Comune di Roma le motivazioni che inducono l'Amministrazione Comunale a modificare il PRG vigente introducendo una nuova quota di insediamento direzionale e commerciale nel quadrante interessato dall'intervento, riorientando le scelte attraverso un riassetto dell'intero quadrante in relazione ai nuovi obiettivi del PRG, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle direttive del PTPG.



Risulta altresì in contrasto con le direttive e prescrizioni della Rete Ecologica Provinciale, per le motivazioni sopra esposte, il ponte carrabile sul Tevere, in particolare le sue fondazioni.

Al fine di rendere compatibile l'intervento infrastrutturale suddetto dovranno essere apportate modifiche progettuali atte a collocare le opere di fondazione del ponte carrabile, ed altre eventuali opere a contatto con il suolo connesse alla sua realizzazione, al di fuori della componente Core, come graficizzata nella tavola TP2 di PTPG e con una tolleranza interpretativa compatibile con l'adeguamento di scala.

Le opere a contatto con il suolo necessarie alla realizzazione del ponte dovranno essere ricollocate nella Connessione primaria in quanto ascrivibili alla categoria "US" ex art. 27 Nda del PTPG: in tale componente dovranno essere effettuate compensazioni mirate prevalentemente alla tutela della flora fanerofitica e dell'avifauna.

Fermo restando le modifiche progettuali richieste al fine della compatibilità del progetto con il PTPG per quanto riguarda la compatibilità con gli indirizzi di PTPG inerenti la Rete Ecologica Provinciale, le direttive per le UTA, e gli aspetti ad esse strettamente connessi si pongono le seguenti condizioni:

1. In linea generale la soluzione delle interferenze in REP dovrà essere condotta nel rispetto delle categorie di intervento e degli usi previsti dagli articoli 27 e 28 Nda del PTPG.
2. La realizzazione delle mitigazioni e compensazioni previste dal progetto, e indispensabili al fine di compensare e mitigare le numerose interferenze sulle componenti della Rete ecologica Provinciale, con particolare riguardo alla realizzazione e alle sistemazioni a verde previste per il Parco fluviale Ovest, il Parco Urbano, il Parco fluviale Est, interventi paesaggistici (- tavole da 17.A.2 del RA e elaborati di progetto *Masterplan del paesaggio - "Relazione tecnico illustrativa degli interventi paesaggistici"* e tavola *"Planimetria della strategia delle opere a verde per le Opere Pubbliche (OUS, OPS, OPC) - Ambiti tipologici"*) secondo le raccomandazioni e suggerimenti più avanti espressi, dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione dell'impianto sportivo, per assicurarne la funzionalità già al momento della prima utilizzazione pubblica.
A tal fine si chiede che nell'ambito della convenzione urbanistica si espliciti: il soggetto responsabile della effettiva realizzazione del Parco fluviale Ovest e, ove previsto, del progetto di riqualificazione delle golene; il soggetto responsabile della gestione e manutenzione del Parco fluviale Ovest e, ove se ne stabilisca la realizzazione, degli interventi in golena; e una espressa valutazione in ordine alla sostenibilità economica e al reperimento delle risorse per la realizzazione e manutenzione del Parco fluviale Ovest e degli interventi nelle golene. Si chiede inoltre che sia formulata un'ipotesi organizzativa integrata per la gestione delle golene (con estensione minima corrispondente al tratto fluviale posto tra la confluenza del Fosso di Vallerano e il depuratore) e del parco fluviale Ovest.
3. Per ogni pacchetto di intervento previsto dalla *"Relazione tecnico illustrativa degli interventi paesaggistici"* dovrà essere elaborato un piano di manutenzione triennale, con individuazione dei soggetti competenti per il pubblico e per il privato e dovranno essere definite e destinate, ad opera dei soggetti competenti, risorse economiche adeguate alla realizzazione delle attività previste nel piano di manutenzione; il piano di manutenzione e le risorse destinate alla sua realizzazione dovranno includere anche il





monitoraggio regolare degli impianti a verde e le soluzioni previste per garantire l'innaffiamento, ove si renda necessario al completo attecchimento e buon esito degli impianti, includendo nell'area di manutenzione il parco fluviale Ovest.

4. Poiché l'affiancamento rampe A91 - Svincolo parco dei Medici - Svincolo autostrada A91, si situa al margine della componente *Core* lungo il corso del fiume Tevere e interferisce parzialmente con la componente *Connessione primaria* dovranno essere adottate misure progettuali finalizzate a salvaguardare la continuità della sponda e delle caratteristiche fisiche dell'ambiente che consentano lo sviluppo della fascia di vegetazione ripariale alla destra orografica del Fiume Tevere.
5. Per il tratto viario di collegamento tra l'A91 e la via Ostiense interferente con la REP, (area prossima alle golene e Parco fluviale Ovest), si richiede, previa valutazione specifica dedicata al disturbo per la fauna e per i fruitori del Parco, l'inserimento di elementi progettuali tesi alla mitigazione del disturbo da rumore con le migliori tecniche disponibili (barriere acustiche, elementi fonoassorbenti e/o fonoisolanti almeno nei tratti sopraelevati - nei tratti pianeggianti e limitrofi al Parco fluviale barriere acustiche o piantumazioni con finalità fonoassorbenti e/o fonoisolanti lungo l'asse stradale nel tratto contermini al Parco fluviale Ovest, non escludendo la realizzazione di quinte vegetali e rilevati, purché ne sia dimostrata l'efficacia equivalente in termini di abbattimento)
6. Elipporto (*Comparto A1, relazione generale, Landscape design - TDV PD A GEN 00 LN 9500 1400 00 G000,00 LAN 00* paragrafo 1.2): qualora sia confermata la collocazione dell'elipporto nel Parco fluviale Ovest, e pertanto in *Connessione primaria*, questo dovrà essere oggetto di specifiche, nell'ambito della convenzione urbanistica, che ne prevedano l'utilizzazione pubblica.
7. Alterazioni morfologiche previste in fase di cantiere (piste, piazzole, eventuale uso degli approdi per il trasporto fluviale): nella componente *primaria* andranno evitate trasformazioni permanenti dei luoghi diverse dalle opere di progetto, nell'ottica di una totale reversibilità delle modificazioni morfologiche dei luoghi e del completo ripristino della continuità ecologica. Si chiede inoltre la riqualificazione ambientale delle aree interessate da modifiche temporanee mediante modellamento del terreno e impianti a verde nell'ambito dei criteri generali adottati dal progetto per la riqualificazione delle golene e la realizzazione dei Parchi e anche consentendo l'uso naturalistico dei luoghi (UN ex art. 27 NdA di PTPG)
8. Ponte temporaneo previsto in fase di cantiere: si chiede di escludere fondazioni permanenti in area *Core*, si chiede inoltre la riqualificazione ambientale delle aree interessate da modifiche a seguito della rimozione del ponte, mediante modellamento del terreno e impianti a verde con i criteri generali già adottati per la riqualificazione delle golene.
9. Gli approdi, per quanto attiene alla parte inserita in area *Core*, dovranno essere limitati a quanto compatibile con l'assimilazione agli usi naturalistici (UN) art. 27 NdA del PTPG, limitando gli interventi a quanto strettamente necessario alle operazioni di sbarco e imbarco pedonale, all'accessibilità ai diversamente abili, alla sicurezza degli utenti e degli operatori e alla connettività con i percorsi pedonali o ciclopeditoni nell'area, nonché all'osservazione scientifica e amatoriale dell'ambiente naturale, ponendo le altre strutture di servizio, tecnicamente delocalizzabili, al di fuori dell'area *Core*.



10. Nel caso in cui siano necessari interventi finalizzati all'utilizzo degli approdi in fase di cantiere, dovrà essere operata la riqualificazione ambientale delle aree interessate da modifiche mediante modellamento del terreno e impianti a verde con i criteri generali già adottati per gli interventi paesaggistici di riqualificazione delle golene. Preliminarmente al progetto esecutivo dovrà essere effettuata una ricognizione e valutazione puntuale dello stato *ante operam* della componente naturalistica in area *Core* nei siti interessati da effetti e disturbi derivanti da tale utilizzazione, con particolare focalizzazione sulla vegetazione ed eventuali siti strategici per la riproduzione dell'avifauna, in base a tale ricognizione dovranno essere valutate soluzioni specifiche per il ripristino ambientale dopo tale utilizzazione, non escludendo usi naturalistici (UN ex art. 27 NdA di PTPG).

Si raccomanda inoltre di seguire le condizioni di seguito elencate discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico:

- a) In relazione alle opere a verde e agli interventi di mitigazione e compensazione previsti, di evitare l'uso di specie alloctone potenzialmente invasive e soggette a dispersione di elementi tossici per la specie umana: in particolare di evitare l'impianto di esemplari della specie *Melia azedarach*, già in passato utilizzata nell'area di interesse e previsto negli elaborati di "Masterplan del paesaggio" di progetto. Al solo fine di migliorare la futura sostenibilità economica e gestionale delle aree a gestione pubblica, si suggerisce inoltre, nel passaggio alla progettazione esecutiva, di valutare attentamente l'opportunità di limitare/evitare l'impianto di esemplari della specie *Pinus pinea*.
- b) **Barriere architettoniche.** I diversi elementi di progetto presentano attenzione variabile al problema delle barriere architettoniche. Al fine di favorire la fruizione da parte di portatori di sedie a ruote e non vedenti della rete di percorsi e dei punti di osservazione previsti nel Parco fluviale Ovest e nella golena riqualificata, si raccomanda, nell'eventualità di una rimodulazione del progetto definitivo o in fase esecutiva, di produrre, un'analisi dedicata a evitare l'introduzione di barriere architettoniche, di approfondimento pari almeno a quello prodotto per il ponte ciclopedonale, attraverso la formulazione della sequenza di azioni previste per fruire dei principali servizi, con particolare focalizzazione sugli spostamenti dai parcheggi e dalle stazioni dei mezzi pubblici ai percorsi fruibili nei Parchi, nella golena riqualificata e agli approdi, verificando i tempi e le modalità di percorrenza e introducendo eventuali ulteriori soluzioni.
- c) Via Dasti. Ai fini di una maggiore sostenibilità dell'intervento, per quanto riguarda il **sovrappasso**, si raccomanda valutare, in fase esecutiva, l'introduzione di elementi progettuali o di verde stradale con funzione di corridoio faunistico per il superamento della barriera ferroviaria e stradale.
- d) Nell'ambito della riqualificazione delle golene si raccomanda di concentrare gli arredi destinati allo sport nella *Connessione primaria*, minimizzando l'impatto nella componente *Core*.

Visto
Il Direttore
(Ing. Giampiero Geronzi)

u.g./a.r.t./PM

Il Dirigente
(Arch. Massimo Pivoncello)

**Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma**

| | |
|---|--|
|  | A.O.O. CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE |
| Ufficio..... | 6/1 Anno 2017 |
| Classificazione..... | PTA1 |
| Fascicolo N. 11398 Data 24/01/17 | |

c.a. **Città Metropolitana di Roma Capitale**
Dip. VI Serv. 1
email: urbanistica@ciitametropolitanaroma.gov.it
email: m.piacenza@ciitametropolitanaroma.gov.it
Arch. Massimo Piacenza
Dirigente

Inviata via pec
Prot. 26-17
Allegati: -

Roma, 24 gennaio 2017

OGGETTO: Parere endoprocedimentale di competenza della Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma ai fini della Conferenza dei Servizi indetta dalla Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità con atto prot. n. 457094 del 12/09/2016 (ai sensi dell'art.14 ter della legge 241/1990 e smi e del regolamento regionale n.1/2002) relativa al progetto definitivo Stadio della Roma in loc. Tor di Valle.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

**STO ATO 2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa
della Conferenza dei Sindaci
dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ing. Alessandro Piotti

PREMESSO

- che, con atto della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio in data 12/09/2016, prot. n. 457094, è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, di cui all'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per la valutazione ed approvazione del progetto definitivo relativo al "Nuovo stadio della Roma in località Tor di Valle";
- che, con nota della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio in data 12/09/2016, prot. n. 457222, è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della citata legge, per il giorno 03/11/2016;
- che, è stata indetta la conferenza di servizi interna, ai sensi dell'art.24 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- che l'arch. Massimo Piacenza è stato designato quale rappresentante unico della Città Metropolitana di Roma Capitale, abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.14 ter, comma 3, della L.n.241/90, con atto della sindaca della Città Metropolitana Virginia Raggi prot. n. 17 del 02/11/2016 e successiva integrazione con atto n.26 del 01/12/2016;

| | | |
|--|--|---|
| STO ATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma | | |
| c/o Città Metropolitana di Roma Capitale via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma | | |
| tel 06-5852271 fax. 06-58522724 | www.ato2roma.it | e mail atodue@ciitametropolitanaroma.gov.it |

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- che sono stati trasmessi gli elaborati progettuali relativi al progetto anzidetto;
- che i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall'art.24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici dei Servizi ai fini della formulazione del parere unico della Città Metropolitana di Roma Capitale;

VISTI

i seguenti elaborati, esaminati ai fini dell'espressione del parere:

CARTELLA 01.EUR – EURNOVA

- "GENERALE – INTEGRAZIONI CDS - Risposte alle richieste di integrazioni documentali per CdS – 23 Dicembre 2016"
codif. elaborato: TDV PD G GEN 00 HS 0000 1400 00 G 000,00 EUR 00

CARTELLA 09.VRC – RICCARDI

- "GENERALE - Strada temporanea di cantiere lato ACEA – Relazione tecnica"
codif. elaborato: TDV PD G GEN 00 HS 0000 1400 00 G 000,00 VRC 00
- "GENERALE - Strada Temporanea di cantiere lato Acea - Planimetria Generale E Sezioni"
codif. elaborato: TDV PD G GEN 00 HS 0000 1400 00 G 000,00 VRC 00
- "GENERALE - Strada Temporanea di cantiere lato Acea - Particolari Costruttivi"
codif. elaborato: TDV PD G GEN 00 HS 0000 1400 00 G 000,00 VRC 00

CARTELLA 12.LAN – LAND

- "OPS - Barriera olfattiva - Stima dei Lavori"
codif. elaborato: TDV PD 08 V D 01 LN 95 00 09 01 00 G 000,00 LAN 000 VISTI

e le seguenti note ACEA ATO2 S.p.A.:

- Prot. n. 16513 del 22/07/2015
- Prot. n. 321603 del 05/08/2016
- Prot. n. 0336031/16 del 26/08/2016
- Prot. n. 0370547/16 del 30/09/2016
- Prot. n. 0449402/16 del 28/10/2016
- Prot. n. 478208/P del 18/11/2016
- Prot. n. 4828/P del 12/01/2017
- Prot. n. 11656 del 20/01/2017

VISTI

- Dlgs. 152/06 e smi
- Deliberazioni AEEGSI in materia di SII
- Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Lazio centrale Roma del 16/03/2003
- Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2, sottoscritta il 06/08/2002 Delibera 1-16 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma del 27/07/2016 di approvazione del Piano degli Interventi 2016-2019 dell'ATO 2
- Delibera 1-16 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma del 27/07/2016 di approvazione del Piano degli Interventi 2016-2019 dell'ATO 2

ATTESO

- di dover garantire il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia ambientale e dei Servizi Pubblici Locali;
- di dover rispettare, anche in caso di sopravvenute priorità, l'impegno economico derivante dagli interventi previsti dal Piano degli Interventi per il periodo regolatorio 2016-2019 e la sua ricaduta tariffaria;
- di dover assicurare, parallelamente, il conseguimento degli obiettivi stabiliti con lo stesso Piano degli Interventi e la qualità dell'erogazione dei servizi prevista dalla Carta dei Servizi del SII (in adeguamento alle Delibere AEEGSI 655/2015/R/idr e 218/2016/R/idr);
- di dover garantire il rispetto dell'art. 21 della Convenzione di Gestione sottoscritta il 06/08/2002 dai comuni dell'ATO 2 che prevede che: "Qualora uno o più comuni dell'ATO adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l'Autorità di Ambito provvedere all'adeguamento del Piano";
- come rappresentato dal Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. con, tra le altre, le note prot. n. 0449402/16 del 28/10/2016 e n.11656 del 20/01/2017, il progetto determina la necessità di:
 - interventi previsti nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 27 Luglio 2016;
 - interventi non previsti nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 27 Luglio 2016;
- che gli interventi di cui al punto precedente sono così schematizzati nella nota prot. n. 11656 del 20/01/2017 di ACEA ATO 2 S.p.A.:

Interventi previsti nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 27 Luglio 2016:

- ROM40612 - Opere di Compensazione Ambientale Roma Sud. Importo delle opere 5.167.500 euro. Previsione inizio lavori a partire dal 2019 (durata appalto 2 anni);
- ROM40316 - Depuratore Roma SUD - Interventi di Ottimizzazione Energetica del Comparto di Ossidazione. Importo delle opere 4.387.500 euro. Previsione inizio lavori a partire dal 2019 (durata appalto 2 anni);

Interventi non previsti nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 27 Luglio 2016:

- Copertura canale di ingresso impianto di depurazione Roma Sud, per una superficie coperta di 9.300 mq. Importo delle opere stimate in circa 1.023.000 euro
- Copertura pretrattamenti nuovi, per una superficie coperta di 3.500 mq. Importo delle opere stimate in circa 2.212.320 euro
- Copertura pretrattamenti esistenti. Importo delle opere stimate in circa 1.290.000 euro

- Cabine Stereau e Compressori OTV. Importo delle opere stimate in circa 1.200.000 euro

ESPRIME

sul progetto di cui in premessa, ai sensi dell'art.14 ter, comma 3, della L.n.241/90 e successive modificazioni, e per quant'altro di propria competenza, ai fini dell'espressione del parere unico dell'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale

DISSENSO

con le seguenti condizioni e prescrizioni per superare il dissenso :

1. riguardo la mitigazione degli odori e dei rumori, provenienti dall'impianto di depurazione Roma Sud, con impatto sulle realizzazioni previste per il complesso dello Stadio, dovranno essere previsti, in prevenzione rispetto a situazioni derivate dalla collocazione dell'opera proposta, gli interventi di seguito descritti (Gruppo A. e Gruppo B.), secondo criteri di oggettiva possibilità di coesistenza tra l'opera e il depuratore:

Gruppo A. Interventi previsti nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 27 Luglio 2016:

- ROM40612 - Opere di Compensazione Ambientale Roma Sud. Importo delle opere 5.167.500 euro
- ROM40316 - Depuratore Roma SUD - Interventi di Ottimizzazione Energetica del Comparto di Ossidazione. Importo delle opere 4.387.500 euro

Entrambi gli interventi sono già previsti dal Piano degli Interventi del Servizio Idrico Integrato di A.T.O. 2. ma posteriormente al 2019 secondo priorità stabilite da Roma Capitale, sul piano tecnico, e con una durata dell'appalto pari a 2 anni. Perché gli interventi possano essere compatibili con il progetto in esame, la cui conclusione è prevista per il 2020, diventa necessaria la loro anticipazione rispetto alla previsione del Piano degli Interventi.

La Proponente dovrà pertanto predisporre uno studio/piano di compatibilità temporale che ridefinisca i termini del progetto in esame, assicurandone la compatibilità e la coerenza con gli atti di indirizzo e gli interventi approvati nel corrente Piano degli Interventi 2016-2019.

In assenza di tale ridefinizione temporale, dovrà essere predisposto dalla Proponente uno studio di compatibilità finanziaria che contempli gli oneri previsti per gli interventi, individuati come necessari per la soluzione delle emissioni odorigene, e quindi con costi a carico della Proponente (ovvero con accordi con il Comune di Roma a valere su una ridefinizione delle priorità di interventi di propria competenza attualmente in essere nel Piano degli Interventi del S.I.I. dell'ATO 2) e realizzazione a cura di ACEA ATO2 S.p.A..

Gruppo B. Interventi non previsti nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 27 Luglio 2016 e comunque da ritenersi necessari in relazione alla collocazione dell'opera proposta e al conseguente impatto delle emissioni odorigene del depuratore di Roma Sud:

- Copertura canale di ingresso impianto di depurazione Roma Sud, per una superficie coperta di

9.300 mq. Importo delle opere stimate in circa 1.023.000 euro

- Copertura pretrattamenti nuovi, per una superficie coperta di 3.500 mq. Importo delle opere stimate in circa 2.212.320 euro
- Copertura pretrattamenti esistenti. Importo delle opere stimate in circa 1.290.000 euro
- Cabine Stereau e Compressori OTV. Importo delle opere stimate in circa 1.200.000 euro

La medesima dovrà, pertanto, definire uno studio di compatibilità finanziaria che assicuri esplicitamente la copertura economica degli interventi sopra definiti, coerentemente al principio di tutela ambientale e in generale alle norme descritte in premessa, e pertanto con costi a carico della Proponente e realizzazione a cura di ACEA ATO2 S.p.A..

L'onere di spesa totale previsto per la realizzazione degli interventi del Gruppo A. e del Gruppo B., ammonta, in una valutazione di massima, a circa 15 milioni di euro, del tutto dipendenti dalla collocazione dell'opera proposta.

- II. riguardo le interferenze di notevole entità rappresentate dalla presenza di primari impianti fognari in prossimità della via del Mare, quali il Collettore Basso di Sinistra, il Collettore Cecchignola, il Collettore Ponte Ladrone 1 lotto, il braccio di Scarico del Collettore Basso di Sinistra, il Fosso del Torrino (intubato) e tre tubazioni fognarie provenienti dall'antistante via del Torrino in attraversamento della via del Mare-via Ostiense (di cui 2 DN 1500 ed un DN 2000) dove la nuova viabilità prevede, oltre al raddoppio delle corsie stradali, anche rotatorie ed una rampa stradale in elevazione su piloni in prossimità del sollevamento di sinistra dell'impianto di depurazione Roma Sud, il Proponente dell'Intervento dovrà procedere, nella fase propedeutica al progetto esecutivo, al rilievo esatto degli stessi impianti onde verificarne le eventuali interferenze con le opere in progetto e provvedere conseguentemente a tutte le misure atte a garantire la funzionalità e la sicurezza degli impianti stessi. Il rilievo dovrà essere sottoposto al Gestore del Servizio Idrico Integrato per verifica e assenso, trattandosi di impatto su preesistente opera strategica di pubblica utilità il cui esame non è inviabile a fasi esecutive.
- III. sia recepito come presa d'atto e conseguente impegno della Proponente a non sollevare eccezioni, il futuro ampliamento dell'impianto di depurazione Roma Sud che il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ACEA ATO 2 S.p.A., ha già inserito nel Programma degli Interventi 2016-2019 (approvato nella Conferenza dei Sindaci del 27 luglio 2016), con inizio lavori previsto oltre il 2019, al fine di fare fronte alle necessità di una maggiore potenzialità depurativa dell'impianto (portando la capacità depurativa da 7 mc/s a 10 mc/s). Ciò è necessario in quanto tale intervento è di primaria importanza per la Città di Roma per sopperire alle future richieste di allaccio derivanti dai nuovi piani urbanistici.

Le suddette condizioni e prescrizioni sono dovute all'obbligo di garantire l'adeguato funzionamento dell'impianto di depurazione Roma Sud, di consistenza rilevante per il Comune di Roma in quanto di potenzialità, già ad oggi, superiore al milione di abitanti equivalenti, e alle opere di collettamento fognario ad esso collegate, nell'attualità e nei futuri esercizi e, come tali, derivano dalla normativa già evidenziata in premessa e qui per chiarezza richiamata:

- Dlgs. 152/06 e smi
- Deliberazioni AEEGSI in materia di SII
- Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Lazio centrale Roma del 16/03/2003
- Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2, sottoscritta il 06/08/2002 Delibera 1-

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

16 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma del 27/07/2016 di approvazione del Piano degli Interventi 2016-2019 dell'ATO 2

- Delibera 1-16 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma del 27/07/2016 di approvazione del Piano degli Interventi 2016-2019 dell'ATO 2

Roma, 24/01/2017

Il Dirigente Responsabile

Dot. ing. Alessandro Piotti

